



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza

Tesi di laurea:

**La metodologia del Legal Design all'interno dell'ordinamento
italiano.**

Relatore: Chiar.mo Prof. Claudio Sarra

Laureando: Giacomo Cattuzzo

N° matricola: 1119583

A.A. 2022-2023

*Alla mia famiglia, ai miei amici,
a chi con me non ha mai smesso
di crederci.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO I - L'INNOVAZIONE NEL CAMPO GIURIDICO: BREVI CENNI DI LEGAL TECHNOLOGY.....	7
1. Diritto, tecnologia e digitalizzazione: la sfida che il mondo del diritto è chiamato ad affrontare. Il giurista del futuro, come cambia la professione legale.....	7
2. Tecnologia e servizi legali. Le nuove strutture di servizio: come si crea l'ufficio del futuro.....	11
2.1. Alternative Business Structure (ABS) e Alternative Legal Service Providers (ALPS).....	15
3. La strategia del metodo. Conclusioni.....	18
CAPITOLO II – LA METODOLOGIA DEL LEGAL DESIGN.....	21
1. Premessa.....	21
2. Le sue origini.....	22
3. Definizione di Legal Design.....	28
3.1. Inquadramento del Legal Design.....	29
4. Il metodo del Legal design: multidisciplinarietà e (legal) design thinking.....	30
5. Legal design e comunicazione: un diritto per tutti.....	36
5.1 Il problema del linguaggio “legalese”: la lealtà di comunicazione.....	37
6. Conclusioni.....	42
CAPITOLO III - L'IMMAGINE NEL DOCUMENTO GIURIDICO.....	45
1. Premessa.....	45
2. Il linguaggio visivo e l'utilizzo dell'immagine.....	45
2.1. Diagrammi, grafici, linee del tempo, infografica.....	49
3. Legal design in contract: l'immagine nel contratto.....	50
3.1. Testo del contratto e documento contrattuale. Ammissibilità del legal design ai sensi della disciplina contrattuale civilistica.....	51

3.2. Funzioni dell'immagine nel contratto. Funzione integrativa della volontà contrattuale.....	54
3.2.1. Il caso del <i>comic contract</i>	60
3.3. Funzione semplificativa dell'immagine nel contratto.....	62
3.4. Funzione preventiva dell'immagine nel contratto.....	64
3.4.1. Proactive Law e ottica win-win.....	65
4. Conclusioni.....	68

CAPITOLO IV - LEGAL DESIGN: UNO STRUMENTO PER IL GIUDICE A SEGUITO DEL PNRR E DELLA RIFORMA CARTABIA.....71

1. Premessa.....	71
2. Quadro generale: problematiche negli atti processuali, per il giudice e prospettive future.....	72
3. Il PNRR: obiettivo riduzione del tempo di giudizio.....	78
4. I principi di chiarezza, specificità e di sinteticità negli atti processuali: dal Codice del Processo Amministrativo al Codice di Procedura Civile. Le conseguenze della riforma Cartabia.....	83
5. Decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023: un'analisi dei requisiti tipografici (criteri di redazione e limiti dimensionali) stabiliti per gli atti processuali civili. Una nuova concezione dell'Ufficio per il processo (UPP). Un'opportunità per il design relativamente agli aspetti visuali degli atti processuali e delle sentenze.....	87
6. Rapporto tra ADR e Legal Design.....	93
7. Conclusioni.....	98

CAPITOLO V - LEGAL DESIGN, TUTELA DELLA PRIVACY, DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL CONSUMATORE.....99

1. Premessa.....	99
2. Legal Design e Informativa privacy: il problema dei dark pattern e bias cognitivi. Il Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 e le linee guida dell'European Data Protection Board (EDPB).....	100
3. Il GDPR come “assist” all'utilizzo del Legal Design: dal concetto di <i>privacy by design</i> alla funzione informativa dell'icona nella tutela e nella protezione dei dati personali.....	108
3.1. Il concetto di <i>privacy by design</i> e il principio di responsabilizzazione.....	108
3.2. La funzione informativa dell'icona nella tutela e nella protezione dei dati personali.....	111

3.3. La violazione dei dati personali: il Data Breach, le sanzioni previste dal GDPR.....	113
4. Legal design e commercio elettronico (c.d. e-commerce): un modo per garantire la tutela effettiva del consumatore.....	115
4.1. Il contesto normativo europeo ed italiano: la chiarezza e trasparenza nei rapporti commerciali.....	117
CONCLUSIONI.....	125
BIBLIOGRAFIA.....	132
SITOGRAFIA.....	137

INTRODUZIONE

Perché il linguaggio giuridico è così complesso? Che cosa ci può aiutare nella comprensione di un linguaggio così tecnico e specifico come quello del diritto?

Sulla base di quelle che sono state le tendenze legislative degli ultimi decenni, e più recentemente osservando quella che è stata l'attività normativa durante il periodo emergenziale nel biennio 2020 – 2021, queste sono le due questioni che hanno guidato la scrittura, e che devono guidare la lettura, del seguente elaborato.

Il linguaggio giuridico si presenta come un linguaggio settoriale della lingua italiana, ovvero sia un linguaggio proprio di uno specifico ambito tecnico, il quale viene utilizzato in testi giuridici di vario genere, spaziando dalle norme di legge, alle sentenze, alle ordinanze, ai contratti, fino alle monografie e agli articoli giuridici.

Una caratteristica che distingue il linguaggio giuridico dagli altri linguaggi settoriali è quella di descrivere e di creare, allo stesso tempo, il diritto. Proprio tale motivo è importante che il linguaggio giuridico sia semplice, chiaro e preciso, a maggior ragione tenendo a mente la constatazione che: se il diritto serve a fornire ai singoli individui che compongono la società di uno Stato le regole per una corretta convivenza, è conseguenza diretta e logica che essi siano messi anche nelle condizioni di comprendere simili regole.

Nell'emergenza pandemica che ha colpito il nostro Paese, i cittadini italiani si sono trovati a dover rispettare rigorosamente numerosi decreti (D.P.C.M) fortemente limitativi dei propri diritti inviolabili, senza capirne l'effettiva valenza e l'effettivo contenuto: una "carrellata" di decreti annunciati in tarda notte ed entrati in vigore il giorno successivo, tutti con la caratteristica comune di essere "spiacevolmente" dotati di un'eccessiva prolissità, ermeticità e, il più delle volte, rievocati di dubbi interpretativi, tant'è vero che all'emissione di un decreto ne dovevano seguire altri di chiarimento rispetto al precedente, nonché conferenze e comunicati stampa esplicativi, sia a livello nazionale che regionale, causando disagi ed incomprensioni tra gli stessi cittadini, forze dell'ordine, amministrazioni locali e regionali.

Alla luce di tali premesse, non ci vuole molto a capire che l'attuale metodo di formulazione delle leggi (ma non solo), caratterizzato dal massiccio uso di lunghi periodi, molteplici termini tecnici e rinvii ad altri decreti, leggi, ordinanze, codici, protocolli, appare un grave problema destinato a riversarsi nei più disparati fronti, minando quello che è il principio di certezza del diritto¹.

¹ Il punto d'incontro tra l'esigenza di testi normativi completi, esatti ed inequivoci e l'esigenza di testi normativi scritti in un linguaggio universale, è il principio di certezza del diritto: certezza di quel che

Tuttavia, occorre evidenziare come, malgrado l'attuale e l'evidente stato patologico in cui versa l'ordinamento italiano, dove si contano circa 110.000 mila leggi attualmente in vigore e da leggi contenenti anche 150.000 parole (si pensi, ad esempio, alla legge di bilancio del 2018)², il tema della buona scrittura delle leggi è presente da molto tempo nel dibattito giuridico internazionale ed italiano: a livello nazionale, dalla fine degli anni ottanta ad oggi, si sono susseguite svariate Circolari Ministeriali, emanate dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno affrontato il tema della chiarezza e della comprensibilità dei testi legislativi, come ad esempio la Circolare 2 maggio 2001, N. 1/1.1.26/10888/9.92 concernente "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", in cui si legge che: *"la corretta formulazione della disposizione normativa evita qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e persegue gli obiettivi della semplicità espositiva e della precisione di contenuto"*.

Numerosi sono stati pure i tentativi di semplificazione del linguaggio giuridico in campo amministrativo, si pensi, per citarne uno, al c.d. Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del 1997, in cui si rinvengono una serie di raccomandazioni in tema di stile e stesura dei testi amministrativi: le indicazioni contenute mirano, ad esempio, a ridurre gli arcaismi, ad utilizzare espressioni di linguaggio corrente, ad evitare latinismi, a preferire l'indicativo piuttosto che il congiuntivo.

In ambito giurisprudenziale è poi opportuno ricordare come, a partire dalla storica sentenza n. 364 del 1988 sulla illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. (nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile), si sia fatto strada anche il tema della sinteticità e chiarezza degli atti processuali in numerose sentenze da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite³, le quali sono

prevede una legge o un provvedimento, di quale sia il suo unico significato, quali le conseguenze le eventuali sanzioni; ma anche certezza che i contenuti del provvedimento siano correttamente rappresentati in modo che chiunque possa percepirne in modo agevole ed immediato il senso esatto.

² La macchinosità e l'ambiguità semantica di tali testi normativi è stata rilevata anche da autorevoli giuristi. Lo stesso professore S. Cassese nel suo articolo del 23.03.2020 per il Corriere della Sera, criticando l'estensione e la complessità e degli ultimi decreti in tema di coronavirus, ha richiamato il documento (intitolato "Brevity") con cui Churchill nel 1940 elencava in quattro punti come dovessero essere scritti i documenti governativi.

³ Si pensi alla sentenza Cass. SS.UU. num. 964/2017: *"Quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e chiarezza, questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall'art. 3 c.p.a., comma 2, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo,*

andate ad anticipare il contenuto della recente riforma Cartabia, estendendo al processo civile quello che è il principio di chiarezza e sinteticità ex art. 3 co.2 del codice del processo amministrativo.

La qualità della scrittura delle norme non è una questione tecnica o puramente stilistica, ma bensì ha un impatto pratico e concreto sulla vita delle persone, ponendo un reale problema di democrazia, lo stesso co. 2, art. 3, Cost., dispone che *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*, suggerendoci come un impiego più efficace del linguaggio giuridico sia garanzia essenziale per il cittadino di uno Stato democratico come l’Italia, e che il legislatore non dovrebbe scrivere le leggi per sé stesso ma per un’intera e disomogenea comunità, a cui poi si applica rigidamente il principio *“ignorantia legis non excusat”*.

La complessità della scrittura giuridica non è un problema che riguarda solo ed esclusivamente il Legislatore e la P.a, ma riguarda anche chi vive ed opera quotidianamente nel mondo del diritto: avvocati e giudici.

Con particolare riferimento al versante giudiziario, nonostante le disposizioni costituzionali relative all’obbligo motivazionale della sentenza (art. 111 co.6 Cost.) e alla pronuncia della sentenza *“in nome del popolo italiano”* (art. 101 co.1 Cost.), questo rappresenta l’area più restia all’adozione di nuovi linguaggi nella stesura della sentenza. Malgrado la Costituzione sembri individuare come destinatario immediato della sentenza l’intera collettività, chiamata ad effettuare un controllo democratico sull’esercizio del potere giurisdizionale, il destinatario reale finisce con l’identificarsi in coloro che svolgono una funzione endoprocessuale al processo come il pubblico ministero, i difensori delle parti in giudizio, i giudici di impugnazione e così via.

Il ridimensionamento del concetto di destinatario universale della sentenza, produce dei riflessi inevitabili sul piano del linguaggio che verrà utilizzato nella stesura della sentenza, poiché il giudice andrà a redigere questa in funzione di un pubblico di lettori che condividono gli stessi presupposti comunicativi, riconoscendosi nel tradizionale modello di scrittura retorico e argomentativo della professione forense. Ciò significa che la sentenza, anziché essere formulata in modo comprensibile al cittadino medio, di fatto non lo è.

costituzionalizzato con la modifica dell’art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale” (cfr. Cass. n. 11199/12, Cass. n. 21297/16).

Stesso discorso si può fare con riferimento alla figura dell'avvocato, con la conseguenza che ad oggi, la maggior parte degli atti a contenuto giuridico sono inutilmente complicati sul piano lessicale e sintattico, non raggiungendo il più delle volte il risultato sperato. Si pensi banalmente alla redazione di un contratto mediante l'utilizzo di strutture linguistiche complesse e prevalentemente tecniche, il quale durante la sua fase esecutiva, con un altro grado di probabilità, diverrà fonte di ambiguità interpretativa per le parti contrattuali, conducendo all'instaurazione di una controversia giudiziale in ordine al significato da attribuire ad una determinata clausola o termine ivi inserito.

Alla luce di tali osservazioni, data nota cioè di come l'utilizzo di un linguaggio di stampo "legalese" possa creare numerosi inconvenienti all'interno di una società, appesantendola e minando addirittura quelli che sono diritti di rango costituzionale, sorge spontanea la seconda questione posta in apertura: che cosa ci può aiutare nella comprensione di un linguaggio così tecnico e specifico come quello del diritto?

Il presente elaborato, senza mai dimenticare la caratteristica ineludibile della necessaria tecnicità e complessità a cui è soggetto il linguaggio settoriale del diritto, essendo preposto a regolare situazioni complesse, mira a trovare una soluzione metodologica per semplificare il mondo del diritto e trovare delle soluzioni innovative per comunicarlo in un modo differente rispetto alle classiche modalità, ponendo al centro dell'intero sistema l'utente/cittadino medio, ed in particolare si va a focalizzare e a prospettare quella che è la metodologia del Legal Design: un'innovativa disciplina frutto della combinazione di più saperi, che consente, grazie all'uso di determinati strumenti e tecniche, di progettare prodotti di contenuto giuridico perché siano al contempo, precisi sotto il profilo tecnico-giuridico e comprensibili, efficaci ed immediatamente fruibili sotto il profilo comunicativo⁴.

Nell'ottica di trattazione di questa metodologia, è stato necessario soffermarsi preliminarmente all'interno del Capitolo I, in maniera generale, su questioni concernenti il settore del LegalTech, affrontando il tema dell'innovazione nel campo giuridico, ovverosia le conseguenze implicate dall'utilizzo della tecnologia nel mondo del diritto e dalle professioni legali nello svolgimento delle proprie attività lavorative, prospettando quelli che potranno essere i cambiamenti che le professioni legali sono chiamate ad affrontare. Configurandosi una particolare figura dell'avvocato del futuro, il c.d. avvocato ibrido, al quale sarà richiesto di esercitare la professione legale tradizionalmente intesa, conoscendo in maniera metadisciplinare i problemi giuridici e i criteri logici delle tecnologie che utilizza.

⁴ De Muro B., Imperiale M., *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021

Oggetto di trattazione del Capitolo II sarà invece la metodologia del Legal Design, della quale si cercherà di fornirne una definizione, un inquadramento ed un'esplicazione del relativo metodo operativo di *design thinking*. Il tutto nell'ottica di sfondo costante dell'attuale modalità di scrittura giuridica "legalese".

Dopo aver inquadrato questioni di carattere generale e di tipo metodologico, il presente elaborato passerà ad analizzare questioni più specifiche e tecniche, in particolare cercando di inquadrare ed incasellare la metodologia del Legal Design all'interno del nostro ordinamento, ricercando disposizioni codicistiche e normative che ci possano consentire di poter ipotizzare o smentire un suo utilizzo anche in Italia:

- il Capitolo III andrà a concentrarsi sul ruolo che può essere assolto dall'immagine all'interno del contratto, mettendo alla luce possibili punti di leva o cause ostative presenti all'interno della disciplina contrattualistica contenuta nel Codice Civile (artt. 1321 – 1468 c.c.), dando poi nota delle eventuali funzioni che possono essere assolte dall'utilizzo di immagini all'interno, oppure a supporto, del contratto.
- il Capitolo IV si pone invece l'obiettivo di indagare come il Legal Design possa essere uno strumento di innovazione anche per lo stesso giudice o per l'ufficio giudiziario, valorizzando all'interno dell'ambito giudiziario quelle che sono le i presupposti applicativi, i contenuti e le tendenze interne all'attuazione del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (c.d. PNRR) e, tra le molte riforme verticali e orizzontali, della relativa riforma Cartabia, valorizzando l'ottica per la quale questi due provvedimenti sono stati adottati: la velocizzazione delle procedure giudiziarie in ambito civile e penale (riduzione tempo del giudizio) e lo smaltimento dell'arretrato giudiziario.
- Infine, il Capitolo V analizza due particolari discipline di matrice comunitaria caratterizzate da una forte tutela per il soggetto debole del rapporto contrattuale, il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n.679/2016 (c.d. GDPR) e il Codice del Consumo, nella sua sottoforma del commercio elettronico (c.d. e-commerce), notando come queste due discipline siano portatrici degli stessi ideali tipici del Legal Design: l'utilizzo di un linguaggio semplice, preciso e chiaro, ponendo al centro della tutela l'utente, l'interessato al trattamento e il consumatore, per definizione, soggetti deboli del rapporto giuridico.

CAPITOLO I

L'INNOVAZIONE NEL CAMPO GIURIDICO: BREVI CENNI DI LEGAL TECHNOLOGY

1. Diritto, tecnologia e digitalizzazione: la sfida che il mondo del diritto è chiamato ad affrontare. Il giurista del futuro, come cambia la professione legale

L'esperienza giuridica appare oggi sottoposta a radicali trasformazioni, il diritto è sottoposto ad una metamorfosi dovuta ad alcuni fenomeni che inducono a cambiare il modo di vederlo e concepirlo.

In primo luogo, si sta assistendo ad un ritorno del diritto giudiziale, non solo ad opera delle Corti Sovranazionali ed Internazionali, ma anche da parte delle stesse Corti italiane, comportando così il prevalere delle decisioni giudiziali quale fonte principale di produzione e interpretazione del diritto anche all'interno del nostro paese, cosicché i confini tra gli ordinamenti di *civil law* e *common law* si stanno sempre più attenuando e scomparendo nella pratica, con la conseguenza che anche negli ordinamenti di *civil law* il precedente ha assunto un'evidente importanza nella costruzione della motivazione giudiziaria⁵.

In secondo luogo, vi è l'avvento sempre più incisivo delle innovazioni tecnologiche all'interno dell'attività quotidiana che viene svolta dagli operatori giuridici, dove buona parte delle classi professionali ha visto nel corso degli ultimi decenni un adattamento delle proprie mansioni al contesto tecnologico, con i relativi benefici e rischi associati. L'emergere di nuove pratiche operative supportate dalla tecnologia ha portato all'evoluzione di uno scenario dal quale nascono nuove esigenze che potranno essere soddisfatte in maniera efficace solo se le capacità e le competenze professionali degli operatori giuridici saranno in simbiosi con il consolidarsi dell'innovazione tecnologica⁶.

Anche per le professioni in ambito legale, dunque, emerge sempre di più la necessità di ampliare le proprie conoscenze e rimodellare le classiche funzioni, conoscenze ed attività, fino a considerare collaborazioni multidisciplinari a sostegno della risoluzione di quelli che possono essere i problemi più complessi. Anche la professione forense appare sottoposta ad una radicale trasformazione.

⁵ Moro Paolo, *L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*, Pordenone, Libreria al segno editrice, 2018.

⁶ Altomare Francesca, "Legaltech: il settore legale è tecnologico", *DirittoConsenso*, 20 settembre 2021.

In particolare, un nuovo settore, nato dalla sinergia tra tecnologia e settore legale, è quello delle *Legal Technology* (c.d. *LegalTech*), un settore del diritto che punta ad integrare la tecnologia nell'attività giuridica svolta dai professionisti, con l'obiettivo di velocizzare e rendere più produttivo il loro lavoro, avviando contaminazioni disciplinari che trovano il loro collante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale⁷.

Il nesso tra la tecnologia e il settore legale è legato, in primis, ai processi di innovazione digitale che hanno un impatto rilevante sulla vita della collettività e che in gran parte dei contesti sociali e lavorativi hanno bisogno di essere supportati da servizi legali nuovi e delle volte molto specifici. Si pensi banalmente per fare qualche esempio alla continua nascita di *start up*, le quali per essere lanciate all'interno del mercato necessitano di una preventiva ricognizione dal punto di vista legale, oppure alla creazione e al successivo utilizzo di determinati processi automatizzati che rendono necessaria l'acquisizione di determinati dati personali, la cui attività di raccolta dovrà essere verificata come compatibile con le disposizioni contenute all'interno del Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Sono sempre di più poi gli ambiti dove avanza la necessità di modernizzare la funzione legale come l'utilizzo di strumenti informatici e telematici a supporto dell'attività svolta, la quale ha di conseguenza modificato inevitabilmente i metodi e le tecniche lavorative dei giuristi. Alcuni esempi di questa transizione sono rinvenibili direttamente all'interno del nostro ordinamento, in cui è stato lo stesso legislatore ad aver disciplinato negli ultimi anni l'informatizzazione di molteplici attività legate al tradizionale lavoro consulenziale, assistenziale e decisionale di avvocati, giudici e notai, come dimostrato dallo stesso Regolamento normativo sul processo telematico (D.P.R. 123/2001) oppure dal Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).

Ma si pensi pure, da ultimo, agli stessi obiettivi contenuti all'interno del "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*", c.d. PNRR, il quale inserendosi nel programma "*Next Generation EU*", a fronte del quale sono stati stanziati 750 miliardi di euro per il rilancio degli Stati membri dopo la crisi pandemica, sviluppato dall'Unione Europea attorno a tre assi strategici, tra cui quello della digitalizzazione e dell'innovazione⁸, nell'ottica (italiana) di velocizzare lo svolgimento dei processi e di ridurre il contenzioso arretrato, motivi per i quali, sulla scia di queste motivazioni, è stata adottata la riforma Cartabia (D. lgs. n. 149 del 2022 e D. lgs. n. 150 del 2022), in cui viene stabilito espressamente che "*gli interventi riformatori sono mossi dall'esigenza di raggiungere precisi, concreti e*

⁷ Ianni Giovanna, "*Legaltech, ecco come l'innovazione sta rivoluzionando i servizi legal*", NetworkDigital360, 27 settembre 2022.

⁸ Si veda: <https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr#:~:text=Il%20Piano%20%20Italia%20Domani%20Digitalizzazione%20e%20innovazione>.

ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile”⁹.

Tutto ciò, specialmente nell’ambito civile, deve tenere poi conto dello sviluppo e del definitivo consolidamento di quello che è l’istituto del processo civile telematico, il quale impone nuove e agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali, tanto per i difensori delle parti in giudizio, quanto per i giudici chiamati a decidere sulla controversia¹⁰.

Trasformazione digitale nell’attività pratica delle professioni legali che influenzano anche i contenuti e i metodi di un fenomeno che può essere definito “*tecnodiritto*”¹¹, tra cui si inserisce lo stesso concetto di Legal Design, oggetto di trattazione nei successivi capitoli di questo elaborato, tentando di darne un inquadramento e ipotizzandone un possibile utilizzo anche all’interno del territorio italiano sulla base di quelle che sono le norme presenti nel nostro ordinamento interno.

Come si è avuto modo di accennare in apertura del capitolo, il legame tra professione legale e tecnologia sconfinava fino al tema dell’intelligenza artificiale, ovverosia l’impiego di una tecnologia specifica come strumento a supporto degli operatori del diritto, il quale sebbene debba essere considerato un fenomeno ancora in fase embrionale specialmente nel contesto europeo, sarà destinato ad essere al centro dell’attenzione e costituire oggetto di studio nei prossimi decenni da parte dei giuristi, poiché queste soluzioni automatizzate dovranno, essere riempite di conoscenze legali che non possono sostituire la funzione sociale rivestita dall’avvocato, con particolare riferimento alla capacità e all’applicazione razionale e ragionevole della norma adatta ad un determinato fatto o evento specifico e concreto¹².

Non a caso, l’influenza della tecnologia nel settore legale farebbe emergere la figura dell’avvocato tecnologico, il cui compito è quello di esaminare le implicazioni legali delle soluzioni tecnologiche che emergeranno nel tempo: nella professione legale, infatti, l’innovazione digitale assumerà un ruolo sempre più preponderante, modellando di

⁹ Gatta G. Luigi, “*Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia*”, Rivista giuridica Sistema penale, ISSN 2704-8098, 15 ottobre 2021.

¹⁰ Crismani Andrea, “*L’eccesso di lunghezza degli atti processuali e l’accetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)*”, rivista giuridica GiustiziaInsieme, ISSN: 2974-9999, 6 Luglio 2023.

¹¹ P. Moro, C. Sarra, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, Franco Angeli, 2017.

¹² P. Moro, C. Sarra, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, Franco Angeli, 2017.

conseguenza quella che è la fisionomia del giurista del futuro¹³. Si prospetta dunque un'interessante sfida professionale da parte del giurista, sul presupposto base che non bisogna dimenticare, ovvero sia che la tecnologia si muove e si sviluppa molto più velocemente rispetto alla legge¹⁴.

Le prime innovazioni *LegalTech* cercavano di superare solamente le inefficienze legate a procedimenti eccessivamente macchinosi e affiancati da lunghe tempistiche burocratiche, andando così ad automatizzare i compiti meramente compilativi, semplici ma lenti: nascevano così alcune tecnologie, i c.d. *software*, tutt'ora a supporto degli studi legali, consentendo una gestione digitalizzata di alcune fasi del lavoro, al fine di semplificare le procedure e aumentare l'efficienza dei servizi, consentendo al professionista di avere più tempo a disposizione da dedicare alle singolarità di ciascun cliente, offrendo un servizio di assistenza personalizzata¹⁵ e rappresentando un fattore di differenziazione e di maggiore qualità del lavoro svolto da un determinato studio legale rispetto ad altri¹⁶.

La realtà quotidiana, specialmente con l'aumento esponenziale delle nuove tecnologie, mostra una realtà ben diversa, poiché le moderne innovazioni *LegalTech* non puntano più solamente ad una mera agevolazione strutturale interna allo studio legale o al tribunale, ma sconfinano ben oltre, comportando di riflesso il problema della richiesta di un'assistenza altamente qualificata su questioni innovative, come ad esempio un'ipotetica responsabilità nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale¹⁷. Questo è un altro motivo che ha spinto numerosi studi legali ad integrare all'interno del loro organico non solo consulenti legali tradizionalmente intesi, ma anche professionisti dotati di competenze extragiuridiche come ingegneri, *designer*, analisti, psicologi, ecc.

Nell'essere propensi a queste tematiche, cioè all'adozione di strumenti *LegalTech* più o meno invasivi, conta certamente anche un certo tipo di orientamento o approccio sulla

¹³ Come suggerito dall'esperto di digitalizzazione Richard Susskind, il quale nella sua opera "L'avvocato del futuro" ha dichiarato che sentirsi minacciati dalla tecnologia è sbagliato, in quanto si tratta di un processo inevitabile che conviene accogliere come sfida e opportunità per indirizzare il futuro nella giusta direzione. Si veda anche: C. Bussi, Intervista a Richard Susskind "Concorrenti Law Cost e Super Tecnologie sfidano l'Avvocato", Il Sole24Ore, 8 maggio 2018.

¹⁴ Altomare Francesca, "*Legaltech: il settore legale è tecnologico*", DirittoConsenso, 20 settembre 2021.

¹⁵ Redazione Alma Laboris, "*Legal tech: anche il settore legale diventa più tecnologico*", in *AlmaLaboris.it*, 11 marzo 2022.

¹⁶ Analogo discorso può essere fatto con riferimento alle nuove strutture di studi legali che hanno preso piede da ormai molti anni negli USA, e che negli ultimi anni stanno spopolando in Europa e in Italia, caratterizzandosi per il particolare trattamento (personale ed economico) che viene riservato al cliente.

¹⁷ Latini Stefano, "*Come studi legali e consulenti salgono sul treno dell'IA. L'ufficio del futuro*", IPSOA Rivista, 28 febbraio 2022.

questione. A riguardo infatti, possiamo suddividere due principali correnti d'opinione: da un lato, ci sono avvocati che preferiscono non utilizzare tecnologie che possano modificare radicalmente l'approccio al proprio lavoro, in quanto convinti che il loro prendere piede possa destabilizzare il settore e i professionisti che vi lavorano, non a caso il mondo legale è considerato una realtà di stampo conservatrice e tradizionalista, con la conseguenza che la stessa consulenza giuridica, per decenni, ha presentato pochissime innovazioni.

Dall'altro lato c'è chi invece guarda all'innovazione tecnologica senza paura, considerandola una vera e propria opportunità per gli avvocati, ma in generale per tutte le figure che operano in campo giuridico, i quali guadagnerebbero tempo e forze, potendo impiegare il loro tempo in parti del lavoro più significative ed impegnative rispetto a quelle che potrebbero essere coperte dai processi automatizzati¹⁸, con tutti gli eventuali benefici a carico pure per i clienti. In questo modo gli avvocati possono diventare gli osservatori dell'output tecnologico, con la possibilità di ritagliarsi addirittura un nuovo ruolo all'interno del mercato delle professioni legali, tra cui ad esempio il concentrarsi sullo sviluppo del design dei sistemi o dei mezzi di comunicazione del diritto, tra cui il Legal Design¹⁹. Il tradizionale rapporto di fiducia tra avvocato e cliente non dovrebbe essere minato dal supporto di soluzioni *LegalTech* ma anzi, il legame potrebbe beneficiare dalle soluzioni offerte dalla digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica.

2. Tecnologia e servizi legali. Le nuove strutture di servizio: come si crea l'ufficio del futuro

Come detto, si sta assistendo ad un significativo incremento nello sviluppo e all'utilizzo delle realtà *LegalTech* all'interno della professioni legali (come ad esempio la gestione dei *big data*, l'avvento dell'intelligenza artificiale, *machine learning* o l'introduzione delle reti *blockchain*), le quali hanno portato su un altro livello il settore *LegalTech*, offrendo concrete opportunità, e delle volte doveri, di cambiamento nelle mansioni tradizionali svolte dall'avvocato, specialmente per tutti quei processi che risultano più ripetitivi a basso impatto intellettuale o di routine, con l'obiettivo di

¹⁸ Altomare Alessandra, "*Legaltech: il settore legale è tecnologico*", in *LegalTech.it*, 2 dicembre 2021.

¹⁹ Non è un caso che negli USA, ormai da molti anni, moltissimi avvocati hanno abbandonato la classica professione forense per dedicarsi agli aspetti di design o di grafica legata alle sponsorizzazioni o pubblicità delle *law firm* americane. Idea questa difficilmente ipotizzabile in Italia, sia per mentalità ma anche per tradizione, come ci ricorda la decisione CNF n. 56 del 23/04/1991: "*Il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell'Avvocatura italiana*".

dimezzare tempi e costi, offrendo così miglioramenti anche sul fronte dell'offerta per i professionisti e sia per lo sviluppo di servizi per i clienti.

Ai fenomeni della metamorfosi del diritto e dell'affermazione del tecnodiritto, si deve aggiungere il fenomeno della liberalizzazione progressiva delle prestazioni legali: fenomeni come l'offerta di prestazioni *more for less*, tra cui l'abbassamento dei prezzi di prestazione²⁰, ed infine l'offerta di servizi legali *multitasking* da parte delle *law-firm* americane, hanno portato alla c.d. glocalizzazione delle prestazioni legali, portando anche all'interno del continente europeo una serie di pratiche e metodologie lavorative innovative, ma anche di organizzazione strutturale dell'ufficio legale, tipiche del sistema di *common-law* americano e in parte inglese. La tendenza è quella di puntare ad una specializzazione interdisciplinare e intradisciplinare da parte degli avvocati, specialmente nell'uso delle tecnologie che possono essere considerate esponenziali e convergenti, la quale oltre che ad elevare le aspettative dei clienti e la competizione tra professionisti legali, ha sicuramente contribuito anche ad abbattere le barriere all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche in campo giuridico²¹.

Questo mutamento della professione forense dettato da ragioni di necessità pratiche può far sorgere una questione più che lecita, riferita a quali saranno le attività che verranno svolte effettivamente dall'avvocato del futuro.

Nell'orizzonte lavorativo si inserisce la figura del c.d. avvocato ibrido, il quale non può e non deve essere assolutamente identificato come un mero burocrate informatico, ma bensì deve essere inteso come *“un professionista chiamato ad esercitare la professione legale conoscendo in forma meta-disciplinare i problemi giuridici e i criteri logici delle tecnologie esponenziali che utilizza”*²²: abbiamo a che fare con una figura che sta sorgendo da un contraddittorio accostamento di metodologie differenti, che mescolano l'intelligenza dialettica dell'esperto di controversie e il pensiero computazionale del sistema cibernetico, tanto da far apparire l'avvocato come un novello retore digitale²³.

²⁰ Si pensi agli spiacevoli effetti di “liberalizzazione” che sono stati conseguenza dell'approvazione del D. l. n.223/2006, c.d. Decreto Bersani (oggi abrogato dall'art.12 della l. 21.4.2023 n.49), ad opera del quale è stata effettuata l'abrogazione dei minimi tariffari. Ad oggi, grazie al legislatore e alla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno, sia pure gradualmente, ripristinato il diritto dell'avvocato ad un compenso non inferiore alle tabelle parametriche approvate dal Ministero (si veda D. m. n.147/2022), a tutela sia della dignità e decoro del professionista, ma anche a garanzia del cliente per una migliore qualità delle prestazioni professionali.

²¹ Come riportato da: <https://www.heulegal.com/cose-il-legal-design-thinking/>.

²² P. Moro, C. Sarra, *“Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica”*, Milano, Franco Angeli, 2017.

²³ Sapuppo Maria Grazia, *“Tecnodiritto e CyberEthics. Avvocato Ibrido. L'implementazione della tecnica nella professione forense”*, in *Academia.edu*, 2019.

In particolare, l'avvocato ibrido non è chiamato a svolgere solo i compiti tradizionali come la redazione di atti, prestare dei pareri ai propri clienti o rappresentare i propri clienti in giudizio, ma deve ibridare le sue competenze tradizionali con le competenze richieste dalla sfida tecnologica. Si badi bene che questi sono dei doveri imprescindibili a cui è soggetto l'avvocato, proprio come stabilito dallo stesso Codice Deontologico Forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247 aggiornata alla Legge 10 agosto 2023, n. 112), il quale stabilisce esplicitamente agli artt. 14 e 15 un dovere di competenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua in capo al professionista²⁴.

Provando a dare una risposta concreta alla questione che è stata posta, si può prospettare che, seguendo quelle che sono le tendenze innovative in campo giuridico, le attività svolte dall'avvocato del futuro potranno essere quelle di: offrire consulenze diagnostiche del caso concreto riportato dal cliente all'avvocato e di trovare soluzioni basate su *big data*, ma anche quelle di dare la propria assistenza giudiziale nelle procedure regolate da soluzioni alternative alle controversie (c.d. ADR) o regolate da corti virtuali (c.d. ODR)²⁵. Ad ogni modo, un punto fisso di tale questione, è che si assisterà ad un'organizzazione professionale sempre più liquida e flessibile, con la conseguenza che tutte le attività lavorative che potranno essere svolte dall'avvocato ibrido non si svolgeranno più, o almeno in maniera esclusiva, in una sede materiale e fisica.

L'avvocato ibrido dunque, è chiamato ad affrontare l'odierna sfida che viene offerta dal tecnodiritto incomputabile, accettandone il rischio del cambiamento e dell'incertezza, acquisendo competenze che non siano esclusivamente analitiche ma bensì retoriche²⁶, dimostrando la capacità di dar senso alla molteplicità di informazioni e punti di vista, sviluppando il contatto dialettico con clienti, colleghi, professionisti, giudici, adottando poi una comunicazione chiara ed interculturale a favore di tutti i destinatari del diritto, ed infine, il giurista del futuro deve formarsi, o comunque lavorare, in maniera interdisciplinare, evitando la riduttiva specializzazione²⁷.

Un'ultima considerazione di carattere pratico deve essere fatta in relazione alla struttura e al luogo dove si svolgerà, e si sta già svolgendo, l'attività lavorativa dell'avvocato ibrido: in generale possiamo affermare che la tendenza ad è quella di costruire dei grandi studi legali associati, su ispirazione delle grandi *law firm* americane, così da poter avere all'interno del proprio "satellite" un elevato numero di professionisti

²⁴ Sapuppo Valentina Grazia, "Avvocato ibrido e CyberEthics. Tra nuove competenze e nuove responsabilità", *SalvisJuribus*, 27 maggio 2021.

²⁵ Moro P., Sarra C., "Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica", Milano, Franco Angeli, 2017.

²⁶ Si veda il successivo par. 3.

²⁷ Moro Paolo, *L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*, Pordenone, Libreria al segno editrice, 2018.

che offrono un ventaglio di competenze maggiore rispetto a quelle che avrebbe normalmente un singolo studio legale²⁸ composto da soli avvocati.

Nella mentalità imprenditoriale diffusa, l'ufficio legale, tradizionalmente inteso, viene spesso avvertito come un costo sproporzionato, tanto che molte piccole - medie imprese (PMI) preferiscono esternalizzare il servizio dell'attività giuridica, presso strutture specializzate, o di non ricorrervi affatto. In realtà questa è una visione sbagliata, che non tiene conto delle opportunità e delle implicazioni portate dalla trasformazione digitale, in quanto il ruolo del giurista non può più intendersi marginalizzata alla semplice verifica di un'astratta compatibilità fra il prodotto, il servizio o il modello desiderato da un'azienda e l'ordinamento vigente: questo perché quando si parla di prodotti o servizi innovativi spesso non c'è uno specifico ramo del diritto preposto alla loro regolazione, e soprattutto, mancando della giurisprudenza a riguardo ci si deve muovere su terreni incerti.

Più che di nuove competenze, si ha a che fare con nuove funzioni che devono essere esercitate dal giurista: se si vuole evitare di investire tempo e risorse in progetti inattuabili sul piano giuridico, ecco che l'attività del legale deve essere anticipata fin dalla fase di progettazione del prodotto/servizio che vuole essere realizzato dall'impresa, e non più semplicemente emarginata a prodotto finito²⁹. Ecco che il ruolo del giurista torna a rivestire il proprio ruolo di rango primario, ribadendo l'importanza della sua necessaria funzione nel contesto dello sviluppo tecnologico.

Proprio in considerazione del fatto che l'avvocato debba lavorare passo per passo con gli sviluppatori di prodotti e servizi, per poter massimizzare il suo supporto al proprio cliente sul piano legale, si sta assistendo ad una specializzazione interdisciplinare della professione legale nell'uso delle tecnologie esponenziali e convergenti (caratterizzate da particolare sofisticatezza), e si deve considerare che un fattore di cambiamento ha sicuramente toccato il cambiamento della struttura lavorativa che svolge il servizio giuridico, con particolare riferimento all'offerta di servizi multitasking da parte delle grandi law-firm o studi associati, ma pure con riferimento all'attività sviluppata e offerta da società non strettamente legali, ponendosi in un piano di strutture alternative di servizio legale.

²⁸ Catarozzo Mario Alberto, *“Il futuro dello studio legale: dominus o leader alla guida?”*, DirittoeGiustizia, 26 marzo 2021.

²⁹ Si pensi, per esempio, ad un'impresa che sia determinata a realizzare un sistema di IA per automatizzare certi processi: un tempo gli ingegneri avrebbero presentato al giurista il prodotto già pronto, ciò che oggi non sarebbe affatto conveniente e neppure possibile, atteso che per realizzare il sistema, prima ancora quindi che per la sua messa in funzione, occorre valutare se e quali dati sono effettivamente disponibili secondo il sistema giuridico e per quali finalità o con quali modalità possono essere trattati ai sensi del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (c.d. GDPR).

2.1. Alternative business Structure (ABS) e Alternative legal service providers (ALPS)

Degli esempi concreti di queste nuove strutture lavorative che adottano un approccio multidisciplinare e metadisciplinare, sono, da un decennio a questa parte, le “*Alternative business Structure (ABS)*” e le “*Alternative Legal Service Providers (ALSP)*”, ovverosia delle società presenti nel USA e nel Regno Unito che erogano servizi legali “alternativi” attraverso un modello non tradizionale di assistenza, in cui gli avvocati lavorano fianco a fianco ad esperti di tecnologia, analisti, designers, periti, ingegneri, *project managers*, e via così.

La creazione di queste strutture alternative è guidata dalla necessità di innovare attraverso l’acquisizione di competenze specialistiche, dove la tecnologia viene inquadrata come catalizzatore per la messa a punto di servizi che puntano alla scalabilità dell’offerta e permettono di assumere compiti diversificati e più complessi, con un risparmio sui costi.

Cominciando con una breve analisi delle “*Alternative Business Structure*” (ABS), queste sono state introdotte nel Regno Unito dal *Legal Services Act 2007* (meglio nota come Legge Tesco), come struttura non convenzionale per gli studi legal: si tratta di organizzazioni professionali composte da avvocati e membri non avvocati (come ad esempio, contabili, assicuratori, consulenti finanziari), che forniscono servizi legali ai propri clienti o come parte della propria attività generale.

Questa struttura differisce da uno studio legale tradizionale in quanto i suoi membri, siano essi avvocati o non avvocati, possono avere ruoli nella gestione (rivestendo la figura del c.d. *partner*) o nella titolarità (ad esempio come investitori o azionisti).

Per poter operare, questa struttura deve ottenere una licenza dalla “*Solicitors Regulation Authority*” (SRA), ovverosia l’organismo preposto alla regolamentazione della *Law Society*. In particolare, le imprese richiedenti licenza devono dimostrare di soddisfare alcuni requisiti, e cioè che: 1) almeno un membro a livello dirigenziale non sia un avvocato (infatti una struttura ABS non può essere composta solo da membri avvocati); 2) un membro avvocato debba essere nominato come referente alla SRA sulle attività svolte dell’ABS; 3) un membro sia nominato a capo delle finanze e dell’amministrazione; 4) l’azienda deve fornire attività giuridica come parte dei suoi servizi, in almeno una delle sei c.d. attività legali riservate³⁰.

Si deve considerare che l’introduzione di queste strutture alternative del servizio legale all’interno del mercato non è stata priva di polemiche, causando delle preoccupazioni a

³⁰ Per approfondire il tema delle “*Alternative Business Structures*” si rimanda al sito: <https://www.chambersstudent.co.uk/where-to-start/newsletter/alternative-business-structures>.

seguito dell'entrata in vigore del *Legal Services Act 2007*, c.d. Legge Tesco, il cui nome deriva da uno dei più grandi brand di supermercati anglosassoni, il quale è stato tra i primissimi che, grazie alla liberalizzazione della professione forense, ha ottenuto una licenza per costituire una *Alternative Business Structures*, potendo offrire a prezzi competitivi anche servizi legali, diversificando così la propria offerta, esulando dalla consueta vendita di beni³¹.

Ai sensi di questa legge, infatti, le aziende (prevalentemente quelle di grandi dimensioni) possono operare come ABS, avendo a che fare dunque con strutture che possono offrire servizi legali insieme ad aziende come supermercati, banche e negozi³²: ciò significa che gli avvocati possono cercare investimenti esterni in nuovi modi, e le preoccupazioni sorte con l'emanazione di questa legge sono proprio relative al fatto che in questo modo le ABS rappresentino concretamente una minaccia per l'integrità della professione forense e che i piccoli studi legali tradizionali possano soffrire non essendo in grado di competere con i grandi marchi investitori in tali strutture. Altri invece, hanno espresso invece opinioni positive riguardo tale introduzione, considerando che una struttura di lavoro come le ABS, grazie all'opportunità di investimenti esterni, potrà fornire maggiore flessibilità, innovazione e rinnovamento per tutti³³.

Esistono poi migliaia di *Alternative Legal Service Providers*, c.d. ALSP, le quali sfruttano le applicazioni mobili per fornire servizi legali a consumatori e piccole imprese, attraverso una modalità di fornitura efficiente e veloce, i cui servizi vengono erogati attraverso prestazioni digitali ed affrontano processi di automazione e abbattimento dei costi. Il ventaglio di offerte è vario: c'è chi offre servizi legati alla privacy (offrendo ad esempio servizi di GDPR compliance), chi si occupa di diritto d'autore, ma ci sono anche dei veri e propri *marketplace* che offrono consulenza specifica su questioni che coinvolgono l'ambito legale nell'ecosistema digitale. L'idea centrale è quella di un prodotto legale "fai da te" in cui tutti sono abilitati ad ottenere delle risposte con l'ausilio della tecnologia³⁴.

Queste strutture si diversificano dagli studi legali tradizionali per varie ragioni, in particolare, quando gli ALSP vengono incaricati di svolgere un lavoro, si limitano ad aiutare l'eventuale consulente legale dell'azienda che chiede il servizio, il quale rimane ancora il responsabile del processo decisionale. Le offerte tipiche che vengono offerte dalle strutture ALSP possono includere compiti legati sia all'ambito legale, ma anche

³¹ Dell'Atti Gabriele, "Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione", LaPrevidenzaForense, settembre-dicembre 2021.

³² Per approfondire si rimanda al sito: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents>.

³³ Come riportato da: <https://www.bbc.com/news/uk-17538006>.

³⁴ Come riportato da: <https://www.oliverpartners.it>.

legati all'ambito finanziario, tra cui: la revisione di documenti aziendali, la gestione/redazione dei contratti, lo svolgimento dell'attività di *Due diligence*³⁵, l'effettuazione di attività di ricerca legale, ed infine, attività di supporto per contenzioso e indagini.

Mentre gli studi legali operano in una gerarchia fissa, con titoli di lavoro che essenzialmente dettano che tipo di lavoro gestiranno gli individui, e quanto pagherai per quel lavoro, le strutture ALSP non hanno questa struttura rigida, ma bensì possono allocare il lavoro in base a chi ha la migliore miscela di esperienza e interesse per quel determinato servizio o area in cui è stato richiesto il servizio, il che si traduce in risultati di qualità superiore. Questa flessibilità offre poi una migliore collaborazione tra professionisti, poiché questi, possono collaborare liberamente insieme per risolvere eventuali problemi che possono emergere durante lo svolgimento del proprio incarico, senza doversi preoccupare di un eventuale aumento dei costi finali dell'incarico, essendo tutti dipendenti della stessa azienda/struttura.

Allo scopo di evitare che le influenze esterne influenzino il giudizio professionale degli avvocati, nella maggior parte degli Stati, le regole di condotta professionale per la professione legale (c.d. codici deontologici forensi) vietano agli studi legali di essere di proprietà di non avvocati: da questo punto di vista, come visto per le strutture ABS, anche per le strutture ALSP cade tale divieto, potendo essere di proprietà da parte di chiunque, questo modello di proprietà flessibile concede a queste strutture un terreno molto competitivo potendo riscattare del capitale esterno per investire in nuove tecnologie o figure professionali. Dunque, è molto più facile e veloce per le strutture ALSP poter adottare strumenti e processi digitali innovativi che aggiungano un maggior valore aziendale per i clienti³⁶, ed infatti queste realtà sono particolarmente vantaggiose per i

³⁵ L'espressione inglese *due diligence* oggi identifica il processo investigativo che viene attuato per analizzare il valore e le condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano all'orizzonte acquisizioni, fusioni o investimenti. In termini più strettamente finanziari, invece, *due diligence* indica quell'insieme di attività svolte dall'investitore, necessarie per giungere ad una valutazione dell'azienda che comprenda anche i rischi di un eventuale fallimento dell'operazione e delle sue potenzialità.

Essa consiste nell'analisi di tutte le informazioni relative all'impresa oggetto di studio, con particolare riferimento alla struttura societaria ed organizzativa, all'attività da essa svolta, al mercato, ai fattori critici, alle strategie commerciali, alle procedure gestionali e amministrative, ai dati economici e finanziari nonché agli aspetti fiscali e legali. La finalità della *due diligence*, quindi, è quella di accertare, attraverso un'approfondita raccolta di informazioni, se sussistano o meno le condizioni di fattibilità di una determinata operazione, costruendo al contempo una solida base per la negoziazione delle condizioni contrattuali dell'operazione medesima. Santini Matteo, "*Due diligence: uno strumento imprescindibile nella valutazione delle aziende*", *DirittoConsenso*, 25 giugno 2009.

³⁶ Cornelius Grossmann, "*Perché i fornitori di servizi legali alternativi sono in aumento*", in ey.com/it_it/tax/why-alternative-legal-service-providers-are-on-the-rise, 19 marzo 2020.

dipartimenti legali delle aziende che non hanno ancora il budget per determinati software di gestione legale.

Tutto ciò si traduce in una maggiore specializzazione rispetto ai singoli studi legali, portando ad un lavoro di alta qualità da parte di dipendenti impegnati allo svolgimento dei servizi di supporto legale ai clienti, ciò differisce dai tradizionali studi legali, dove i servizi di supporto legali sono solo una parte del completamento di una questione, specialmente con riferimento a tutte quelle materie caratterizzate da complessità e innovatività. I flussi di lavoro standardizzati creano infatti un maggiore controllo di qualità, oltre all'uso dell'automazione e dell'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro. Questo *modus operandi* innovativo si traduce in processi maggiormente organizzati, portando a loro volta in un risultato lavorativo di qualità e quantità superiore³⁷.

Infine, possiamo constatare che un affidamento, anche solo parziale, da parte delle aziende, delle proprie questioni legali, finanziarie e burocratiche, consente di garantire più tempo per i propri giuristi d'impresa, cosicché questi possano concentrarsi sulle priorità strategiche o banalmente prevenendo possibili burnout e turnover da parte dei dipendenti di una società, soprattutto in momento storico come questo in cui il tema della "sanità mentale" è molto sentito.

3. La strategia del metodo. Conclusioni

Qualora si riesca ad affrontare la sfida imposta dalle tecnologie esponenziali, l'avvocatura potrebbe essere l'unica professione legale capace di innovarsi conservando le tradizionali funzioni di consulenza, assistenza e decisione sui casi controversi, a differenza di altre figure che rischiano invece di ridurre le proprie funzioni a causa dell'impatto dirompente del tecnodiritto. L'avvocato ibrido, chiamato ad esercitare la professione legale conoscendo in maniera metadisciplinare i problemi giuridici e i criteri logici delle tecnologie che utilizza, è una figura che sta sorgendo da un contraddittorio accostamento di metodologie differenti, che mescolano l'intelligenza dialettica dell'avvocato classico e il pensiero computazionale del sistema cibernetico, tanto da far apparire l'avvocato come un "retore digitale".

Proprio la retorica, chiamata anche lei a confrontarsi con l'era digitale, si configura come "retorica digitale", connettendo tecnologia e umanesimo, presentando l'esigenza di

³⁷ Wenzel Nathan, in *simplelegal.com*, 20 luglio 2020.

riunire nella pratica sociale del diritto la teoria e il metodo, la ricerca scientifica e l'abilità intellettuale, la cultura e la tecnica³⁸.

L'azione ragionata dell'avvocato ibrido nel tecnodiritto è una competenza retorica e topica, ed è in questo contesto di mutamento del diritto e della professione legale che emerge quella che è la necessità per l'avvocato del futuro di possedere e saper maneggiare la "strategia del metodo (informatico)", dove la topica digitale si manifesta nella professione forense contemporanea nella sua classica triplice funzione: ricercare, ordinare, ed infine, comunicare³⁹.

Proprio in relazione alla fase della comunicazione ci si soffermerà nei prossimi capitoli, rimanendo questa un elemento importante anche per l'oratore digitale, facendo emergere, tra le varie metodologie prospettabili, quella che è la metodologia del Legal Design: un'innovativa forma di comunicazione che si propone di rendere tutto ciò che riguarda il mondo del diritto più comprensibile e attrattivo nei confronti dei destinatari, inserendosi nell'ambito delle tecnologie *LegalTech*, cioè di quelle innovazioni che cercano di rendere il lavoro dei giuristi più veloce e produttivo.

Nel campo dei servizi legali, fenomeni come la globalizzazione e l'internazionalizzazione, specialmente con riferimento all'ambito della comunicazione e del linguaggio, impongono a tutti gli operatori in ambito giuridico di cambiare la propria mentalità per restare al passo con il progresso portato da questi fenomeni, sviluppando nuove competenze e contaminando il proprio sapere con quello di altre professioni, in particolare, ai fini del nostro oggetto di indagine, perché non ipotizzare una contaminazione con il sapere tipico di chi opera nel campo del design, creando la figura dell'avvocato designer⁴⁰.

³⁸ Moro P., Sarra C., *"Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica"*, Milano, Franco Angeli, 2017.

³⁹ Moro Paolo, *"L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo"*, Pordenone, Libreria al segno editrice, 2018.

⁴⁰ De Muro B., Imperiale M., *"Legal Design: come il design può semplificare il diritto"*, Milano, Giuffrè, 2021.

CAPITOLO II

LA METODOLOGIA DEL LEGAL DESIGN

1. Premessa

Il tema della semplificazione nel campo del diritto è più che mai attuale, non solo a livello di rapporti privati, ma anche per quanto concerne il campo del diritto pubblico, dove ormai da molto tempo le stesse istituzioni sovra-nazionali e successivamente quelle nazionali, hanno mostrato interesse a tale esigenza, il più delle volte senza giungere al risultato sperato.

Nel concretizzare tale presa di coscienza, l'operazione da fare (sia per i giuristi, che per le pubbliche amministrazioni) è quella di cambiare prospettiva di produzione giuridica, abbandonando quella dell'esperto che per mestiere legge e redige testi giuridici ed è di regola in grado di comprendere anche quelli più complessi, per abbracciare la prospettiva dell'utente-destinatario privo di competenze legali⁴¹.

In Italia, a livello istituzionale, come viene riportato dall'Agenda per la semplificazione per la ripresa 2020-2026⁴², approvata in Conferenza Unificata l'11 maggio 2022, la parola d'ordine è "Semplificazione"⁴³: *"Semplificare per crescere e liberare risorse per lo sviluppo del paese; Semplificare per dare certezza ai diritti dei cittadini; Semplificare per un'amministrazione che funzioni meglio e costi meno"*⁴⁴.

Nel corso del 2021, in attuazione delle prime azioni previste dall'Agenda, è stato adottato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, tra l'altro, prevede importanti interventi in materia di semplificazione e digitalizzazione amministrativa, riprendendo e ampliando quelli già contemplati dall'Agenda.

Dal punto di vista del metodo e dei contenuti, le attività attuative dell'Agenda sono improntate alla massima valorizzazione del lavoro di concertazione e coordinamento tra

⁴¹ De Muro B., Imperiale M., *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁴² L'agenda 2020-2026 è consultabile al sito: <https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files>.

⁴³ Stando a quanto riportato sulla pagina istituzionale del Ministero per la Pubblica Funzione: la semplificazione si fonda su una logica di risultato, la cui realizzazione passa attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese; focalizzandosi sull'emergenza e sui programmi di rilancio dell'economia e dell'occupazione, prevedendo interventi mirati (condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali) a far ripartire il Paese, grazie ad una pubblica amministrazione più semplice, veloce e vicina ai cittadini.

⁴⁴ Come riportato nel sito: <https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione>.

i diversi livelli istituzionali: adottare concetti come il “semplificare ascoltando”; utilizzare strumenti conoscitivi dei problemi (o come si vedrà di “empatizzazione”) come la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, in tutte le fasi della politica di semplificazione è essenziale per raccogliere nuove proposte e per migliorare le attività in corso, oltre che per monitorare i risultati raggiunti.

Richiami, espliciti o impliciti, all’esigenza di semplificazione che ormai sono pure “volute” dalla stessa legge, in quanto è lo stesso legislatore a richiedere semplicità, chiarezza e comprensibilità dei contenuti giuridici.

A livello europeo, pensiamo ad esempio al Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018 (c.d. GDPR), il quale esplicitamente all’art. 7 co.2, relativamente alle “*Condizioni per il consenso al trattamento dei dati personali*” afferma che: “*Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro*”.

Ma pensiamo anche, a livello nazionale, al d.lgs. n. 205 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), in cui all’art.35 co.1, in relazione alla forma e all’interpretazione dei contratti che vengono proposti al consumatore, viene prescritto che “*Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile*”.

Ma tale esigenza di semplificazione emerge pure da molti studi neurologici, psicologici e sociologici, i quali hanno messo in evidenza il crescente disagio degli utenti-destinatari nella fruizione di contenuti e documenti legali.

In questa senso allora, si può provare a dar nota, trattando e delineando più nello specifico quello che può essere un ottimo strumento (ancora in evoluzione) di semplificazione in campo giuridico, ovvero il *Legal Design*, ponendosi questo, allo stesso tempo in una logica innovativa della comunicazione forense, perseguendo lo scopo di rendere la legislazione maggiormente comprensibile e attrattiva nei confronti dei suoi destinatari⁴⁵.

2. Le sue origini

Il legal design inteso come uso intenzionale di metodi e strumenti di progettazione per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi legali, nasce in ambito accademico e si

⁴⁵ P. Moro, C. Sarra, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, Franco Angeli, 2017.

sviluppa in particolare nell'ultimo decennio, quale esito di ricerche e di riflessioni sulla funzione del diritto all'interno di quella che è la società contemporanea, colpita da un sempre maggior sovraccarico giuridico che viene gestito con le tradizionali e ormai inadeguate modalità di comunicazione del diritto.

I primi studi sul tema possono attribuirsi alla Dr. Colette R. Brunschwig⁴⁶, la quale già negli anni Novanta, iniziò una ricerca di dottorato presso l'Università di Zurigo sulla “*Visualizzazione delle norme giuridiche*”, esplorando come fosse possibile visualizzare le norme giuridiche moderne, poiché il diritto oggi, si manifesta non solo come fenomeno visivo ma anche come fenomeno audiovisivo⁴⁷.

Successivamente, grazie all'ascesa dei concetti di *design thinking*⁴⁸ e di *user experience design* (UXD)⁴⁹, è emerso, negli Stati Uniti, l'interesse ad applicarli all'interno del campo legale, dove nel 2013, presso l'Università di Stanford, la ricercatrice Margaret Hagan ha condotto un esperimento alla d. School⁵⁰ riunendo ingegneri, designer e avvocati in un unico luogo, allo scopo di esplorare la possibilità di applicare questa “nuova” metodologia al mondo del diritto.

Dal 2013 ad oggi, il lavoro dello Stanford Legal Design Lab⁵¹ è ispirato dalla necessità di “umanizzare” l'esperienza del sistema giudiziario e di sfruttare le nuove tecnologie per raggiungere questo obiettivo.

⁴⁶ Si rimanda: <https://www.ius.uzh.ch/en/research/units/zrf/afr/brunschwig.html>.

⁴⁷ Specialmente con riferimento al tema della disabilità, nel 2013 dagli incontri ad alto livello della 68° sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, intitolata “*The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond*”; la cui sessione si è concentrata sul tema della disabilità e sviluppo (si veda <http://www.un.org/en/ga/68/meetings/disability/>). Questa sessione sottolinea che le parti di un contratto, o una di esse, potrebbero essere ipovedenti. Per questo motivo, tali parti indebolite, potrebbero non beneficiare delle sole visualizzazioni legali tipiche del metodo di legal design, essendo progettate esclusivamente per l'occhio, ma hanno bisogno di soluzioni audiovisive.

⁴⁸ La cui spiegazione si rimanda al paragrafo 2.2 di questo capitolo.

⁴⁹ La norma ISO 9241-210:2010 definisce la *user experience* (esperienza utente o UX) come “l'insieme di percezioni e delle reazioni della persona derivanti dall'uso e/o dall'aspettativa d'uso di un prodotto, sistema o servizio”; mentre, l'User experience design (UXD, in italiano: progettazione dell'esperienza utente), è il processo volto ad aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l'usabilità, la facilità d'uso e il piacere fornito nell'interazione tra il cliente e il prodotto. Per quanto riguarda il tema in Italia, si rimanda al sito: docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versions-corrente/doc/esperienza-utente.html.

⁵⁰ La d. School è una scuola che utilizza metodi provenienti dal campo del design per creare esperienze di apprendimento che aiutino le persone a sbloccare il loro potenziale creativo e ad applicarlo a tutti i tipi di problemi spesso disordinati e complessi, i quali devono essere affrontati con un pensiero creativo. Si rimanda al sito: <https://dschool.stanford.edu/about#what>.

⁵¹ Stanford Legal Design Lab è “un team interdisciplinare presso la Stanford Law School e la d. School, che lavora all'intersezione tra design incentrato sull'uomo, la tecnologia e il diritto, per costruire una nuova generazione di prodotti e servizi legali”, come riportato da: <https://www.legaltechdesign.com/>.

Geograficamente, il Legal Design si è poi sviluppato, specialmente grazie agli insegnamenti e all'approccio della *Proactive law*, in Finlandia, patria europea di questa innovativa metodologia e luogo operativo di Helena Haapio⁵² e dell'italiana Stefania Passera⁵³, dove negli ultimi anni il Legal Design è diventato popolare anche grazie ai vari Legal Design Summit⁵⁴ che si tengono periodicamente ad Helsinki, riuscendo a riunire nello stesso luogo molti pionieri del settore e professionisti legali interessati al tema della creatività e all'innovazione in campo legale.

Per quanto riguarda il contesto puramente accademico, esponenti delle Università maggiormente attive nel settore hanno dato vita alla Legal Design Alliance (LEDA), tra cui vi rientra anche il "Centro Interdisciplinare di ricerche in storia del diritto, filosofia, sociologia del diritto e informatica" (CIRSFID⁵⁵) rappresentante l'ateneo di Bologna, cui si deve la redazione del primo Manifesto del Legal Design⁵⁶.

Grazie allo svolgimento, in maniera progressiva, di ricerche accademiche e studi empirici sul tema, il potenziale del Legal Design è notevolmente aumentato, non solo per ridisegnare le informazioni legali o contrattuali, ma anche per sostenere la trasformazione digitale e l'adozione tecnologica nel settore legale (c.d. *legal tech*).

Sebbene il contesto in cui opera tale metodologia possa definirsi contemporaneo, le istanze a cui mira e le soluzioni che propone non possono dirsi nuove, ma possono ritrovarsi già nel lontano passato, dove si avvertiva la necessità di avere un diritto più chiaro possibile e accessibile a tutti.

Modalità operative del Legal Design e necessità di semplificazione del diritto espresse già da molte correnti di pensiero e da molti autori dei secoli scorsi: pensiamo ad esempio alla corrente dell'Umanesimo giuridico⁵⁷ del XV e XVI secolo, i cui giuristi riportano alla luce gli antichi testi classici e i giuridici del periodo romano ma, a differenza del lavoro svolto dai loro predecessori, hanno l'intento di ritrovare il reale pensiero della giurisprudenza classica, sviscerata dalle interpretazioni operate nel Medioevo, essendovi

⁵² La cui scheda è consultabile ai seguenti siti: <https://www.uwasa.fi/en/person/1041511>; oppure https://www.lexpert.com/our_team/.

⁵³ Per il suo portfolio, pubblicazioni e blog, si rimanda al sito: <https://stefaniapassera.com/about/>.

⁵⁴ Si rimanda al seguente sito: <https://legaldesignsummit.com>.

⁵⁵ Il Cirsfid è un centro di ricerca in cui confluiscono competenze di docenti e ricercatori di filosofia, storia, sociologia, informatica, ingegneria, scienze giuridiche e scienze medico-chirurgiche dell'Ateneo bolognese. Al suo interno, interessata al legal design, vi è Monica Palmirani. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito: <https://site.unibo.it/cirsfid/it>.

⁵⁶ Per "Manifesto" si intendono i valori fondamentali del Legal Design, si veda: <https://www.legaldesignalliance.org/#purposes>.

⁵⁷ Come riportato da Dizionari Simone: l'Umanesimo è un fenomeno culturale che si sviluppò a partire dall'Italia tra il XV ed il XVI secolo, il cui elemento centrale è costituito dall'esaltazione dell'uomo e la rinnovata fiducia nelle sue capacità. La riscoperta delle opere classiche greche e latine rappresenta uno dei capisaldi di questo movimento in ambito letterario.

un forte disappunto verso le precedenti interpretazioni effettuate ai testi giustiniani da parte dei Commentatori e dunque, al lavoro svolto dai Glossatori.

Tutto ciò perché una caratteristica dei giuristi dell'umanesimo fu la convinzione che, per poter accedere allo studio del diritto, occorresse essere preparati non solo ed esclusivamente in materie giuridiche, ma anche in altre discipline come la storia e la filologia, per non incorrere negli errori e nelle “incolte” affermazioni che essi attribuivano ai glossatori e ai commentatori⁵⁸. Ecco che, nella medesima visione umano-centrica e dall'idea della necessaria “multidisciplinarietà” dei giuristi umanisti, possiamo forse parlare in relazione allo strumento del Legal Design come un “nuovo umanesimo giuridico”, in cui tutti gli operatori del diritto che fanno utilizzo di questo metodo, “*mirano ad umanizzare la legge, abbracciando anche intuizioni da discipline non legali, assomigliando agli umanisti giuridici; l'uso di strumenti e metodi digitali li rende umanisti giuridici digitali*”⁵⁹.

Ma pensiamo anche, con le dovute cautele, alla corrente dell'Illuminismo, i cui appartenenti si facevano anch'essi portatori dell'esigenza di una formulazione di norme chiare, precise e dotate di un significato univoco, tale da non lasciare spazio ad alcuna interpretazione. Uno degli illuministi più importanti quale Montesquieu, nella sua opera “*Lo spirito delle leggi*”, tenendo presente che di fronte a sé aveva il regime monarchico della Francia di metà '700 fondato su logiche di arbitrio e violenza, guarda al sistema penale come lo specchio del rapporto fra Stato – Individuo, e fissa nella difesa contro l'arbitrio il modello essenziale sul quale fondare un mondo nuovo: ogni forma di potere può trasformarsi in arbitrio e vessazione, privando l'individuo di ogni tranquillità, ponendolo in condizione di sudditanza senza difesa. Di qui il ruolo essenziale della legge quale presidio di certezza e di affidamento, il cui stile “*deve essere semplice: l'espressione diretta si comprende meglio dell'espressione riflessa. (...). Quando lo stile delle leggi è gonfio, non le si considera che come un'opera di ostentazione. (...). Le leggi non devono essere sottili; sono fatte per individui di mediocre intelligenza; non sono espressione dell'arte della logica, ma del buon senso di un padre di famiglia*”⁶⁰.

Tale esigenza venne posta in evidenza, nella storia del pensiero giuridico e filosofico, anche da Cesare Beccaria che, nel suo “*Dei delitti e delle pene*”, al capitolo V, relativo all'oscurità delle leggi, sosteneva che “*Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione,*

⁵⁸ S. Vaggelli, *Umanesimo giuridico. l'inizio di un lento processo di cambiamento*, Salvis Juribus – Rivista di informatica giuridica, Roma, 14 gennaio 2023.

⁵⁹ Come riportato da: <https://community.beck.de/gruppen/forum/visual-law-in-practice-visual-legal-design-workshop-at-stanford-university#III.3>.

⁶⁰ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, libro XXIX, capo XVI, Principi da osservare nel comporre le leggi, 1748.

e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico (...). Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni”.

Riflessioni dell'Illuminismo che sono poi confluite all'interno del Codice Napoleonico⁶¹ (1804), innovativo non solo nei contenuti e nello scopo di sistematizzazione del diritto, ma innovativo pure nello stile e nella struttura: fu infatti scritto con un linguaggio e un vocabolario chiaro e semplice, i cui articoli furono pure ordinati con una numerazione continua, facilitandone così la sua consultazione.

Sempre con riguardo alle soluzioni proposte dal Legal Design, pure l'utilizzo combinato di elementi testuali e visuali all'interno di documenti legali non si possono dire nuove: già in passato possono ritrovarsi alcuni manoscritti giuridici in cui avveniva l'espressione di contenuti legali con modalità figurative.

Quanto al diritto medioevale possiamo menzionare la presenza dei c.d. manoscritti miniati o codici picturati, in cui il testo è completato dall'aggiunta di decorazioni, come ad esempio dei capolettera, dei bordi e l'inserimento di figure o illustrazioni.

Tradizionalmente si pensa che per ogni manoscritto a lavorare fosse un solo soggetto, ma in realtà, per la sua realizzazione, il codice aveva bisogno di più figure preposte a diverse lavorazioni come ad esempio: i calligrafi e i copisti (coloro che si dedicavano alla trascrizione dei testi), i correttori (che si occupavano di confrontare il testo copiato con l'originale in modo da evidenziare eventuali errori o dimenticanze), i rubricatori (coloro che realizzavano primariamente titoli e capolettera), ed infine, apportavano il loro lavoro sul codice gli illustratori, che realizzavano le immagini⁶² necessarie a completare e a chiarire il testo.

In relazione a questo modus operandi da parte degli amanuensi, ma pure successivamente con l'introduzione del mezzo stampa, si può notare una certa

⁶¹ Il codice napoleonico si ispira al diritto consuetudinario della tradizione franco-germanica, caratteristico del nord della Francia, ma prende, come ulteriore modello di riferimento, il diritto romano (Corpus iuris civilis) così come interpretato dai giuristi medievali (glossatori e commentatori) della parte meridionale del paese. In questo senso i primi giuristi positivistici dell'epoca ritennero la codificazione il trionfo della ragione giuridica di stampo illuminista, in grado di trasfondere il diritto naturale e consuetudinario nei codici, plasmando i principi, fumosi e generici, del diritto precedente.

⁶² Un primo disegno preparatorio veniva prodotto per poi essere trasferito sulla pergamena. Per ulteriori approfondimenti si veda il sito: <https://patrimonidarte.com/i-codici-miniati-tra-lumano-e-il-divino/>.

assimilazione con il metodo operativo del Legal Design, il c.d. processo di *design thinking* a cui rimandiamo nei capitoli successivi.

Si deve poi menzionare il *Sachsenspiegel*⁶³, la più antica e importante raccolta medioevale di leggi germaniche, in cui ogni articolo dei due libri di cui è composto (il *Landrecht* e il *Lehnrecht*) è accostato da un'illustrazione: il collegamento tra testo scritto e immagine è palesato dal disegnatore mediante l'inserimento all'interno dell'illustrazione dall'iniziale delle prima parola della clausola scritta⁶⁴.

In relazione alle possibili funzioni svolte da tali rappresentazioni visuali, stando al disaccordo in letteratura, questa può sostenersi su due fronti: da un lato si pensa che questi manoscritti illustrati fossero realizzati per chi non sapesse leggere; dall'altro lato si pensa che fossero un semplice aiuto visivo e interpretativo o che avessero comunque la funzione di glossa visuale nel passaggio dall'oralità alla scrittura.

Manoscritti pitturati, anticipatori del moderno legal design, possono ritrovarsi pure con riferimento al diritto canonico, esempio ne è il *Decretum Gratiani*, un codice miniato che fu applicato dai Tribunali ecclesiastici e per l'insegnamento, in cui viene riprodotta l'opera del giurista e canonista Graziano di sistematizzazione dei canoni della Chiesa, contrastanti tra di loro: in questo volume sono contenute le più antiche mappe mentali a struttura piramidale e radiale, probabilmente realizzate dagli studenti dell'Università di Bologna per chiarire i passaggi più oscuri del testo. Il codice contiene poi dei piccoli espedienti figurativi per attirare l'attenzione del lettore su alcune parti del testo, come la rappresentazione di una manica o la testa di una persona che grida.

In conclusione, possiamo affermare che il Legal Design, quanto alle sue aspirazioni e all'accostamento tra la scrittura e le immagini, non può dirsi sicuramente nuovo. Motivo per il quale, ad oggi, grazie all'avvenire della scienza del design e al relativo metodo operativo di *design thinking*, e grazie alla continua innovazione in campo tecnologico, possiamo considerarlo come uno strumento di semplificazione, volto ad un pieno accesso alla legge per tutti, nessuno escluso.

⁶³ Come riportato dall'Enciclopedia Treccani: è la più antica e importante raccolta medioevale di leggi, compilata dal cavaliere sassone Eike von Repkow, probabilmente tra il 1220 e il 1235. La raccolta, che contiene il diritto consuetudinario sassone, è divisa in due parti, l'una dedicata al diritto generale e l'altra al diritto feudale. Sebbene redatto d'iniziativa privata, il *Sachsenspiegel* godette indiscussa autorità e servì di base a molte compilazioni posteriori quali il *Deutschenspiegel* e la raccolta di Görlitz. La sua autorità fu riconosciuta non solo in vaste parti della Germania, ma si estese anche a regioni della Polonia e della Russia. Nel sec. XIV il giudice J. von Buch pubblicò un'ampia glossa al *Sachsenspiegel* e vi aggiunse anche un'esposizione del diritto processuale sassone, il *Richtsteig des Landrecht*; Il *Sachsenspiegel* di cui si conservano numerosi manoscritti, taluni anche illustrati, era ancora in tempi recenti, e cioè fino all'entrata in vigore del codice civile germanico, fonte sussidiaria di diritto di diverse regioni della Germania (https://www.treccani.it/enciclopedia/sachsenspiegel_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

⁶⁴ Per la visione delle immagini contenute nel manoscritto si rimanda al sito: <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg164>.

3. Definizione di Legal Design

La scelta di accostare i termini “*legal*” e “*design*” evidenzia i due campi di riferimento della disciplina: da un lato abbiamo il campo “*legal*”, in quanto oggetto di progettazione è un prodotto con contenuto giuridico e perché all’interno dell’equipe artefice del prodotto/servizio giuridico è presente anche la figura del giurista; dall’altro lato vi è il campo “*design*”, in quanto il processo di progettazione tipico di questa disciplina è in grado di individuare e sperimentare soluzioni per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei destinatari.

Per quanto riguarda quella che è la definizione di Legal Design, considerando che abbiamo a che fare con un fenomeno relativamente recente, troviamo difficoltà ad offrirne una definizione espressa unanimemente, poiché nemmeno tra i vari esperti ed esponenti del settore ne esiste una condivisa da tutti. Provando però ad indagare su quella che può essere la definizione di Legal Design, possiamo menzionarne alcune che sono state proposte nel tempo.

Menzione d’obbligo merita la definizione prospettata dalla pioniera dell’intero movimento, Margaret Hagan, la quale considera il Legal Design come “*l’applicazione del design antropocentrico al mondo del diritto, per rendere i sistemi legali e i servizi più umani, usabili e soddisfacenti*”⁶⁵, oppure come “*una maniera di valutare e fornire servizi legali, con un focus su come possano essere utili e coinvolgenti*”.

Merita nota, in quanto riassume una possibile definizione di Legal Design da parte dei maggiori esperti in materia sparsi nel mondo⁶⁶, quella che viene fornita dalla Legal Design Alliance (LEDA)⁶⁷, la quale considera il Legal Design come “*un metodo interdisciplinare che dà la priorità al punto di vista degli utenti della legge, incentrato sull’uomo al mondo del diritto per consentire risultati e prevenire che le cause dei problemi si sviluppino in conflitti e controversie, rendendo i prodotti, i servizi e i sistemi legali più semplici, coinvolgenti e user-friendly*”.

Barbara de Muro e Marco Imperiale (LCA studio), autori del primo libro italiano in tema Legal Design, considerano tale metodologia come “*una disciplina frutto della*

⁶⁵ Tradotto da: Margaret Hagan, *Law by design*, cap.1: Legal Design; Per la sua consultazione si rimanda al seguente sito: <https://lawbydesign.co/legal-design/>.

⁶⁶ Come: Rossana Ducato, ricercatrice post-dottorato presso UCLouvain; Helena Haapio, professoressa all’Università di Vaasa; la già citata Margaret Hagan; Monica Palmirani, professoressa all’Università di Bologna; Stefania Passera, Information Designer e Contract Visualizer; Arianna Rossi, dottoranda in Giurisprudenza, Scienza e Tecnologia, presso l’Università del Lussemburgo; ecc.

⁶⁷ LeDA è una rete di avvocati, designer, tecnologi, accademici e altri professionisti di tutto il mondo, che si impegnano a rendere il sistema legale maggiormente incentrato sull’uomo ed efficace, attraverso l’uso del design. Si rimanda al sito: <https://www.legaldesignalliance.org/#purposes>.

*combinazione di più saperi, che consente, grazie all'uso di determinati strumenti e tecniche, di progettare prodotti di contenuto giuridico perché siano al contempo, precisi sotto il profilo tecnico-giuridico e comprensibili, efficaci e immediatamente fruibili sotto il profilo comunicativo*⁶⁸.

Al di là di quelle che possono essere le molteplici definizioni e differenziazioni che vengono date dai vari esperti e professionisti alla disciplina, si può riscontrare quantomeno un'unanimità sull'attribuire una centralità alla figura del destinatario del prodotto giuridico e sulla necessità di abbandonare un approccio esclusivamente intradisciplinare del diritto, per trovare soluzioni a problemi legali o concernenti il mondo del diritto attraverso l'uso di saperi diversi e arti diverse.

4. Inquadramento del Legal Design

È bene dar nota di alcune precisazioni che ci aiutano a chiarire quelli che sono i rapporti che intercorrono tra il Legal Design e altre discipline alle quali viene spesso sovrapposto o confuso.

Nonostante il fatto che il Legal Design utilizzi come metodo operativo tipico quello del *design thinking*, possiamo affermare che il Legal Design non si identifica totalmente con quello che è il mero *visual design*⁶⁹, in quanto non consiste in un esclusivo lavoro di *make-up* per sistemare graficamente e concettualmente (attraverso l'uso di icone, mappe mentali, immagini, ecc.) documenti di contenuto giuridico.

C'è molto di visuale nel Legal Design, ma l'aspetto grafico paradossalmente arriva per ultimo: il Legal Design, è vero che opera sostanzialmente sulla forma del documento giuridico e usufruisce di quelle che sono le tecniche del *visual design*, ma assegna comunque rilevanza prioritaria al contenuto di questo, tant'è vero che se la parola scritta è di per sé chiara e sufficiente ad esprimere un concetto questa verrà mantenuta, mentre l'utilizzo di elementi visuali all'interno di un determinato documento giuridico emergerà solo dove si dimostri che questi esprimano una maggiore capacità comprensiva del contenuto per il suo destinatario.

⁶⁸ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁶⁹ Il *Visual Design* è quella branca del disegno industriale che si occupa della progettazione di prodotti grafici e multimediali; scopo del visual design è la comunicazione attraverso l'immagine, funzionale alla divulgazione di un messaggio o di un'informazione. L'attività consiste nella realizzazione di immagini, o grafiche, in grado di esprimere un'idea o un concetto. In altre parole, contenuti finalizzati a veicolare messaggi che contribuiscono al successo delle strategie di comunicazione aziendale. Come riportato da: <https://www.unicusano.it/blog/didattica/master/cosa-fa-il-visual-designer/>.

Decisioni accurate come la scelta del carattere tipografico e dell'accostamento di colori all'interno di un documento legale, sono elementi che hanno sicuramente una loro importanza all'interno del metodo del Legal Design, ma il solo utilizzo di queste tecniche non consentono di trasformare un tradizionale documento giuridico in un prodotto innovativo sotto il profilo concettuale e comunicativo. Il rapporto tra il Legal Design e il *Visual Design*, seppur parziale, rimane comunque funzionale, indispensabile al fine di trovare equilibrio tra contenuto e forma, non può esserci infatti contenuto nitido se trasmesso in maniera oscura⁷⁰.

Occorre infine menzionare non una distinzione, ma bensì un'assimilazione tra il legal design rispetto al tema già affrontato nel capitolo primo relativo alla *legal technology* (*c.d. legal tech*), in quanto le soluzioni idealizzate inizialmente per un solo documento cartaceo, possono sicuramente diventare successivamente soluzioni digitali, motivo per il quale all'interno dell'equipe multidisciplinare di legal design rientrano, o dovrebbero rientrare, anche partecipanti con competenze informatiche.

In questo senso il Legal Design è un processo di architettura informativa, di costruzione (o destrutturazione) dell'informazione giuridica al fine di rendere questa informazione facilmente fruibile e quindi maggiormente dominabile, gestibile, suscettibile di applicazioni che originariamente le erano estranee (si pensi appunto a quelle digitali).

5. Il metodo del legal design: *multidisciplinarietà e (legal) design thinking*

Il metodo per progettare il diritto secondo l'ottica del Legal Design è quello del *design thinking*: ovverosia il “pensare come un designer” da parte di un qualsivoglia operatore giuridico chiamato ad utilizzare tale strumento di semplificazione.

Il *design thinking*⁷¹, uno dei metodi di innovazione di maggior successo della nostra epoca, è impiegato ormai da vari anni in moltissimi settori⁷² con lo scopo di innovare e

⁷⁰ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁷¹ Il *Design Thinking* nasce come metodo per insegnare agli ingegneri ad affrontare con creatività i problemi. A disciplinarlo per la prima volta è stato John E. Arnold, professore di Ingegneria Meccanica alla Stanford University. Nel suo testo “*Creative Engineering*” pubblicato nel 1959 aveva delineato le quattro fasi del Design Thinking. Negli anni a seguire il concetto si è evoluto, arrivando a identificare un approccio human-centered.

⁷² Risulta essere particolarmente utile nel campo delle startup, per la progettazione e il lancio di imprese innovative; nella progettazione di prodotti e servizi: in un mercato saturo d'alternative, i prodotti e i servizi che nascono da un approccio creativo possono fare la differenza; nella formazione: sempre più Università e-Business-School hanno ormai da tempo inserito tale approccio nei loro programmi di studio.

potenziare servizi e prodotti. Con dispiacere, il settore legale finora ha sfruttato solo in piccola parte le possibilità offerte da questa metodologia.

L'obiettivo primario di questo metodo è di sviluppare soluzioni finalizzate ad una necessità reale, analogica o digitale, che pongano al centro del prodotto/servizio giuridico l'utente e l'innovazione.

Questa nuova modalità di pensiero è costruita partendo da un approccio sistemico/progettuale che pone al proprio centro l'utente, un prodotto o una soluzione tecnica. Spesso ci si affida alle conoscenze e alle esperienze precedenti per assumere decisioni e programmare nuove azioni, mentre il Legal Design incoraggia a mettere in discussione le proprie convinzioni e prendere in considerazione soluzioni alternative rispetto a quelle che sarebbero normalmente adottate, prestandosi poi al compimento di analisi stimolanti, oltre che ad esplorare nuovi percorsi e idee.

Per adottare questo nuovo approccio, uno dei cambiamenti chiave per gli operatori del diritto, è quello di abbracciare nuove mentalità, poiché l'utilizzo di questo approccio, come affermato dalla stessa Margaret Hagan "*brings fresh lenses*"⁷³, consente al giurista di avere delle lenti nuove con cui osservare il proprio lavoro, le proprie sfide e risorse.

Uno dei fattori chiave di questa nuova disciplina è la multidisciplinarietà, in quanto all'interno del processo di Legal Design co-operano (solitamente) più figure, riuscendo a riunire e a contaminare in un unico contesto lavorativo più saperi diversi tra di loro⁷⁴, tutti necessari ai fini della progettazione e nella buona riuscita di un innovativo prodotto o servizio a contenuto legale.

È chiaro che in quest'ottica, per il giurista abituato a lavorare in solitudine e calare dall'alto il proprio parere o atto, può sicuramente non essere facile cambiare questa sua mentalità e modo di operare, anche se i vantaggi a cui porterebbe l'utilizzo della metodologia in questione, ne compenserebbe sicuramente lo sforzo.

La centralità della figura del *designer* all'interno di questo iter progettuale è dovuta al fatto che il *designer* è capace di concentrarsi sull'essenziale e conseguentemente di scartare il resto, è capace di concentrarsi sull'interlocutore anziché su sé stesso (c.d. approccio *human-centered*), sa che forma e contenuto sono legati tra di loro in chiave utilitaristica, ed infine cosciente del fatto che prima di arrivare ad un prodotto finale (non per forza perfetto) ci saranno diversi tentativi di progettazione (c.d. prototipi).

I *designer* lavorano dunque a cicli rapidi, che può essere riassunta in una breve sequenza: avere un'idea promettente, costruire concretamente l'idea, ottenere un

⁷³ Margaret Hagan, *Law by Design*, cap.2: Design mindset. Per la consultazione si rimanda al sito: <https://lawbydesign.co/design-mindsets/>.

⁷⁴ Si richiedono sicuramente all'interno di questo gruppo di lavoro: competenze giuridiche, linguistiche, informatiche, di metodologia, di grafica, di scienze cognitive, di psicologia, ecc.

feedback e in conclusione rinnovare o abbandonare la soluzione proposta. Questo è un chiaro metodo operativo in *loop*⁷⁵ piuttosto che in linea retta, com'è invece abituato a lavorare il giurista, il quale tende all'abbattimento delle idee nel modo più rapido possibile, esprimendo una sorta di istinto teso all'affermare che una determinata idea "non funzionerà"⁷⁶.

Andando ad analizzare nel dettaglio il metodo del (*legal*) *design thinking*, questo lo possiamo definire come un approccio che comprende la ricerca e lo studio dell'utente finale (c.d. destinatario), e lo sviluppo di soluzioni orientate a semplificare le complessità. In questo scenario, secondo l'opinione più accreditata⁷⁷, il processo di *design thinking* si sviluppa in cinque fasi il cui esito consisterà in un "prodotto o servizio", nel nostro caso un documento o un atto avente contenuto giuridico (come un contratto, una *policy*, una legge ecc.), ma anche in un servizio giuridico o in un processo.

a) *Empatizzazione - Empathize*

L'empatia con l'utente costituisce in punto di partenza fondamentale per il processo di *design thinking*, la prima fase del processo è infatti volta ad empatizzare con il destinatario ipotetico del prodotto o servizio, a conoscere cioè l'utente, comprenderne i bisogni, i desideri e gli obiettivi.

Si tratta quindi di osservare e coinvolgere le persone (c.d. utenti) per analizzarne le necessità, durante questa fase il (*legal*) designer è chiamato a mettere da parte le proprie convinzioni e raccogliere informazioni reali sull'utente.

Nel fare ciò si deve andare a creare un ipotetico *identikit* del destinatario, che oltre a tener conto dei bisogni, comportamenti e aspirazioni di questo soggetto, deve considerare anche altri elementi come: l'età, la tipologia di lavoro che svolge, il livello d'istruzione, il contesto sociale in cui vive.

Tutti elementi che serviranno da guida per poter definire, e poi progettare, le varie soluzioni al problema, rispondendo così a determinate esigenze, le quali varieranno al variare della tipologia di destinatari che ci si troverà di fronte volta per volta.

Materialmente la raccolta di tutte queste informazioni, di base può essere fatta direttamente dal (*legal*) designer, oppure mediante interviste, sondaggi, *focus group*, ecc.

⁷⁵ Il processo di Design Thinking non è lineare, ma flessibile e fluido, perché a ogni nuova scoperta che una fase comporta, è necessario riprogettare e ridefinire ciò che è stato fatto prima. Come precisato da: <https://talentgarden.org>.

⁷⁶ Margaret Hagan, *Law by design*, cap.3: Design process for Lawyers; Per la sua consultazione si rimanda al seguente sito: <https://lawbydesign.co/design-process/>.

⁷⁷ Seguendo cioè le linee guida che vengono fornite dalla d. School dell'Università di Stanford (si rimanda al sito: <https://dschool.stanford.edu/>); mentre, secondo altre teorie le fasi del design thinking sarebbero sette: *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, *select*, *implement*, *feedback*.

Proprio con riferimento a questa fase di empatizzazione, quanto all'Italia, si deve dar nota che dal 2009 il Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato, e tuttora sta realizzando, diverse consultazioni pubbliche⁷⁸ per supportare determinati interventi di semplificazione in campo amministrativo. Tra le varie consultazioni pubbliche, interessante è il rapporto “*Semplificazione: cosa chiedono cittadini e imprese*”⁷⁹, realizzato nel 2014 dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa, rientrante nel Dipartimento della funzione pubblica, mettendo in evidenza quelle che sono le “*100 procedure più complicate da (dover) semplificare*”.

Queste procedure sono state individuate sul campo, cioè su indicazioni e proposte che nascono dall'esperienza di chi ha a che fare con la pubblica amministrazione quotidianamente; hanno partecipato migliaia di cittadini e imprese, inviando contributi e storie che offrono un'analisi della complicazione burocratica in Italia.

All'esito dell'attività di raccolta svolta dal Dipartimento, il rapporto ha rappresentato una classifica di quelle che sono complicazioni burocratiche maggiormente gravose secondo i cittadini⁸⁰, i cui risultati rappresentano per il Governo una base conoscitiva indispensabile per avviare, in maniera efficiente, una nuova politica di semplificazione, in grado di rispondere alle domande di cittadini e imprese.

b) Definire il problema - Define

La seconda fase del processo di design thinking riguarda la definizione e l'identificazione del problema riportato dall'utente. Dopo aver raccolto le informazioni nella prima fase di empatia, è necessario definire le difficoltà e gli ostacoli che incontrano gli utenti-destinatari, così da circoscrivere il problema che la squadra di *legal designer* è chiamata a risolvere, in quanto il problema che si è chiamati a semplificare deve essere sempre analizzato e risolto mettendosi dalla prospettiva del destinatario-fruitori.

Questo è un compito complesso, poiché ci si devono porre le domande giuste per identificare correttamente il problema da risolvere, senza cadere nell'errore di saltare direttamente alle conclusioni: ogni problema, infatti, può avere una spiegazione più profonda, ed è proprio a questa che si deve arrivare per trovare la soluzione corretta e maggiormente efficace.

⁷⁸ Tra cui “*Facciamo semplice l'Italia; Le 100 procedure più complicate da semplificare; SemplificaPA; Burocrazia: diamoci un taglio!*”, per le quali si rimanda al sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica: <https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/semplificare-ascoltando/le-consultazioni-pubbliche-concluse>.

⁷⁹ Disponibile al sito: <http://www.governo.it/sites/governo.it/files/75416-9372.pdf>.

⁸⁰ In cima alla graduatoria, sia per cittadini che per le imprese, appaiono il fisco e l'edilizia, ma anche l'accesso ai servizi sanitari.

I dati emersi dallo studio dell'utente nella prima fase di empathize consentono di disegnare la c.d. *user journey*⁸¹, individuando così i punti di contatto tra il bisogno dell'utente e ciò che il legal design può offrire “idealmente” come servizio⁸².

Definita questa fase, si comincerà a predisporre e a tener conto di cosa dovrà offrire concretamente la nostra soluzione, e in quale contesto operativo.

c) *Ideare - Ideate*

Dopo aver acquisito una solida conoscenza degli utenti-destinatari e una chiara individuazione dei problemi, si iniziano a progettare le soluzioni.

In questa fase, dove è necessaria una grossa componente di creatività e capacità di ideazione, si va a riunire tutta l'equipe di lavoro al fine di raccogliere il maggior numero possibile di idee. Esistono diversi tipi di tecniche di ideazione che si possono utilizzare, tra cui il *brainstorming*⁸³ e il *mind-mapping*⁸⁴, al cui termine vengono selezionate le idee migliori.

Una volta selezionate le idee “migliori”, si passa alla fase dell'*envisioning del prodotto*: cioè una fase di visualizzazione che permetta calibrare la soluzione scelta al problema; pertanto, si vanno a valutare tutti i possibili scenari “concreti” connessi alle diverse soluzioni che sono state proposte, in modo tale da avere così un impatto il più possibile realistico del prodotto una volta sviluppato.

d) *Prototipare - Prototype*

La quarta fase del processo consiste nella creazione concreta di una serie di soluzioni proposte nelle fasi precedenti alle problematiche sotto forma prototipi, giungendo a quello che sarà l'ipotetico prodotto finale.

L'obiettivo è quello di capire concretamente quale soluzione possa o meno funzionare, permettendo di mettere in evidenza eventuali problemi e difetti dell'eventuale prodotto/servizio, così di migliorare velocemente il prodotto in base ai feedback ricevuti.

⁸¹ Per User Journey si intende la descrizione, in una linea temporale o diagramma di flusso, di come un utente interagisce e si comporta con un problema o soluzione, evidenziando difficoltà e opportunità che ha avuto il soggetto nel percorso. Si cerca di registrare e di anticipare le emozioni, i punti deboli e le motivazioni che spingono un potenziale utente ad agire in un certo modo. Come riportato da: <https://digital-transformation.eighty-twenty.it/user-experience/user-experience/user-journey>.

⁸² B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁸³ Per brainstorming si intende un metodo di ricerca delle idee durante il quale i partecipanti del gruppo contribuiscono con le proprie idee, senza ordine e senza filtri. Queste proposte vengono inizialmente raccolte senza valutazioni e senza censure, per poi essere analizzate e approfondite in un secondo momento.

⁸⁴ Una mappa mentale (*mind map*) è una forma di rappresentazione grafica del pensiero, il cui fine consiste nell'implementare la memoria visiva e quindi la memorizzazione di concetti e informazioni in sede di richiamo.

Durante la fase di prototipazione, le soluzioni progettate possono essere confermate, migliorate, ridisegnate o rifiutate a seconda degli elementi che emergono dalle modifiche al prototipo.

Qui inizia effettivamente la vera e propria, nel suo senso più puro, fase di design (c.d. graphic design): in primo luogo, si deve partire da quella che è la *user experience (UX)*, cioè lo studio di come un utente interagisce con un'interfaccia; in secondo luogo, nel caso di contenuti digitali, si andranno a progettare dei *wireframe*, cioè dei layout di pagina web, definendo come gli elementi sono disposti nello spazio e in quale modo l'utente può interagire con loro⁸⁵.

Nell'ipotesi in cui non dovessero sorgere criticità, si passerà al successivo step di *design dell'interfaccia*, la quale svolge prevalentemente una funzione decorativa/estetica, ma svolge anche una funzione di guida all'utente nel fare le giuste azioni all'interno dell'interfaccia.

Questa fase di prototipazione, si ispira a concetti di *Fail Fast*⁸⁶ o di *Minimum Viable Product (MVP)*, tipici del mondo *Tech* e delle *Start-Up*, in cui si vanno ad utilizzare lavori volutamente non perfetti ma che rispecchiano in maniera prossimale il progetto finale, consentendo l'immediato avvio della successiva fase di *testing*.

Questa è sicuramente una delle fasi di lavoro più complicata per i giuristi, abituati a prestare grande attenzione alla precisione concettuale e terminologica, ma, come riportato da M. Hagan nel capitolo terzo, nel suo *in Law by Design*, dedicato alla progettazione per gli avvocati: “*The design process is not a strict recipe (...) As you go through more cycles, find your own preferences, and see the different values and activities of each stage — you can make the process your own. Each challenge can require a different variation of the design process, to fit your own skills, the needs of your user, and the type of problem you're trying to tackle*”⁸⁷.

⁸⁵ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁸⁶ “*Meglio provare e fallire molte volte che aspettare l'idea perfetta*”, significa avere un processo per iniziare a lavorare su un progetto, raccogliere immediatamente feedback e quindi determinare se continuare a lavorare su quell'attività o adottare un approccio diverso. Se un progetto non funziona, è meglio determinarlo all'inizio del processo piuttosto che aspettare che siano stati spesi troppi soldi e tempo.

I vantaggi di questa filosofia operativa sono quelli di poter identificare rapidamente i problemi, ridurre al minimo gli sforzi, i tempi e i costi sprecati, migliorare l'efficienza nei progetti di sviluppo. Come riportato da: <https://www.agile-academy.com/en/agile-dictionary/fail-fast/>.

⁸⁷ Tradotto: “*il processo di progettazione non è una ricetta rigorosa (...) Man mano che attraversi più cicli, trovi le tue preferenze e vedi i diversi valori e attività di ogni fase - puoi rendere il processo tuo. Ogni sfida può richiedere una diversa variazione del processo di progettazione, per adattarsi alle tue abilità, alle esigenze del tuo utente e al tipo di problema che stai cercando di affrontare*”, Margaret Hagan, *Law by design*, cap.3: Design process for Lawyers; Per la sua consultazione si rimanda al seguente sito: <https://lawbydesign.co/design-process/>.

e) *Testare - Test*

Dopo la prototipazione, emerge l'ultima fase del processo, in cui è necessario testare le soluzioni adottate sugli utenti, permettendo al pubblico per cui sono state pensate le soluzioni di testarle, così da ricevere un loro *feedback*.

È importante tenere a mente che questa fase non rappresenta sempre la fine del processo di *design thinking*, in quanto i risultati della fase di test riconducono spesso ad un passaggio precedente, cioè: sulla base dei *feedback* ottenuti, specie se negativi, si potranno e/o si dovranno ridefinire le analisi del problema posto in origine, elaborando nuove idee a cui non si era pensato precedentemente o non erano state sviscerate.

Anche in quest'ultima fase di validazione si può riscontrare un altro momento in cui il cambio di modello rispetto all'approccio tradizionale del giurista torna a farsi sentire: ricercare il *feedback* dei clienti e di colleghi rispetto ad un certo prodotto che viene calato dall'alto può sembrare strano o non usuale da parte di chi non è mai stato abituato a condividere le varie fasi di preparazione di un prodotto, ma è proprio qui che l'approccio del *designer* e del Legal Design assume concretezza; a maggior ragione, considerando che per definizione il termine "testare" vuol dire coinvolgere più interlocutori e chiedere loro di prendere posizione o fare delle azioni rispetto al prototipo.

5.1. Segue: *il ruolo del design (nell'ambito legale) in Italia*

L'interesse per l'utilizzo delle tecniche tipiche del *design*, seppur in ritardo rispetto ad altre nazioni, è stata avvertita anche in Italia attraverso il DPCM del 17 luglio 2020 con cui è stato approvato il *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2023*⁸⁸, in cui è previsto che le Pubbliche Amministrazioni sono invitate a lavorare ai progetti pubblici in modo diverso, più aperto, trasparente e collaborativo.

In attuazione di queste prerogative, è stato anzitutto creato il sito web *Docs.italia*, il prevede al proprio interno l'istituzione di un servizio a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per poter pubblicare documenti amministrativi, offrendo ai cittadini la possibilità di leggere e commentare alcuni documenti pubblici ed essere informati sull'andamento dei progetti pubblici.

Al suo interno troviamo tutta la documentazione relativa al "*Progetto design*", in particolare, si deve far riferimento alle "*Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA*", il cui scopo, come recita la sua introduzione, è quello di "*definire e orientare la progettazione e la realizzazione dei siti internet e dei servizi digitali erogati*

⁸⁸ In continuazione con i precedenti piani, il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. Il documento è consultabile al sito: <https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html>.

dalle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto definito all'articolo 53 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale»⁸⁹, mirando a cambiare il linguaggio contenuto nella documentazione e nei progetti della Pubblica Amministrazione.

Merita nota anche il «Manuale operativo di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione», uno strumento di lavoro specificatamente dedicato alla Pubblica Amministrazione (e ai suoi fornitori) per pubblicare documenti tecnici e amministrativi, perseguendo l'obiettivo di fornire indicazioni operative a chi deve redigere determinate tipologie di documentazioni, orientando e migliorando la progettazione e realizzazione dei punti di contatto digitali verso il cittadino⁸⁹.

6. Legal Design e comunicazione: un diritto per tutti

Il primo e fondamentale strumento del Legal Design è l'utilizzo di linguaggio semplice, chiaro e preciso; non avrebbe alcun senso l'utilizzo o l'introduzione di elementi visuali per tentare di migliorare la comprensibilità di un documento avente contenuto legale, continuando ad usare un vocabolario oscuro o delle costruzioni sintattiche complesse.

Basti ricordare come nella stessa definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, deliberata con Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 n. 27703⁹⁰, il legislatore italiano ha indicato che tra gli obiettivi formativi qualificanti la capacità del laureato deve sussistere quella di «*produrre testi giuridici (siano essi negoziali o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici*».

Lo stesso art. 46, co. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247⁹¹ indica che la valutazione delle prove scritte e orali dell'esame di avvocatura è fondata su determinati criteri, tra i quali la necessità di «*chiarezza, logicità e rigore metodologico nell'esposizione*»⁹².

Va da sé però, che la chiarezza di espressione presuppone chiarezza di pensiero, infatti, l'esigenza e l'idea di semplificazione così come sostenuta dal Legal Design richiede

⁸⁹ Come riportato nel sito: <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versions-corrente/doc/esperienza-utente.html>.

⁹⁰ Per la cui consultazione si rimanda al sito: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2005/novembre/dm-25112005.aspx>.

⁹¹ Consultabile al sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it/normativa-legge-247->.

⁹² Paolo Moro, *L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*, Pordenone, Libreria al segno editrice, 2018.

comunque sia delle competenze giuridiche sicure, non potendosi pensare di mascherare eventuali incertezze di contenuto con giri di parole o qualche rappresentazione grafica⁹³.

6.1. Il problema del linguaggio “legalese”: la lealtà di comunicazione

Quando si ha a che fare con contenuti di tipo giuridico, il linguaggio deve essere strumento di comunicazione e di avvicinamento tra emittente e destinatario, mai di allontanamento.

La lingua del diritto è sicuramente essa stessa componente identitaria di una specificità professionale e garanzia di riconoscibilità reciproca tra giuristi. Ad oggi però, la maggior parte delle comunicazioni a contenuto giuridico sono inutilmente complicate sul piano lessicale e sintattico, la presenza di formule burocratiche, eccessivi latinismi e parafrasi inutili ostacolano la spiegazione di un determinato problema, e talvolta finiscono per aggravare o rendere impossibile la comprensione del contenuto, richiedendo un impegno intellettuale sia in termini di energia e sia in termini di tempo da investire da parte di soggetti (c.d. utenti-destinatari) che non hanno competenze legali.

Problemi che non derivano solo dall’inevitabile “tecnicità” del linguaggio giuridico, al pari del linguaggio di ogni altra scienza o sapere specifico, ma molto spesso dalla scarsa consapevolezza linguistica dei giuristi in generale e dalla loro scarsa disponibilità ad abbandonare archetipi linguistici, erroneamente intesi indispensabili al ragionamento giuridico⁹⁴.

Le ragioni per le quali si continua a scrivere o comunicare in questo modo possono essere varie: forse per mostrare di appartenere alla “casta degli esperti del diritto” o per esercitare una di “forma di potere” che escluda chi non è in grado di capire, ma il più delle volte si tende a scrivere male o in maniera eccessivamente complessa, per formazione o per paura che il destinatario del contenuto giuridico associare la semplicità di un testo come banale, poco elegante o comunque come sintomo di non affidabilità.

Per queste sue caratteristiche, la lingua del diritto si allontana non solo dalla lingua quotidiana, ma anche dall’italiano colto, motivo per il quale la lingua del diritto viene anche denominata *legalese* o *giuridichese*, finendo per diventare “l’antilingua”, come definito dallo stesso Italo Calvino nel 1965⁹⁵.

⁹³ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁹⁴ P. Ceretti, *Relazione al convegno su La lingua dei giuristi*, Pisa-Firenze, 2015, nell’ambito delle *VIII Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale*, Osservatorio sulle fonti, fasc.3/2015; reperibile al seguente link: <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-convegno-la-lingua-dei-giuristi/842-osf-3-2015-caretti/file>.

⁹⁵ Italo Calvino, “*L’antilingua*”, 3 Febbraio, *Quotidiano Il giorno*, 1965; Si veda: https://uilsuola.it/wp-content/uploads/2018/05/lantilingua_di_italo_calvino.pdf.

Il legalese, chiaramente con le dovute cautele del contesto, è antagonista della chiarezza e della concretezza, e si può ritrovare ad oggi di tutte le aree del diritto (leggi, sentenze, atti giudiziari, contratti o semplici comunicazioni alla clientela), provenendo infatti da quella che è la categoria dei giuristi in senso ampio (studiosi, professori, magistrati, avvocati, notai) ed è destinata a restare indistintamente complessa a prescindere dal contenuto e dalle caratteristiche del suo destinatario, con o senza competenze giuridiche.

Indipendentemente dalla motivazione volta a giustificare il suo utilizzo, la cattiva scrittura è sinonimo di confusione mentale o incapacità a scrivere, e comporta come conseguenza il totale disinteresse del soggetto emittente per il destinatario del documento avente contenuto giuridico, con tutte le inevitabili ricadute sul piano morale e costituzionale: il principio di chiarezza chiama in causa l'appartenenza alla cittadinanza, e cioè l'accessibilità del diritto come garanzia insostituibile di partecipazione democratica⁹⁶.

In questo orizzonte problematico, la strategia risolutiva che vuole essere invocata da fonti sovranazionali, fonti interne, ma pure da dottrina e giurisprudenza, è quella di un adeguamento linguistico secondo il concetto anglosassone del *Plain Language*⁹⁷.

L'accessibilità al discorso giuridico si presenta dunque, come il risultato da raggiungere attraverso una decisa e coraggiosa revisione lessicale che alleggerisca il messaggio giuridico da eccessive verbosità, latinismi, metafore e perifrasi faticose, specialmente al di fuori di quei contesti in cui non ne ricorre la necessità.

In questa prospettiva, e diversamente dall'approccio legalese tradizionale, il punto di vista che lo strumento del Legal Design va a privilegiare è sempre quello del destinatario-fruttore come semplice il cittadino, il consumatore, il lavoratore-dipendente, il cliente, lo studente di giurisprudenza, e così via, ma può essere pure uno strumento che può migliorare l'attività quotidiana svolta da tutto gli operatori giuridici.

Prima di progettare un documento, il *legal designer* si interroga e si assicura di quali sono le esigenze e le informazioni che il destinatario-fruttore già possiede o è in grado di comprendere o non comprendere, accostando con saggezza il linguaggio visuale e linguaggio naturale, aumentando così la possibilità di raggiungere l'obiettivo della piena

⁹⁶ P. Giunti, *Il giurista e la comunicazione*, *Questione giustizia – Rivista periodica*, Roma, Fascicolo 4, 2018.

⁹⁷ Il *Plain Language* (o linguaggio semplice) è la comunicazione che il pubblico, a cui ci si rivolge, può capire la prima volta che la legge o la sente; il *Plain Writing Act* del 2010 (U.S.A) definisce il linguaggio semplice come: scrittura chiara, concisa, ben organizzata e che segua altre migliori pratiche appropriate all'argomento o al campo e al pubblico previsto. Sul tema di "Plain Language", la stessa Margaret Hagan tiene un blog al sito: <https://www.openlawlab.com/2015/02/09/plain-language-legal-design/>.

comprensibilità dei messaggi giuridici da parte dei suoi destinatari, i cui bisogni erano stati già a monte tenuti in considerazione.

Il destinatario-fruttore, quindi, è il punto di partenza e il punto di arrivo: in questo senso possiamo affermare che il legal design si pone in una *visione antropocentrica*.

La maggior semplicità e comprensibilità dei contenuti giuridici, e il fatto di progettare documenti nella prospettiva del destinatario, creano le basi per facilitare un contesto di fiducia sostenibile e duraturo (a lungo termine) tra i soggetti coinvolti nel rapporto, piuttosto che sole vittorie rapide o connessioni *one-shot*⁹⁸.

Il problema dell'incomprensibilità dell'attuale modalità di produzione giuridica è a tal punto sentito che le stesse istituzioni hanno più volte ritenuto e avuto modo di predisporre delle guide pratiche alla redazione degli atti normativi e delle comunicazioni: pensiamo ad esempio, in Italia, al Dipartimento della Funzione Pubblica⁹⁹ che negli anni successivi alla sua istituzione ha emesso il *Codice di stile delle comunicazioni scritte a uso della pubblica amministrazione* (1993), il *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio alle amministrazioni pubbliche* (1997), oppure la *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi*¹⁰⁰ (*c.d. progetto chiaro!*) del 2002.

Il problema non è solo italiano, ma è sentito anche in altri paesi: con riferimento alla lingua inglese, anch'essa è stata interessata da un movimento per l'uso del "*Plain English*"¹⁰¹ a livello istituzionale. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno varato delle linee guida ufficiali a livello federale, *c.d. Plain Writing Act of 2010*¹⁰², il cui obiettivo è quello di utilizzare un linguaggio semplice, così da rendere più facile per il pubblico leggere, capire e usare le comunicazioni governative, in modo tale che gli utenti possano trovare ciò di cui hanno bisogno, capire cosa trovano, ed infine, usare ciò che trovano per soddisfare le loro esigenze.

⁹⁸ Come riportato da: <https://www.legaldesignalliance.org/#purposes>.

⁹⁹ Il Dipartimento della Funzione Pubblica è la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con legge, alla quale è affidato il presidio delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. È inoltre la struttura che assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fornisce il supporto all'innovazione legislativa e regolamentare e assicura il presidio della sua attuazione. Promuove e accompagna i processi di trasformazione delle PA attraverso la propria capacità di indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l'identificazione e la disseminazione di buone pratiche in ambito nazionale ed internazionale.

¹⁰⁰ Consultabile al link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2002/direttiva-semplificazione-linguaggio>.

¹⁰¹ Il termine inglese "*Plain English*" indica il comunicare in modo chiaro, privo di termini tecnici evitabili, gerghi, forme di espressione di ristretta diffusione, e quanto altro di difficile comprensione per un interlocutore comunque in grado di comprendere il significato letterale di quanto esposto.

¹⁰² Si rimanda a: <https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-111publ274/summary>.

Quando sono specialmente le istituzioni a far uso di un linguaggio complicato, sono gli stessi diritti di tutti i cittadini ad essere svalutati.

La scarsa qualità formale e sostanziale delle norme, il tutto aggravato poi dal problema dell'ipertrofia normativa, riduce notevolmente l'effettiva conoscibilità dell'ordinamento giuridico da parte dei cittadini, ma anche per gli stessi operatori del diritto (tra cui gli stessi avvocati chiamati a risolvere una controversia sulla base di "una selva oscura" di norme), e mette a repentaglio quello che è il principio della certezza del diritto, come riportato dalla stessa Corte Costituzionale: "*nelle prescrizioni del codice, il soggetto essere in grado di sapere cosa è lecito o vietato, e a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento*" (Corte Cost. sent. 24/03/1988 n.364).

Pensiamo banalmente ad una sentenza pronunciata da un Tribunale, questa viene pronunciata "*in nome del popolo italiano*", ma non essendo comprensibile a molti di questi, finisce per produrre un senso di distacco da parte del cittadino nei confronti delle istituzioni, rendendo così l'accesso alla giustizia solo in maniera formale¹⁰³.

Lo stesso discorso si può fare con riguardo alla figura dell'avvocato in sede giudiziale, il quale se dovesse far ricorso ad un linguaggio complesso o meramente retorico, renderebbe difficile sia alle controparti e sia allo stesso giudice, di seguire il filo logico delle argomentazioni prospettate, compromettendo così la stessa efficienza del processo.

Ma immaginiamo pure all'utilizzo di un linguaggio complesso all'interno di un semplice contratto tra due o più soggetti privati, presenza questa che senz'altro potrebbe andare ad allungare i tempi della sua negoziazione, in quanto le parti del contratto richiederebbero necessariamente una consulenza legale non solo per comprendere tali contenuti, ma anche nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Tale esigenza, non è sentita solo a livello istituzionale, ma è avvertita pure dalle varie Avvocature locali¹⁰⁴ e dalla stessa Magistratura, ravvisando "*l'opportunità del Legal Design*" nell'ambito del diritto processuale, dove "*occorre un design che nel portare la procedura legale su supporto informatico ne consideri attentamente la funzione e, come*

¹⁰³ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

¹⁰⁴ Già nel 2016, l'Ordine degli avvocati di Milano in collaborazione con la Corte d'appello di Milano ha tenuto un convegno internazionale, con la partecipazione di Margaret Hagan, intitolato "*Quando il diritto incontra la tecnologia*", in cui sono state affrontate due macro-temi: il tema delle modifiche dell'organizzazione giudiziaria, degli istituti che intervengono nel mondo giuridico per effetto delle innovazioni tecnologiche; e gli effetti della tecnologia sulle strutture concettuali e linguistiche del diritto, tra cui il Legal Design.

tutti i design, ne consideri l'aspetto non solo funzionale, ma anche seduttivo ed estetico"¹⁰⁵.

È chiaro che andando ad agire sul versante di una più facile comunicazione dei contratti, si otterranno sicuramente vantaggi non solo dal punto di vista della riduzione della durata delle negoziazioni, ma pure di riduzione dell'eventuale e successivo contenzioso.

Ecco che, in questa prospettiva, l'approccio strategico del legal design, oltre che caratterizzarsi per un approccio proattivo¹⁰⁶, si pone in una prospettiva "win-win", cercando di fornire soluzioni vincenti per tutti i soggetti coinvolti nella negoziazione, anziché pattuire ed accettare soluzioni squilibrate tra le parti.

La lingua è uno strumento duttile, l'uso che se ne fa, inclusivo o discriminatorio, trasparente od opaco, democratico o elitario, dipende dalla formazione culturale del giurista e dal suo modo di porsi di fronte alla società; il diritto è funzione di servizio e non ruolo di potere, *"parlare e scrivere chiaro è un atto di responsabilità che il giurista assume nei confronti del destinatario che faccia affidamento sulle sue parole"*¹⁰⁷.

7. Conclusioni

Si può in conclusione affermare che il legal design e il relativo metodo operativo, comincia ad esistere in forma embrionale nel nostro ordinamento interno, e molte volte, forse inconsapevolmente ha già trovato applicazione.

Indipendentemente da ciò, possiamo sicuramente affermare che di legal design c'è bisogno nei vari rami del diritto.

Come si è già avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi, primo fra tutti in ambito normativo, il dominante caos nella produzione normativa è ormai un indiscusso problema sotto gli occhi di tutti.

In secondo luogo, in ambito Pubblico - Amministrativo, il Legal Design è anche, e soprattutto, semplificazione, informazione accessibile e digitalizzazione.

Basti menzionare come sia la stessa l.n. 241/1990 (relativa al procedimento amministrativo) a sancire il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e il diritto

¹⁰⁵ I. Felcher, E. Consolandi, *L'opportunità del Legal Design*, La Magistratura, Roma, Gennaio-Aprile, anno LXVI, 2017. Per le questioni in tema Legal Design in relazione all'organo giudiziario si rimanda al Capitolo 4. Sul tema si veda anche L. Ferrarella, *Non per dovere ma per interesse (dei cittadini): i magistrati e la paura di spiegarsi*, Questione giustizia, Roma, Fascicolo 4, 2018; F. Bambi, *Leggere e scrivere il diritto*. In: *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, 2018, a cura di B. Pasciutta, L. Loschiavo, pag.31-45.

¹⁰⁶ Questioni queste che verranno approfondite al successivo capitolo 3.

¹⁰⁷ P. Giunti, *Il giurista e la comunicazione*, Questione giustizia, Roma, Fascicolo 4, 2018.

di accesso ai documenti amministrativi. Nessuno più dell'amministrazione ne ha bisogno: non ci si può considerare "amministrazione trasparente" e non si può parlare di un concreto diritto all'accesso ai documenti amministrativi, se la stessa Pubblica Amministrazione non si esprime con un linguaggio chiaro, precludendone così la possibilità di comprenderne il significato, relativamente a qualsiasi contenuto, da parte di tutti i cittadini.

In terzo luogo, ne ha bisogno il ramo della formazione e della didattica giuridica. È vero che il legal design nasce e si sviluppa in ambito accademico, ma ciò non basta: Università¹⁰⁸ e Accademie devono introdurre appropriati laboratori e corsi di studio¹⁰⁹ in tema Legal Design; specie se vogliono formare dei professionisti che siano operativi ed efficaci, in grado di fornire un reale supporto giuridico a chi si rivolge loro, ma anche e soprattutto, per consentire a questi operatori del diritto di essere al passo con il mutamento della società e conseguentemente, di tutte le professioni legate all'ambito legale.

Infine, di Legal Design ne hanno bisogno i giuristi in generale: primi tra tutti gli avvocati, la professione del legale è cambiata, l'obiettivo dell'avvocato non è più solo quello di vincere le cause. L'avvocato deve porsi come primo obiettivo quello di captare eventuali elementi di crisi, anticipando soluzioni che evitino all'utente-cliente di dover instaurare un contenzioso in sede giudiziale; nel fare ciò, doveroso è un (preliminare) cambiamento del suo modo di comunicare, ragionare e di conseguenza, operare.

¹⁰⁸ In ambito Universitario si segnala il "Progetto UNI 4 JUSTICE", finanziato dal Ministero della Giustizia nell'ambito del PON (Piano Operativo Nazionale) e che prevede il partenariato di 13 atenei (tra cui quello di Padova) e cinque distretti di Corti d'Appello (Ancona, Bologna, Trento, Venezia e Trieste).

Il progetto punta a migliorare la capacità amministrativa delle strutture che operano nel settore pubblico e più in generale della public governance, in sinergia con gli interventi del PNRR: un'organizzazione degli uffici giudiziari, civili e penali, più efficiente, più efficace e più vicina ai cittadini; lasciando così "una legacy forte rafforzando nel sistema della giustizia la capacità di costruire competenze rispondenti ai bisogni e di valorizzare le risorse assegnate – umane, tecnologiche e infrastrutturali – in una prospettiva di sostenibilità, resilienza, efficienza". In particolare, sono otto le azioni previste dal PON, tra le quali, la creazione di strategie di comunicazione e interazione con il cittadino capaci di promuovere l'aumento dell'accesso e della fiducia nella giustizia (ed è in questo contesto che si inserisce l'utilizzo del Legal Design).

¹⁰⁹ Dal 2021 presso l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli studi di Trieste, sono stati introdotti i primi seminari formativi sul tema, fornendo agli studenti una visione d'insieme delle tecniche di legal design e delle esercitazioni pratiche.

CAPITOLO III

L'IMMAGINE NEL DOCUMENTO GIURIDICO

1. Premessa

La complessità è necessaria, perché il diritto, che si deve confrontare con la realtà, deve regolare situazioni ed oggetti complessi. Tuttavia, la comprensione del diritto in democrazia, non deve essere ad appannaggio di pochi tecnici, ma dovrebbe essere al servizio della collettività, per regolare situazioni quotidiane.

La finalità principale perseguita dalla metodologia del legal design è quella di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e preciso. Non avrebbe infatti alcun senso tentare di migliorare la comprensibilità di un documento a contenuto giuridico con l'introduzione di elementi visuali e, al contempo, continuare ad usare un vocabolario oscuro o costruzioni sintattiche complesse.

È incontestabile il fatto che ad oggi la maggior parte degli atti a contenuto giuridico sono, il più delle volte, “inutilmente” complicati sul piano lessicale e sintattico, configurando il c.d. fenomeno del *legalese*¹¹⁰, con tutte le relative conseguenze in negativo. Ecco che, in un ambito così importante come quello giuridico, dove vengono toccati beni e diritti di rango costituzionale, il linguaggio deve essere strumento di comunicazione e di avvicinamento, mai di allontanamento, tra emittente e destinatario.

Alla luce di tali premesse, l'oggetto di indagine di questo capitolo è rappresentato dal possibile ruolo e funzioni che le forme di visualizzazione, tra cui l'immagine, diverse dalla mera scrittura, possono assolvere all'interno del contratto. Il legal design, infatti, può e deve essere analizzato alla luce della disciplina codicistica generale in tema di contratti (ai sensi degli artt. 1321-1469 c.c.), dando nota delle compatibilità e delle potenzialità importate da questa innovativa visione metodologica del diritto, in un'ottica di esistenza di una pluralità di linguaggi e di multilinguismo giuridico.

2. Il linguaggio visivo e l'utilizzo dell'immagine

Si è già citato di quello che è il rapporto tra legal design e visual design¹¹¹, qui si deve invece dar nota di quello che è il rapporto tra legal design e l'estetica. Termine

¹¹⁰ V. cap. II, par. 2.4.1

¹¹¹ V. cap. II, par. 2.1.1

quest'ultimo che, dalla maggior parte giuristi (e non solo), in relazione ad un prodotto giuridico è percepito come un disvalore, un qualcosa di incompleto o poco affidabile.

Nonostante la maggior parte dei giuristi escludano o tendano a non dare importanza al fattore estetico dell'atto giuridico, si può affermare che un certo contenuto giuridico sarà corretto sicuramente quando viene rispettato il profilo tecnico e vi sia chiarezza nella forma, ma anche quando questo risulta essere "bello" dal punto di vista estetico. Puntando infatti anche sul versante dell'estetica dell'atto giuridico, il suo destinatario si sentirà più coinvolto e predisposto alla lettura del suo contenuto, risultando questa più semplice e maggiormente comprensibile.

Obiettivo questo, prefissato e ricercato dalla metodologia del legal design, il quale mira a modificare e ripensare la struttura, sia grafica che linguistica, dei testi giuridici, ma che dovrebbe essere sempre perseguito da qualsiasi detentore del sapere giuridico, indipendentemente dalla figura che questo riveste all'interno del sistema.

Il designer è uno che lavora con la logica e non con l'estetica: *"se un oggetto è bello è perché è, prima di tutto, buono per l'uso"*, dice uno dei capostipiti di quest'arte, Bruno Munari, *"il design è creatività; dunque, una capacità produttiva dove fantasia e ragione sono collegate, per cui il risultato che si ottiene è sempre realizzabile"*¹¹².

Nel XX secolo filosofi, logici, giuristi, sociologi si sono interrogati sulla natura delle norme, ponendosi una domanda fondamentale all'interno della filosofia della norma: di che cosa parliamo quando parliamo di norme?¹¹³.

Sul punto, interessante è la definizione di norma che viene data da Norberto Bobbio nella sua opera *"Teoria della norma giuridica"*: *"una norma è una proposizione. Un codice, una costituzione, sono un insieme di proposizioni (...) Per "proposizione" intendiamo un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso"*¹¹⁴.

È chiaro che il filone di filosofi, al quale Bobbio apparteneva, faceva riferimento alle c.d. norme thetiche, cioè quelle norme che sono il prodotto di un atto di statuizione, di un atto nomothetico (come, ad esempio, un comando o un atto legislativo). A differenza invece, delle c.d. norme ethetiche (come le norme consuetudinarie), cioè quelle norme che non nascono da un atto nomothetico, cioè da un atto di statuizione o da un atto di normazione.

Queste ultime norme, infatti, non nascono da un atto linguistico nomothetico e la loro esistenza precede la loro formulazione linguistica, esse cioè esistevano già prima di essere formulate linguisticamente. Sono norme in origine senza enunciati linguistici, che

¹¹² Bruno Munari, *"Artista e designer"*, Editori Laterza, 2017.

¹¹³ Giuseppe Lorini, *"La norma disegnata"*, Università di Cagliari, 2015.

¹¹⁴ Norberto Bobbio, *"Teoria della norma giuridica"*, Giappichelli Editore, 1958, p. 75.

possono trovare, in un secondo tempo, un'espressione linguistica in un proverbio o in una codificazione.

Non tutte le norme thetiche sono però necessariamente norme verbali, e non tutte le norme non-verbali sono però necessariamente norme athetiche. Un particolare sottoinsieme di norme thetiche è costituito dalle c.d. norme thetiche non-verbali, norme che sono poste da un atto di statuizione, ma che, nonostante ciò, non nascono da una formulazione linguistica e non hanno una configurazione verbale.

In particolare, Hans Kelsen¹¹⁵ ha posto in essere una serie di riflessioni riguardo le norme athetiche nella sua opera *“Eine phänomenologische Rechtstheorie”*¹¹⁶, il quale soffermandosi sull'analisi di due segnali di stop che caratterizzavano (e caratterizzano tutt'oggi) la quotidianità dell'automobilista, ovverosia il rosso del semaforo e il gesto di stop di un vigile, afferma che delle volte una norma non necessita di essere formulata linguisticamente, essendovi all'interno di un determinato ordinamento anche delle regole che sono espresse mediante segni non-linguistici¹¹⁷, in quanto tali fenomeni non costituiscono altro che una norma giuridica obbligatoria.

All'interno delle norme thetiche non-verbali rientra anche la sottocategoria delle norme disegnate o figurate, le quali non nascono da una formulazione linguistica, ma bensì nascono da una rappresentazione grafica¹¹⁸. Un esempio di norme disegnate si rinviene nel campo dell'urbanistica, all'interno del quale nel corso degli anni si è posta la questione su quale fosse la natura dei piani urbanistici. Menzione merita la definizione fornita da Stefano Moroni, il quale definisce il piano urbanistico come *“un insieme di proposizioni (analitiche e) normative, disegnate e scritte per mezzo delle quali vengono riconosciuti o costituiti diritti ed espresse regole di produzione e consumo dell'ambiente fisico”*¹¹⁹.

In questa definizione emerge la contrapposizione tra proposizioni normative scritte (norma come forma linguistica) e proposizioni normative disegnate¹²⁰ (norma come

¹¹⁵ Sul punto si vedano anche Felix E. Oppenheim nel suo saggio *“Outlines of a Logical Analysis of Law”* (1944), Karl Olivecrona in *“La struttura dell'ordinamento giuridico”* (1972).

¹¹⁶ Hans Kelsen, 1965.

¹¹⁷ *“Che la norma giuridica non abbia bisogno di essere formulata linguisticamente, si mostra [...] nel fatto che l'atto, il cui senso è una norma giuridica [...], può essere anche un gesto: con un determinato movimento del braccio un vigile comanda che ci si fermi, con un altro movimento che si proceda”*.

¹¹⁸ Roberto Cippitani, *“Il diritto diviso. Appunti per una semiotica dell'ordinamento-testo”*, CEDAM, 1998.

¹¹⁹ Stefano Moroni, *“Urbanistica e regolazione. La dimensione normativa della pianificazione territoriale”*, Franco Angeli, Milano 1999, p.15.

¹²⁰ In tema di norme disegnate, si veda anche: Patrizia Gabellini, *“Tecniche urbanistiche”*, Carocci editore, 2001.

forma grafica, cioè proposizioni normative che non sono espresse da enunciati, ma da disegni).

Sebbene il diritto sia “verbocentrico”, affidandosi quindi esclusivamente alla parola scritta (oltre che a quella verbale), la quale è indubbiamente capace di grande precisione e accuratezza, può il più delle volte essere scarsamente ed immediatamente comprensibile riguardo il suo concreto significato da parte di una persona comune.

Nonostante vi sia chi sostiene che le immagini siano povere sotto il profilo dei contenuti giuridici esprimibili (e siano pericolose anche sotto il profilo del loro utilizzo persuasivo e propagandistico, ma pure sotto il profilo dell’elaborazione critica e concettuale¹²¹) è proprio nel contesto del legalese che subentra la possibilità di utilizzo dell’immagine nell’atto giuridico, la quale potrà essere usata, accostata o inserita in sostituzione di un testo scritto giuridico solo se, nel caso concreto, la sua capacità espressiva si dimostrerà essere superiore a quella della parola.

In realtà, come si è appena accennato, esistono già all’interno del nostro ordinamento delle norme del tutto prive di formulazione linguistica vincolanti tanto quanto quelle scritte, oppure sono già presenti delle “norme disegnate” (come, ad esempio, i piani urbanistici dei vari Comuni/Città, i cartelli stradali¹²²). Nulla vieta allora al giurista di poter usare anche degli elementi visuali, e non solamente verbali, all’interno di un documento, in un contratto o in una legge.

L’uso del disegno o dell’immagine in un ambito come quello dell’atto giuridico in tutte le sue forme espressive, è per ora relegato sul piano dell’eccezione alla regola generale rappresentata dal c.d. logocentrismo¹²³.

La motivazione per la quale le immagini, ad oggi, sono ancora poco presenti nei documenti legali è da rinvenirsi nel fatto che il giurista ha il più delle volte un’oggettiva scarsa confidenza con il linguaggio visuale, il quale, oltre a non far parte del suo bagaglio culturale, non è oggetto di materia all’interno del suo percorso di studio¹²⁴.

¹²¹ C. Faralli, V. Gigliotti, P. Heritier, M.P. Mittica (eds.), “*Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle fonti*”, Mimesis, Milano-Udine, 2014, pp. 175-188. Elementi di criticità dei quali ne verrà data spiegazione al Cap. VII.

¹²² Si pensi, ad esempio, al cartello stradale di divieto di sosta: per l’utente della strada si tratta di un messaggio semplice. Tuttavia, dietro tale messaggio ci sono diverse disposizioni normative che stabiliscono la sua forma, quale deve essere la sua posizione rispetto alla strada, in quale punto deve essere posizionato e vi sarà una disposizione che stabilirà che il cartello di tale forma, posto in tale angolo della strada, ha quel determinato significato.

¹²³ Roberto Pusceddu, “*Il contratto attraverso le immagini: verso una ‘nuova’ prospettiva del diritto*”, rivista il diritto amministrativo, 7 luglio 2023.

¹²⁴ In tema di veda anche: Pietro Mercatali, “*Linguistica, informatica, scienza e tecniche della comunicazione nella formazione del giurista*” in “*La buona scrittura delle leggi*”, Roberto Zaccaria, 2011, pag.139.

Senza un'adeguata cultura sul tema, sia da parte del giurista ma anche da parte dei destinatari-fruitori, si può dubitare che le immagini siano in grado di comunicare con precisione o accuratezza il significato che queste intendono trasferire, cadendo nell'errore di ritenere che l'inserimento di elementi visuali all'interno di un atto giuridico possa rendere il testo meno credibile o prodotto da un giurista poco affidabile, e di conseguenza meno accettabile dal cliente.

Tra le visualizzazioni di uso più frequenti nel mondo del diritto, rientrano anche le planimetrie o i disegni tecnici di unità immobiliari, dalle quali si possono ricavare una serie di informazioni utili come i contorni, le suddivisioni, la destinazione dei locali interni o i dati metrici. Questo esempio ci consente di capire l'importanza che tali forme di visualizzazioni assumono all'interno della ricostruzione effettiva della volontà contrattuale delle parti, nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita o di locazione dovesse emergere una differenza tra la descrizione dell'immobile contenuta nel contratto e quella che risulta dalla planimetria allegata, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito in più occasioni¹²⁵ che il giudice di merito, il quale è chiamato a ricostruire la reale intenzione delle parti, non può prescindere dalla valutazione delle piante planimetriche allegate al contratto¹²⁶.

Medesimo discorso si può fare anche in relazione ai grafici e alle tabelle che vengono allegate ai contratti di appalto, come ad esempio i diagrammi di Gantt¹²⁷ che incorporano il cronoprogramma di realizzazione delle opere oggetto del contratto.

2.1. Diagrammi, grafici, disegno, linee del tempo, infografica

Un contratto che presenti al suo interno dei semplici elementi visuali diversi dal linguaggio verbocentrico, non può considerarsi solo per tale motivo un prodotto di legal design. Tuttavia, è un dato di fatto che la tecnica del legal design opera in relazione a documenti giuridici, attraverso l'utilizzo di segni grafici non convenzionali e molto variegati tra di loro (c.d. forme di visualizzazione).

In primo luogo, si può menzionare la categoria dei diagrammi e grafici, la cui utilità maggiore emerge quando si debbano organizzare dei dati complessi o si debba fornire una lettura di sintesi di questi, oppure si debba mostrare l'andamento di un fenomeno.

¹²⁵ V. Cass. civ., sez. II, 09.06.2017, n.14500.

¹²⁶ V. par. 3.2. di questo capitolo.

¹²⁷ Il diagramma di Gantt è uno strumento per rappresentare e visualizzare graficamente le tempistiche e l'avanzamento di un progetto. Si tratta infatti di un grafico a barre orizzontali che offre in ogni momento una panoramica a tutto il *team-working* di quanto fatto, quanto ancora da fare, chi se ne occupa e quando.

All'interno di questa categoria, esistono diverse tipologie di diagrammi o grafici, le quali vengono scelte ed utilizzate in base allo scopo per il quale vengono predisposte.

In secondo luogo, possono essere utilizzare le linee del tempo¹²⁸ o il disegno, ovverosia forme di visualizzazione che vanno a sintetizzare o semplificare un'operazione giuridica complessa. Queste forme di visualizzazione potranno essere utilizzate non solo per l'uso personale del giurista (utile per sviluppare un ragionamento o una ricostruzione), ma anche per gli stessi clienti (come aiuto alla consultazione di documenti) e addirittura per le stesse controparti di una controversia. Linee del tempo e/o disegni che potranno quindi costituire parte integrante del documento giuridico, oppure fungere da semplice guida di accompagnamento.

In terzo luogo, vi sono le infografiche, cioè dispositivi narrativi visuali che consistono in illustrazioni capaci di fornire spiegazione e contesto ad un determinato argomento, in ambito giuridico si rivelano molto utili in chiave didattica per spiegare il funzionamento di un determinato istituto giuridico, ma si rivelano utili anche per rappresentare norme/procedure/contratti. Le infografiche rivestono una particolare importanza nel campo del diritto dei consumatori, soggetti questi che richiedono sempre più semplicità, istantaneità e interazione con prodotti e servizi.

In quarto luogo, si devono citare le icone, le quali non sono altro che delle immagini stilizzate che rappresentano, per analogia visiva, oggetti, soggetti o concetti, arrivando a costituire un "linguaggio universale". Questa particolare forma di visualizzazione si rifà alla forma più antica di comunicazione umana, ancor prima della nascita della scrittura, cioè l'utilizzo dei segni e simboli. Il legal design fa un massiccio utilizzo di icone all'interno di documenti, infografiche o siti web, il loro uso addirittura è suggerito ad esempio da normative in materia di protezione dei dati o assicurativa¹²⁹.

3. Legal design in contract: l'immagine nel contratto

In ambito giuridico, il dominio del linguaggio verbale scritto, tradizionalmente considerato come la forma che per eccellenza minimizza gli errori nella sua trasmissione, sembra essere messo in discussione dalla crescita progressiva del ruolo centrale che può rivestire l'immagine all'interno dell'atto giuridico. Pertanto, è doveroso porre in essere una riflessione sul ruolo che questa può rivestire, in un ambito così tanto rilevante per la società quale il diritto.

¹²⁸ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021, pag. 64-65.

¹²⁹ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

La sostituzione del consueto testo contrattuale con altre forme di comunicazione, oltre ad integrare un'operazione complessa e dispendiosa sotto vari profili, rappresenta indubbiamente un punto di rottura con il passato. Questo perché le parti contrattuali, ma anche gli stessi avvocati e giudici, si troveranno a redigere, interpretare e a giudicare riguardo una “nuova” fenomenologia di contratti, i quali potranno ora essere espressi anche mediante immagini e brevissime parti testuali, spodestando il carattere centrale dettato dal logocentrismo.

L'utilizzo di queste innovative forme di comunicazione impone una loro analisi sotto due profili: a) la loro ammissibilità alla luce della disciplina generale dei contratti (ai sensi degli artt. 1321-1469 c.c.)¹³⁰; b) l'idoneità delle forme espressive diverse dal linguaggio naturale (e se sì, con quale peso) di costituire, in sede interpretativa del regolamento contrattuale, a elemento di interpretazione della volontà delle parti (c.d. funzione integrativa della volontà contrattuale)¹³¹.

3.1. Testo del contratto e documento contrattuale. Ammissibilità del legal design ai sensi della disciplina contrattuale civilistica

Il punto di partenza dell'analisi riguarda il concetto di “testo del contratto”, concetto del quale non esiste una definizione legislativa, motivo per il quale è necessario un chiarimento circa i termini della questione.

Si deve dar nota fin da subito che “testo” e “documento” contrattuale sono due cose diverse tra di loro. Ai fini della nostra indagine faremo riferimento al “testo contrattuale” in senso formale (c.d. oggetto della dichiarazione contrattuale), ovverosia all'insieme di segni decifrabili (parole o altri segni) che in base a un codice forma un testo; mentre, il “documento contrattuale” consiste nell'oggetto materiale (o digitale) sul quale sono riprodotti i segni la cui combinazione è rappresentativa del testo del contratto¹³².

Fornite queste coordinate necessarie, il legal design rappresenta certamente una novità importante perché con tale strumento si può compiere una sostituzione, totale o parziale, del testo contrattuale con segni grafici diversi dalle usuali parole.

Si è già accennato precedentemente che in alcuni ambiti è consueto che il testo del contratto venga espresso mediante un linguaggio naturale scritto integrato da segni grafici o iconografici: si pensi alle planimetrie o alle foto nel campo della compravendita immobiliare, ai disegni in campo catastale, oppure a casi in cui atti di esecuzione dell'accordo contrattuale (come le lettere di vettura o le polizze di carico per i trasporti

¹³⁰ V. par. 3.1.

¹³¹ V. par. 3.2.

¹³² Roberto Cippitani, *“Il diritto diviso. Appunti per una semiotica dell'ordinamento-testo”*, Cedam, 1998.

marittimi) sono documentati in assenza di un contratto scritto, contenendo numeri e simboli che indicano la tipologia e il peso della merce caricata e altre caratteristiche essenziali del trasporto¹³³. Questi segni grafici settoriali (costituiti da numeri, simboli, tabelle) il più delle volte non sono facilmente comprensibili al di fuori della relativa cerchia di operatori, risultando di difficile comprensione per tutti gli altri soggetti, specialmente per il giudice, chiamato a decidere un'eventuale controversia in materia. Sorge la domanda, nel caso in cui tali segni siano presenti in maniera preponderante rispetto al testo in linguaggio naturale, se questa prevalenza possa costituire un problema in sede interpretativa. Interrogativo che per ora lasciamo da parte, e verrà affrontato nell'apposito capitolo VII, relativo ai limiti del Legal Design.

Iniziando ad analizzare la questione sub a) che è stata posta nel precedente par. 3 riguardo l'ammissibilità dei segni grafici diversi dalla semplice scrittura (utilizzati dal legal design) in relazione alla disciplina codicistica in tema di contratti ex artt. 1321-1469 c.c., possiamo affermare che non sembrano risultare specifiche norme che impongano in maniera univoca l'utilizzo del linguaggio naturale (ossia delle parole) nella redazione dei testi contrattuali.

All'interno del Titolo II relativo ai "Contratti in generale" sono pochi i riferimenti all'uso del linguaggio naturale, i più importanti possono rinvenirsi negli artt. 1350, 1362 e 1363 del Codice Civile.

Partendo dall'analisi dell'art. 1362 co.1, relativo all' "Intenzione dei contraenti", questo afferma che *"Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole"*, viene dunque stabilito un criterio che impone di indagare la comune intenzione delle parti, dovendo andare oltre il senso letterale delle parole. Tutto ciò presuppone l'utilizzo di un linguaggio naturale fatto di segni linguistici e, quindi, di parole. Il che, però, non risolve la questione se si tratti di testo scritto o orale, visto che il termine "parola" si riferisce ad un "complesso di fonemi, cioè di suoni articolati, o anche singolo fonema (e la relativa trascrizione in segni grafici), mediante i quali l'uomo esprime una nozione generica, che si precisa e determina nel contesto di una frase"¹³⁴.

L'art.1363 invece, relativo all' "Interpretazione complessiva delle clausole" prevede che *"le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"*. In ambito giuridico il termine "clausola" viene utilizzato per indicare una funzione di chiusura di proposizione capace

¹³³ Amedeo Santosuosso, Sara Azzini, "Legal design e contratto: un nuovo sviluppo o un'alternativa?", Rivista giuridica "I contratti", n. 4/2022.

¹³⁴ Amedeo Santosuosso, Sara Azzini, "Legal design e contratto: un nuovo sviluppo o un'alternativa?", Rivista giuridica "I contratti", n. 4/2022.

di allargare o restringere il senso di quanto detto in precedenza. La domanda che qui ci si può porre è se possa sussistere un problema di interpretazione di una parte per l'altra di un contratto quando alcune parti di questo non abbiano la forma di una clausola espressa con un linguaggio naturale scritto. Se queste vengono espresse mediante immagini o schemi possono svolgere la funzione di una clausola? Ciò non sembrerebbe potersi escludere, salvo poi verificare in concreto la chiarezza e univocità di dette clausole.

Un ultimo riferimento all'interno del codice civile è da rinvenirsi nell'art. 1350 co.1 riguardante gli "Atti che devono farsi per iscritto", il quale prescrive per una serie di contratti e atti (elencati all'interno dell'articolo) che "*devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità*".

La disciplina dell'art. 1350 c.c. non è intaccata in sé dalla pluralità dei linguaggi, tuttavia, ci si può chiedere se il linguaggio delle immagini, di cui si avvale tipicamente il legal design si può dire che integri (nei casi previsti dall'art. 1350 c.c.) la forma scritta? Si può rispondere affermativamente, nel caso in cui le immagini siano esplicative/integrative di una parte di testo espresso in linguaggio naturale che sia autosufficiente e idonea a integrare la volontà delle parti, con le immagini che funzionano da corredo (come nel caso delle planimetrie di cui si è occupata anche la giurisprudenza¹³⁵).

L'espressione "scrittura privata" non si riferisce esplicitamente al linguaggio naturale, anche se sembra presupporlo (infatti sarebbe inimmaginabile un disegno privato o una tabella privata), in tal senso si potrebbe intendere la scrittura privata come un atto il cui contenuto è trasposto su un supporto "scrivibile". Soluzione questa, che varrebbe anche nel caso in cui sia prescritto l'atto pubblico¹³⁶.

Rispondendo al quesito inizialmente posto, possiamo affermare che il codice civile non prescrive espressamente l'uso del linguaggio naturale. Quest'ultimo sembra piuttosto essere presupposto, perciò possiamo ritenere di aver a che fare con un retaggio culturale piuttosto che con un vincolo di tipo giuridico.

Ci si può chiedere poi se il contratto espresso con il linguaggio tipico del legal design possa considerarsi un contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., il quale al co. 1 autorizza le parti a "*determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge*", mentre il co. 2 apre alla possibilità di concludere contratti che non rientrino tra i "tipi" previsti dal codice e da leggi speciali, a condizione che "*siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*". Come si è avuto modo di notare in

¹³⁵ Vedi avanti par. 3.2.

¹³⁶ In relazione alla forma pubblica, si può menzionare il dibattito in tema di legal design applicato alla procura alle liti, si veda: Aulino L., Errichiello E., Strazzullo M., "*Il legal design applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa*", 2021.

apertura (par. 2.), il legal design non costituisce, di per sé, un tipo contrattuale nuovo e nemmeno un'applicazione di quelli esistenti, essendo piuttosto una tecnica in grado di adattarsi ed essere utilizzata in documenti contrattuali che disciplinino tanto contratti tipici quanto contratti atipici¹³⁷. Di conseguenza, si può ritenere anche qui che nemmeno l'art.1322 c.c. possa costituire un ostacolo all'utilizzo del Legal Design¹³⁸.

Questa metodologia è valida allora per la redazione di qualsiasi documento giuridico, portando alla redazione di un testo che, innanzitutto, sia facilmente leggibile e che, aspetto ancor più importante, esprima i concetti in esso racchiusi in modo semplice e chiaro senza che sia necessario l'intervento di uno "specialista" per la comprensione dello stesso.

3.2. Funzioni dell'immagine nel contratto. Funzione integrativa della volontà contrattuale.

Dopo aver dato dimostrazione di come la disciplina in materia contrattuale contenuta nel codice civile non sembri all'apparenza, stando cioè a quello che è il dato testuale, ostacolare l'utilizzo delle tecniche tipiche del legal design (diverse dal linguaggio naturale) all'interno del contratto, possono prospettarsi alcune funzioni ascrivibili alla presenza dell'immagine nel contratto.

Considerando che i contratti sono strumenti di autoregolamentazione di interessi, concepiti come documenti giuridici costituiti da testi o da un insieme di enunciati giuridici formulati linguisticamente, l'immagine nel contratto può assolvere:

1) una prima funzione integrativa della volontà contrattuale, l'immagine può rilevare in quanto contribuisce ad individuare l'oggetto del contratto e costituisce elemento perfezionante della fattispecie contrattuale;

2) una seconda funzione semplificativa del linguaggio, in quanto l'immagine può eliminare o diminuire la vaghezza e l'equivocità della disposizione normativa formulata linguisticamente;

3) una terza funzione preventiva del contenzioso, in quanto il legal design nasce, ed è fortemente influenzato da un approccio proattivo del diritto¹³⁹.

Un esempio storico che sottolinea l'importanza dell'immagine nel campo del diritto lo troviamo presso l'Archivio di Stato di Milano, qui si trova il testamento del pittore sordomuto Luca Riva, rogato nel 1624, il quale per indicare le sue volontà al notaio Pietro

¹³⁷ Roberto Pusceddu, "*L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali*", Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

¹³⁸ V. anche par.3.2.1.

¹³⁹ Pusceddu Roberto, "*L'immagine nel contratto: la funzione integrativa della volontà*", in *Giuricivile*, 2018, 12 (ISSN 2532-201X).

Antonio Calco, ricorse ad un libretto di dodici carte da lui preparate in cui erano rappresentati, mediante disegno, i soggetti a cui intendeva lasciare i propri beni. Ogni tavola fu poi completata sotto ciascuna rappresentazione con l'indicazione della consistenza del legato e la firma del testatore. Il tutto venne poi allegato al vero e proprio testamento, formando così parte integrante della volontà del testatore¹⁴⁰.

Questo esempio storico ci offre un punto di partenza per analizzare in dettaglio la prima funzione delle immagini nei contratti, la c.d. funzione integrativa della volontà contrattuale. Il termine contratto deriva dal latino *contrahere*, e fa riferimento ad un'attività congiunta di due soggetti, finalizzata al raggiungimento di un certo scopo¹⁴¹.

L'espressione "contratto" può avere due valenze: da un lato, richiama dunque l'idea di accordo, di scambio dei consensi, di raggiungimento di un'intesa vincolante tra le parti; dall'altro lato, può indicare il testo contrattuale redatto dai contraenti, se essi abbiano utilizzato la forma scritta.

Il legislatore fornisce una chiara definizione di contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c. «*il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*», disposizione questa, che deve essere integrata con il successivo art.1325 c.c., il quale elenca i requisiti minimi previsti per la sussistenza di un contratto valido: accordo delle parti, causa, oggetto e forma, quando prescritta dalla legge.

Soffermandoci sul dato letterale dell'art.1321 c.c., il primo elemento che balza all'occhio in presenza del quale si può parlare di contratto, è quello dell'accordo, vale a dire lo scambio dei consensi tra due o più parti. La nozione di accordo ai sensi dell'art.1321 c.c. è però generica rispetto a quella di contratto, in quanto l'accordo non è necessariamente un contratto; dunque, saremo di fronte ad un contratto solo in presenza di un accordo finalizzato a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali tra le parti contrattuali¹⁴².

Ad oggi, la materia contrattuale è molto spesso fonte di contenzioso, prevalentemente per due cause: in primis, questo viene generato dall'equivocità, ambiguità e contraddittorietà delle clausole contenute all'interno degli stessi contratti; in secondo luogo, lo strumento contrattuale, in sede di dispute e contenziosi, viene utilizzato dalle parti per perseguire in maniera egoistica i propri interessi, andando cioè ad interpretare le

¹⁴⁰ Liva Alberto, "Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento", Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1979.

¹⁴¹ Gallo Paolo, "Trattato del contratto", Utet giuridica, 2010. Estratto consultabile al link: https://legacyshop.wki.it/documenti/61302282_est.pdf.

¹⁴² Roberto Pusceddu, "L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali", Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

clausole presenti al suo interno in modo da dirottare il significato delle stesse a vantaggio della propria sfera giuridico-patrimoniale e di conseguenza a danno della controparte¹⁴³.

In situazioni come queste, l'uso delle immagini nei contratti può rivelarsi utile, in quanto l'idea alla base di questo nuovo approccio metodologico consiste nell'andare a ripensare e ridisegnare lo strumento contrattuale: questo infatti, deve essere (ri)pensato come uno strumento adottato dalle parti con trasparenza e chiarezza, in modo tale che la posizione paritaria e l'equilibrio tra di esse vengano salvaguardate sin dal momento della fase genetica del rapporto (cioè quando si forma il c.d. accordo e viene concluso il contratto).

In questo senso, le immagini andranno ad affiancarsi alle, classiche, singole clausole scritte, fungendo da strumenti illustrativi e semplificativi della disposizione contrattuale alla quale si riferisce, la quale solitamente risulta invece essere accessibile solamente dagli operatori giuridici, essendo formulata mediante un linguaggio spiccatamente tecnico e complesso¹⁴⁴.

Il contratto deve essere allora ri-pensato come uno strumento che possa essere accessibile a qualunque soggetto/persona (c.d. cittadino comune) che all'interno della società necessiti di regolamentare i propri interessi giuridico-patrimoniali relazionandosi con chiunque altro. Ciò può avvenire solamente attraverso l'utilizzo di strumenti pratici dotati di chiarezza, semplicità ed immediatezza, essendo utopica l'idea che tutte le persone siano o debbano essere dotate di competenze tecnico-giuridiche.

Questa è la base di ragionamento per il quale si può, e si deve, prevedere accanto ad un approccio esclusivamente giuridico, un approccio multidisciplinare che consideri anche la concreta possibilità di utilizzare il disegno, l'immagine o l'icona che, affiancandosi al testo del contratto, lo renda un vero e proprio strumento di comunicazione genuina e trasparente¹⁴⁵.

Nell'ambito di un contratto, l'immagine può rilevare secondo due direzioni: a) può rilevare all'interno dell'attività di documentazione del contratto (si pensi agli allegati di un contratto di compravendita come, per esempio, le planimetrie), l'immagine rileva quindi con riferimento alla "completezza" del contratto; b) può rilevare nell'attività di contrattazione, l'immagine in questo senso contribuisce ad individuare l'oggetto del contratto (oppure il risultato programmato) e costituisce elemento perfezionativo della

¹⁴³ Roberto Pusceddu, *"Il contratto attraverso le immagini: verso una 'nuova' prospettiva del diritto"*, Rivista "Il diritto amministrativo", 2019.

¹⁴⁴ Aulino L., Errichiello E., Strazzullo M., *"Il legal design applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa"*, 2021.

¹⁴⁵ Roberto Pusceddu, *"L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali"*, Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

fattispecie contrattuale. Emerge così in queste due direzioni quella che è la specifica funzione che l'immagine assolve nella teoria del contratto: la c.d. funzione integrativa della dichiarazione di volontà delle parti contraenti¹⁴⁶.

Si pensi, per riprendere una questione lasciata aperta precedentemente (par. 3.1), allo stesso art.1362 c.c. relativo all' "intenzione dei contraenti", in cui viene affermato che nell'indagare la comune intenzione delle parti non ci si deve limitare al senso letterale del contratto.

A quanto risulta, attualmente non vi sono sentenze in Italia che abbiano risolto controversie relative a contratti redatti con tecniche di legal design¹⁴⁷. Tuttavia, un notevole spunto di riflessione è offerto dalla giurisprudenza, ormai consolidata, che si è formata in tema di interpretazione dei contratti aventi ad oggetto diritti reali, nei casi in cui vi sia una discrepanza tra la descrizione del bene contenuta nel testo scritto (in linguaggio naturale) e gli allegati contrattuali, come frazionamenti o disegni planimetrici (espressi attraverso segni grafici). Ambito, quello della compravendita immobiliare, nel quale è estremamente importante l'esatta identificazione dell'immobile che ne costituisce l'oggetto.

Gli estremi di identificazione catastale devono essere integrati con l'indicazione delle c.d. coerenze¹⁴⁸, vale a dire degli esatti confini perimetrali del bene, la cui specificazione

¹⁴⁶ Roberto Pusceddu, "I contratti 'a fumetti': l'immagine e l'atipicità del contratto", Rivista informatica "Nuove frontiere del diritto", 8 gennaio 2019. Reperibile al link: https://www.nuovefrontierediritto.it/i-contratti-a-fumetti-limmagine-e-latipicita-del-contratto/#_ftn1.

¹⁴⁷ Non è così invece all'estero, dove si cominciano a registrare sentenze che aprono la strada al Legal Design nelle clausole contrattuali, come espresso dalla sentenza 17 luglio 2020 dell'Alta Corte di England and Wales (Altera Voyageur Production Ltd v Premier Oil E&P UK Ltd. Il caso specifico ruotava attorno a un conflitto tra le disposizioni operative contenute nel corpo di un contratto di noleggio a "scafo nudo" (che prevedeva il noleggio di una nave galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico). Al centro della controversia tra le parti proprio la modalità di redazione del contratto e la validità, ai fini interpretativi dell'accordo, di ogni sua parte, comprese gli esempi pratici e le illustrazioni relative. Il giudice inglese non ha avuto dubbi, riportando che "Gli Esempi pratici elaborati nella sezione 5 dell'Appendice M non sembrano, nel loro contesto, semplici extra opzionali, ma piuttosto come parti integranti delle clausole contrattuali che spiegano come tale adeguamento deve essere calcolato. Ignorarli significherebbe, a mio giudizio, riscrivere il contratto che le parti hanno stipulato". Si veda: Altera Voyageur Production Ltd v Premier Oil E&P UK Ltd.

¹⁴⁸ La conformità urbanistica e la conformità catastale sono due requisiti indispensabili per un immobile, i quali concorrono all'univoca identificazione (conformità catastale) e stabiliscono la corrispondenza tra lo stato di fatto l'immobile e i titoli abilitativi edilizi che lo riguardano (conformità urbanistica). In caso di compravendita, tra gli atti da allegare al rogito sono previste copie delle planimetrie e dei dati catastali. L'acquirente può richiedere che il venditore fornisca un certificato di conformità urbanistica e catastale, che deve essere redatto da un tecnico abilitato che compirà adeguate investigazioni per redigere i certificati o la relazione tecnica integrata.

In particolare, la conformità catastale è la coincidenza dell'immobile con le planimetrie depositate in catasto e con i relativi dati catastali. Permette l'identificazione univoca dell'immobile ed è essenziale nella compravendita immobiliare, si esperisce attraverso una doppia verifica: coerenza oggettiva (cioè la a

esclude la censura di indeterminatezza del bene oggetto della vendita (Cass. Civ. Sez. II, n. 9857/07)¹⁴⁹. La giurisprudenza, nell'ipotesi di discordanza tra il dato catastale relativo al numero di mappa e quello che scaturisce dall'indicazione delle coerenze, privilegia proprio quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. II, n. 7138/90; Cass. Civ. Sez. II, N. 817/2014). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, in relazione al quesito se vi possa essere una eventuale rilevanza di dati o documenti estrinseci rispetto al contratto¹⁵⁰, i semplici dati catastali non possiedono una valenza determinante rispetto alla descrizione scaturente dal tenore del contratto (Cass. Civ., Sez. II, 6166/2006).

L'identificazione di un immobile venduto accerta quale sia il bene sul quale cade il diritto che il contratto trasferisce al compratore, è chiaro che ai fini di tale accertamento è importante distinguerlo anzitutto dagli altri immobili attraverso l'indicazione specifica di almeno tre confini (mediante i dati catastali), specificazione che è addirittura condizione per la trascrizione del contratto, a meno che da tale omissione non ne derivi incertezza sull'immobile al quale il negozio si riferisce (art. 2665 c.c.¹⁵¹).

Ai fini della validità del contratto l'esigenza di certezza circa l'immobile venduto è invece fondata sul diverso principio della determinatezza dell'oggetto negoziale (art. 1346 c.c.): ciò che rileva è che le indicazioni della parti siano tali da consentire anche indirettamente l'identificazione dell'immobile, cioè che il bene sia identificato o identificabile¹⁵².

Nel caso in cui un contratto di compravendita immobiliare dovesse contenere al suo interno più elementi di identificazione dell'immobile non concordanti tra di loro, si pone

rispondenza dell'immobile ai dati catastali (foglio/particella/subalterno/categoria/classe/rendita) e alla planimetria depositata; può essere documentata con una dichiarazione di conformità del proprietario o di un tecnico abilitato) e coerenza soggettiva (riguarda invece la rispondenza tra le risultanze del catasto e le iscrizioni nei registri immobiliari; è a cura del notaio che stipula il rogito di compravendita). Se c'è conformità urbanistica si procede con l'aggiornamento della planimetria catastale, se invece siamo in presenza di un'irregolarità anche urbanistica prima andrà sanata quella, se possibile, viceversa si potrebbe arrivare sino alla demolizione delle opere realizzate in modo non regolare.

¹⁴⁹ Daniele Minussi, "L'individuazione dell'immobile oggetto di vendita", Wikijus, 08/04/2019.

¹⁵⁰ È stato deciso che l'oggetto della vendita immobiliare debba essere di per sé determinato o determinabile con sicurezza per il tramite dell'inequivocabile identificazione degli esatti confini o di altri dati oggettivi, escludendosi la possibilità di fare riferimento ad un documento come la licenza di costruzione, estraneo al contratto (Cass. Civ., Sez. II, n. 6516/13).

¹⁵¹ Art. 2665 c.c.: "L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda".

¹⁵² Massimo C. Bianca, "La vendita e la permuta", Utet, 1972.

il problema di andare a ricercare il concreto bene venduto attraverso la retta interpretazione del contratto¹⁵³.

Il fondamento della prevalenza dell'indicazione dei confini rispetto alle indicazioni catastali non può essere identificato nel fatto che le rilevazioni catastali avrebbero una funzione meramente fiscale e non probatoria, poiché a questo argomento si può obiettare che le rilevazioni catastali sono richiamate nel contratto non come prova del diritto ma esclusivamente per precisare quale immobile è venduto al compratore. Dunque, nell'accertare tale intento *“la prevalenza delle indicazioni dei confini può giustificarsi in base al rilievo di comune esperienza che confini materiali (muri, corsi d'acqua, ecc.) si prestano ad essere percepiti direttamente e rispondono quindi più fedelmente alla rappresentazione delle parti di quanto non facciano dati tecnici, numerici o figurativi”*¹⁵⁴.

Circa gli effetti poi dell'allegazione all'atto di vendita della planimetria catastale, con riferimento all'ipotesi di difettosa rappresentazione grafica del bene nella sua integralità, le porzioni eventualmente non risultanti devono reputarsi escluse dall'effetto traslativo.

In questi casi però la giurisprudenza della Corte di Cassazione¹⁵⁵ è controversa, dovendosi dar nota che: 1) delle volte ha ritenuto che nell'interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l'estensione dell'immobile compravenduto, i dati catastali emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all'atto notarile trascritto, e l'indicazione dei confini risultanti dal rogito assurgono al rango di risultanze di pari valore (Cass. Civ., Sez. II, n. 4934/2014); 2) altre volte ha dato invece prevalenza del tenore testuale dell'atto rispetto alle difformità che emergessero dalla rappresentazione grafica, pur se oggetto di allegazione (Cass. Civ., Sez. II, N. 12594/13).

Tuttavia, si è specificato da ultimo, come riportato dalla massima che si ricava dalla sentenza della Suprema Corte, Cassazione civile, sez. II, 28/11/2012, ud. 25/10/2012, n. 21127: *“le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, rimettere al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta*

¹⁵³ Questo problema di identificazione non deve essere confuso con la diversa questione della discordanza tra la descrizione quantitativa/qualitativa del bene e lo stato reale del bene stesso, nel qual caso non entra in discussione l'identità del bene venduto ma la sua rispondenza alla previsione contrattuale. La discordanza dei dati di identificazione si manifesta di frequente come mancata coincidenza delle indicazioni dei confini e delle indicazioni catastali. Nel contrasto di tali indicazioni una comune proposizione giurisprudenziale dà la prevalenza alle prime.

¹⁵⁴ Massimo C. Bianca, *“La vendita e la permuta”*, Utet, 1972.

¹⁵⁵ Si veda Cass. n. 10698 del 1994; Cass. n. 11744/1999; Cass. n. 15304/2006; Cass. n. 20131/2013.

nelle planimetrie allegare al contratto, il compito di risolvere la quaestio voluntatis con riferimento alla maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto (quindi, valorizzando adeguatamente anche le risultanze planimetriche formanti parte integrante del rogito di provenienza), offrendo una motivazione che risponda ai requisiti di logicità e sufficienza”¹⁵⁶.

3.2.1. Il caso del comic contract

All'interno delle varieguate forme di visualizzazione di cui può usufruire il legal design, una delle applicazioni più coraggiose in ambito legale è quella del *comic contract* o contratto a fumetti, in cui l'immagine non va solamente ad integrare il tradizionale testo contrattuale scritto, ma si sostituisce integralmente ad esso.

Il contratto a fumetti è a tutti gli effetti un contratto di lavoro, all'interno del quale ciascuna parte del rapporto di lavoro viene rappresentata da un carattere disegnato (c.d. personaggio), mentre l'oggetto del contratto si ricava dalla visualizzazione dell'interazione tra i personaggi. Una volta sottoscritto per accettazione esso acquisisce valore vincolante.

Se ben realizzato, il fumetto può rappresentare è uno strumento che si presta a trasmettere in modo facile e coinvolgente testi complessi, con beneficio per tutti coloro che, per varie ragioni, non comprendono pienamente un testo scritto anche se questo fosse redatto in forma semplice: si pensi, ad esempio, a persone che per maturità o grado di attenzione non sono in grado di comprendere o che non leggono le informative tradizionali, a persone con un livello di scolarizzazione basso o nullo, oppure a persone straniere¹⁵⁷. Questi soggetti potranno immedesimarsi in uno dei personaggi della “storia-contratto” e di poter vedere visualizzata la futura fase di esecuzione del contratto di lavoro, oltre alle eventuali clausole del contratto.

Esempi di comic contract, possono rinvenirsi esclusivamente all'interno di ordinamenti giuridici stranieri: un importante esempio di realizzazione si trova in Sud Africa grazie a Robert de Rooy¹⁵⁸, il quale fu incaricato da un'azienda locale per l'elaborazione di un contratto di lavoro che potesse essere facilmente compreso dai raccoglitori stagionali di frutta, spesso non in grado di comprendere un testo redatto con

¹⁵⁶ Roberto Pusceddu, “I contratti ‘a fumetti’: l'immagine e l'atipicità del contratto”, Rivista informatica “Nuove frontiere del diritto”, 8 gennaio 2019. Reperibile al link: https://www.nuovefrontierediritto.it/i-contratti-a-fumetti-limmagine-e-latipicita-del-contratto/#_ftn1.

¹⁵⁷ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

¹⁵⁸ Avvocato e ideatore del comic contract.

il tradizionale stile legale¹⁵⁹. De Rooy realizzò un contratto a fumetti, nel quale tutti gli elementi contrattuali (come le mansioni, l'orario di lavoro, i termini per il pagamento del compenso) venivano spiegati attraverso l'utilizzo di vignette; la bozza fu poi sottoposta ad un piccolo gruppo di lavoratori, e una volta ricevuti i *feedback* positivi, venne proposta a tutti gli altri dipendenti.

Possiamo immaginare un contratto a fumetti legalmente vincolante ai sensi del diritto italiano? Il legislatore intende per contratto “*l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*”. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale, il legislatore consente alle parti di determinare liberamente il contenuto delle disposizioni contrattuali, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, e di concludere contratti (art. 1322 c.c.) che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tale disposizione consente di affermare che il legislatore abbia manifestato esplicitamente e normativamente un'apertura in favore dell'utilizzo di forme anche atipiche di accordo cui consegua la conclusione di un contratto che spiega pienamente, in forza del principio di relatività, i suoi effetti tra le parti.

L'art. 1323 c.c. specifica che tutti i contratti, ancorché non appartenenti ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. In questo senso, si potrebbe agevolmente affermare che il contratto a fumetti possa qualificarsi come contratto connotato da atipicità, in quanto: 1) vincolanti sul piano giuridico; 2) le parti sono rappresentate da personaggi; 3) l'accordo lo si raggiunge nell'immagine; 4) le parti firmano il fumetto intendendolo come contratto.

Il nostro ordinamento conosce il c.d. principio di libertà delle forme (ex art.1350 c.c.), salvo che non sia disposto diversamente. Nulla vieta allora di poter immaginare un valido contratto realizzato con il fumetto, a patto che contenga gli elementi essenziali del contratto (ex art.1325 c.c.): parti, accordo, causa, oggetto, forma se prescritta ed infine sottoscrizione per accettazione dalle parti¹⁶⁰.

È chiaro che siamo di fronte ad uno strumento che deve essere utilizzato con grande prudenza, motivo per il quale nel momento in cui si andrà a redigerlo, si dovranno curare tutti gli elementi necessari del caso di specie, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi. Le poche parole che si sceglieranno di inserire nei dialoghi dovranno

¹⁵⁹ Altre applicazioni si rinvencono in Australia, dove la prof. Camilla Baasch Andersen, dell'University of Western Australia, ha avviato il progetto *Comic Book Contracts* volto alla produzione di contratti a fumetti (il quale nasce a favore degli studenti universitari relativamente ai rapporti di collaborazione all'interno dell'università); nel 2018 invece, ha elaborato dei contratti di lavoro a fumetti per i dipendenti della società Aurecon.

¹⁶⁰ Roberto Pusceddu, “*I contratti 'a fumetti': l'immagine e l'atipicità del contratto*”, Rivista informatica “Nuove frontiere del diritto”, 8 gennaio 2019.

essere, proprio perché ridotte all'essenziale, precise e rigorose¹⁶¹.

Sebbene l'applicazione dei *comic contracts* sia già avvenuta all'interno di alcuni Stati, questi non possono essere ancora considerati come tipologia di contratti diffusi, con la conseguenza che, per ora, non si registrano decisioni di tribunali stranieri relativamente alla loro validità o sull'interpretazione di questi.

Nonostante ciò, possiamo comunque definire questa tipologia di contratti come l'apoteosi di quella che è l'esplicazione dello strumento del legal design, sia per quanto riguarda l'obiettivo che viene perseguito, sia per quanto riguarda quelle che sono le (cinque) fasi del metodo e le modalità di lavoro tipiche del legal design già viste all'interno del capitolo II¹⁶².

Un utilizzo del fumetto, non propriamente in ambito contrattuale, ma quantomeno in ambito legale, si rinviene pure in Italia nel 2019, dove l'istituto italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati, in collaborazione con la scuola di fumetto di Cassino, ha realizzato un generatore automatico di informative privacy a fumetti, assicurando trasparenza e comprensibilità per chi legge, in piena ottica di quello che sono gli artt. 5 e 12 del GDPR¹⁶³. Dopo aver inserito nei campi prestabiliti le informazioni richieste (come il nome del titolare del trattamento, la tipologia dei dati trattati ecc.), il generatore automatico crea un fumetto che, attraverso il dialogo tra l'utente e il titolare del trattamento dei dati, spiega chiaramente tutti i dettagli del trattamento dei dati¹⁶⁴.

3.3. Funzione semplificativa dell'immagine nel contratto

La seconda funzione che può essere svolta dall'utilizzo dell'immagine all'interno di un contratto, ma pure dall'utilizzo in generale delle varie forme di visualizzazione già viste in precedenza al par. 2.1, è la c.d. funzione semplificativa, in quanto l'immagine può eliminare o diminuire significativamente la vaghezza e l'equivocità della disposizione normativa formulata linguisticamente¹⁶⁵. L'operazione di semplificazione delle strutture

¹⁶¹ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

¹⁶² Per altri approfondimenti si veda anche: Haapio Helena, Daniela Alina Plewe e Robert de Rooy, "Progettazione di offerte di nuova generazione: fumetti e piattaforme visive per l'appalto", *Internationales Rechtsinformatik Symposium*, 2018. Reperibile al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2747821.

¹⁶³ V. Cap. VI, Par.1.1.2.

¹⁶⁴ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

¹⁶⁵ Roberto Pusceddu, "L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali", Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

linguistiche puramente testuali e di riduzione alla loro essenza permette infatti di giungere ad un messaggio caratterizzato da chiarezza.

Una corrente di pensiero ritiene però che, andare ad ammettere questa nuova prospettiva che si esplica attraverso l'utilizzo di immagini o disegni all'interno di un contratto, ma in generale all'interno di un documento giuridico, è forse ancora prematura e addirittura ambiziosa. A riguardo, possiamo citare la stessa Helena Haapio, la quale ritiene che una delle ragioni a sostegno del predominio del testo risieda nell'erronea convinzione, radicata nelle parti contrattuali e tra gli operatori giuridici, in base alla quale è da considerarsi legale, valido e rilevante per il diritto soltanto il documento che si risolve in un testo scritto in maniera tradizionale, il quale altrimenti si ritiene non essere neppure vincolante.

Dai contratti di lavoro, agli adempimenti fiscali, fino alle procedure per ottenere permessi edilizi o accedere a servizi sanitari, il sistema legale incrocia la vita dei cittadini ripetutamente e in tutti i suoi aspetti. Sia come individui e famiglie, sia come imprese, le persone si trovano quotidianamente ad interfacciarsi con contratti, documenti e procedure legali spesso senza avere le competenze adeguate a navigare questi sistemi.

In Italia, più che in altri Paesi, la difficoltà della burocrazia e del linguaggio giuridico mette spesso in difficoltà i cittadini provocando un senso di inadeguatezza nei confronti del sistema legale¹⁶⁶. Di fronte a un testo pieno di terminologie tecniche, concetti complessi e sintassi articolata, la conseguenza per chi non ha un'educazione giuridica è una sensazione di frustrazione, ma pure la sensazione di non avere il pieno controllo della propria situazione¹⁶⁷ (si pensi semplicemente, ad esempio, in ambito contrattuale circa i relativi diritti e doveri contrattuali del firmatario).

Tutto ciò ci deve indurre a dover ritenere che queste nuove istanze semplificatorie, oggetto di discussione, debbano poter trovare uno spazio di applicazione all'interno di un ordinamento moderno, andando a tutelare e a dare consapevolezza al singolo (c.d. approccio *human-centered*) e di conseguenza a tutta la collettività.

A fronte di tali problematiche e retaggi culturali, occorre “ripensare” lo strumento contrattuale, al fine di poterlo rendere realmente utile agli utenti-utilizzatori, garantendo un agevole accesso al mondo del diritto e agli strumenti che questo offre, alla collettività laica rispetto alle conoscenze giuridiche. Elaborando un nuovo modello che consenta anche ai non esperti del diritto, di dotarsi della conoscenza adeguata a poter comprendere le norme e il funzionamento del sistema giuridico che governano il loro agire.

¹⁶⁶ Come riportato da: <http://www.governo.it/sites/governo.it/files/75416-9372.pdf>.

¹⁶⁷ Claudia Zampella, “*Il Legal Design e le novità dei principali strumenti giuridici*”, Rivista Iusinitinere, 2019.

Operazione questa che si deve esplicitare innanzitutto da un punto di vista sociale prima ancora che giuridico, consentendo così il mutamento delle dinamiche e delle credenze che nel corso del tempo hanno portato alla formazione del problema di cui si discute e che si cerca di risolvere attraverso la prospettazione dell'innovativa tecnica del legal design.

3.4. Funzione preventiva dell'immagine nel contratto

Per quanto riguarda infine l'analisi di quella che è la terza funzione che può essere ascritta all'utilizzo dell'immagine nel contratto, la c.d. funzione preventiva, questa consiste nella deflazione del contenzioso giudiziario, diretta conseguenza dell'inserimento dell'immagine nel contratto, o meglio, diretta conseguenza della riduzione della vaghezza e delle difficoltà derivanti dall'utilizzo di un linguaggio prettamente legalese.

Le clausole inserite in un contratto sono spesso fonte di ambiguità interpretativa, conducendo, per forza di cose, alla controversia giudiziale e rimettendo al giudice la decisione in ordine al significato da attribuire a tali clausole. Questo perché, come abbiamo già avuto modo di vedere più volte, è ormai usuale, o meglio, viene dato per implicito che i contratti vengano elaborati per gli operatori giuridici (come, ad esempio, gli avvocati chiamati a proteggere i loro clienti in caso di controversie giudiziarie), anziché per le parti contrattuali, le quali vorrebbero semplicemente che la relazione contrattuale avesse successo¹⁶⁸ senza alcun problema circa l'interpretazione sul suo contenuto.

In questo senso, il disegno nel contratto assolverebbe, come sostenuto da Helena Haapio, la specifica funzione di prevenire l'insorgere della lite. Una delle principali pretese del giurista dovrebbe essere quella di avere di fronte a sé un diritto certo. Come spiegato dalla stessa in "Introduction to Proactive Law: A Business Lawyer's View": *"Legal certainty is one of the basic preconditions of successful business. Sometimes when we look at recent legislation, court cases or regulators' investigations it seems that business people are ordered to trudge in unknown regions to find out where the safe routes run. It is too late when they hit a mine; it is not in businesses' interest to develop case law around disputes which should have been avoided"*¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Francis T. Marchese, Ebad Banissi, "Knowledge Visualization Currents: From Text to Art to Culture", Springer, 2014, cap. IV, pag.64.

¹⁶⁹ Haapio, Helena, Introduction to Proactive Law: A Business Lawyer's View (2006). Peter Wahlgren (Ed.): A Proactive Approach, Scandinavian Studies in Law, Vol. 49, Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm 2006, pp. 21-34. Consultabile al link: <https://ssrn.com/abstract=2691940>.

3.4.1. Proactive Law e ottica win-win

Il legal design, dunque, si fonda su un approccio proattivo alla lite (c.d. *proactive law*), il quale aspira a conoscere il diritto, e dunque a muoversi con certezza al suo interno, per evitare il contenzioso: controversie e contenziosi devono essere prevenuti, in quanto consumano tempo e risorse che potrebbero altrimenti essere utilizzate altrove, il diritto proattivo si basa sulla ferma convinzione che la conoscenza giuridica sia al suo meglio se applicata prima che le cose vadano male¹⁷⁰.

Ormai da molto tempo, sia nel settore privato che in quello pubblico, l'enfasi è stata posta sull'importanza della pianificazione anticipata, sull'eliminazione delle controversie e sulla gestione delle controversie. Sono state elaborate delle procedure di gestione dei conflitti e meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

In ambito giuridico, l'idea della prevenzione è stata introdotta da Louis M. Brown¹⁷¹, il quale nel tentativo di aiutare le persone a minimizzare il rischio di problemi legali e di massimizzarne i benefici, nel 1950 pubblicò "*Preventive Law*", sottolineando come, sul piano economico, è più conveniente evitare la lite piuttosto che instaurarla¹⁷².

L'obiettivo allora è quello di costruire un sistema protettivo o comunque un meccanismo di difesa che renda il cliente immune dai rischi legali derivanti dall'attività negoziale che questi pongono in essere («*good legal health*»).

L'approccio della *Proactive Law* all'interno della branca del *Contract Law*, nasce negli Usa, e sviluppa le sue radici anche nel continente europeo verso la fine degli anni Novanta grazie ad un gruppo di lavoro finlandese¹⁷³, tra cui la pioniera Helena Haapio¹⁷⁴.

In particolare, questo approccio ha ricevuto un notevole impulso nel 2009 a livello UE, quando il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)¹⁷⁵ ha riconosciuto

¹⁷⁰ Hietanen-Kunwald, P., & Haapio, H. (2021). Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design. *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 5(1–2), p.3–23. Reperibile al link: <https://doi.org/10.1177/20555636211016878>.

¹⁷¹ È stato un giurista statunitense e professore di giurisprudenza presso l'University of Southern California.

¹⁷² Roberto Pusceddu, "*L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali*", Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

¹⁷³ In tale area geografica si segnala la Nordic School of Proactive Law (NSPL), istituita in risposta alla necessità di sviluppare ulteriormente metodi orientati alla pratica e teorie giuridiche del diritto proattivo. È composta sia da professionisti che da ricercatori impegnati nel diritto proattivo in ogni paese scandinavo.

¹⁷⁴ La prima pubblicazione correlata all'argomento è stata "*Quality Improvement through Proactive Contracting: Contracts are too important to be left to classrooms!*", documento presentato da Helena Haapio all'Annual Quality Congress of the American Society for Quality (ASQ) tenutosi a Filadelfia nel 1998.

¹⁷⁵ Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d'interesse. Formula pareri su questioni riguardanti l'UE per la Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento

l'opportunità di un approccio proattivo nel diritto in un parere espresso nel 2009 (2009/C 175/05, *“L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE”*¹⁷⁶) diretto a migliorare la regolamentazione a livello europeo, dal quale emerge che: *“è il diritto, non la legislazione concepita dai giuristi, a rispecchiare la condotta che una data società accetta ed esige come condizione preliminare dell'ordine sociale; il diritto non è composto di concetti formali senza tempo e incisi nella pietra, ma di norme e principi, scritti e non scritti, che rispecchiano i legittimi interessi collettivi dei cittadini in un dato momento storico (...) In tutti gli ordinamenti giuridici è tradizionalmente compito del legislatore interpretare gli interessi collettivi della società, definire, se necessario, per via legislativa ciò che si intende per comportamento lecito e sanzionare gli atti in violazione di tale comportamento. È da tempo assodato che le leggi promulgate in questo modo dovrebbero essere non solo giuste ed eque ma anche comprensibili, accessibili, accettabili e cogenti, ossia suscettibili di applicazione coattiva. Nella società attuale, però, tutto questo non basta più”*.

È un dato di fatto che da molto tempo in ambito giuridico *“Legislatori e magistrati agiscono in risposta a carenze, controversie, scadenze non rispettate e infrazioni, cercando di ovviare, di comporre e di rimediare. Le controversie, i procedimenti e i meccanismi volti a imporre il rispetto delle norme comportano un costo eccessivo, che non può essere misurato solo in termini pecuniari”*.

Preso coscienza di ciò, il CESE attraverso questo parere *“insiste quindi per un cambiamento di paradigma. È giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo. È giunto il tempo di considerare il diritto in modo diverso: di guardare avanti e non più indietro, di concentrarsi sul modo in cui il diritto è utilizzato e opera nella vita quotidiana e sul modo in cui viene accolto nella comunità che aspira a disciplinare. Anche se reagire ai problemi e risolverli rimangono aspetti importanti, è vitale prevenirne le cause e insieme soddisfare i bisogni e agevolare l'interazione produttiva di cittadini e imprese”*.

La certezza del diritto è uno dei presupposti fondamentali di una società ben funzionante, e perché il diritto sia certo, bisogna che gli utenti del diritto ne conoscano e comprendano le norme. Viene in questo senso richiamata l'attenzione sull'approccio proattivo al diritto, un approccio lungimirante, il cui scopo è promuovere ex ante il conseguimento degli obiettivi auspicati, massimizzando le opportunità e riducendo al minimo problemi e rischi, conferendo agli utenti del diritto capacità, poteri e responsabilità, siano essi cittadini o imprese. L'idea di fondo a cui aspira tale approccio è

europeo, fungendo così da ponte tra le istituzioni decisionali dell'UE e i cittadini dell'Unione. Si rimanda al sito: <https://www.eesc.europa.eu/it>.

¹⁷⁶ Si veda: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52008IE1905>.

quella “*di una società in cui i cittadini e le imprese siano consapevoli dei propri diritti e doveri, possano accedere ai vantaggi che il diritto può offrire loro, conoscano i propri obblighi giuridici in modo da evitare i problemi laddove è possibile, e, laddove le controversie siano davvero inevitabili, possano risolverle tempestivamente e con i metodi più adatti*”.

Passando a considerazioni più tecniche dell’approccio proattivo, questo presenta due dimensioni: una dimensione preventiva volta a prevenire problemi e controversie; una dimensione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati da parte dei soggetti coinvolti nella questione legale¹⁷⁷. Al fine di adottarle entrambe, si sottolinea ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra professionisti legali ed esperti in altre discipline ed ambiti, nell’elaborazione di documenti giuridici.

Con riguardo allo strumento del contratto, si deve porre l’attenzione sulla figura dei contraenti e al modo in cui questi possano essere agevolati nel perseguimento dei loro obiettivi, cioè raggiungere un accordo senza dover ricorrere alla controversia.

Per poter raggiungere un “sano” accordo, le parti di un contratto hanno bisogno di poter accedere in maniera agevole alle informazioni contrattuali, attraverso una lettura dei contenuti rilevanti del documento; ad oggi però, una lettura dei contratti si impone come un’esigenza molto marcata, dal momento che i documenti contrattuali sono costituiti solamente da un testo scritto, e le informazioni di cui il contraente dovrebbe avere un’immediata fruibilità non sono immediati. In tale ambito contrattualistico, ciò richiede la configurazione di “contratti *business-friendly*” che fungano da strumenti gestionali, aiutando le parti a raggiungere gli obiettivi della loro collaborazione e ad avere successo insieme. Qui trova spazio il legal design e l’utilizzo di elementi visuali nell’ambito del contratto.

Spesso infatti, gli interessi delle parti all’interno di una negoziazione del contratto sono ampiamente disallineati, i quali portano per lo più ad una conclusione non pacifica della questione, specialmente nel caso in cui che le parti non dovessero concordare in ordine all’interpretazione di alcuni termini contrattuali espressi in maniera vaga o inesatta (comportando, ad esempio, un’interpretazione divergente sullo stesso termine da parte dei contraenti, riversandosi il tutto in relazione all’attivazione o meno di una clausola risolutiva). In questo contesto, sarebbe auspicabile che punti di vista divergenti sul contratto emergessero già nella fase delle trattative, al fine di evitare ambiguità interpretative di una clausola o più clausole, senza dover ricorrere all’instaurazione di una

¹⁷⁷ Roberto Pusceddu, “*L’immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali*”, Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

controversia giudiziaria, rimettendo ad un giudice la decisione in ordine al significato da attribuire a tali clausole.

L'elaborazione di un contratto sulla base di un approccio proattivo invece, è pensata in favore della parti contrattuali e correlativamente a non dover instaurare un contenzioso giudiziale in cui spetterà ad un giudice interpretare il contenuto di una o più clausole contrattuali a vantaggio dell'una o dell'altra parte. La proattività si focalizza sul futuro: cerca di prevenire l'insorgere di controversie piuttosto che risolvere i conflitti posticipati (ecco il perché del nome approccio "preventivo", poiché fornisce strumenti e tecniche per la diagnosi precoce di problematiche contrattualistiche) e tenta di raggiungere i risultati desiderati ed i benefici fin dall'inizio (garantendo un "*legal welfare*"), invece di affrontare le dannose e lunghe conseguenze del fallimento contrattuale¹⁷⁸.

Quattro sono i punti che contribuiscono ad un effettivo cambiamento: 1) semplificazione e progettazione contrattuale; 2) Pensiero legale proattivo; 3) Stabilire una posizione equilibrata sui termini contrattuali, 4) Pianificazione migliorata.

4. Conclusioni

La questione che il legal design pone è solo una parte di un fenomeno nettamente più ampio, che vede l'esperienza giuridica globale, negli ultimi decenni, in netta espansione, anche a causa della globalizzazione giuridica e del transnazionalismo. Si tratta di un fenomeno che si manifesta non solo in termini di aumento quantitativo, ma anche del modo in cui il diritto viene espresso¹⁷⁹.

Come si è avuto modo di evidenziare, la disciplina generale dei contratti nel codice civile non impone l'uso esclusivo del linguaggio naturale. Pertanto, in un contesto di multilinguismo giuridico, non che non ci siano ostacoli pratici all'applicazione delle tecniche di visualizzazione tipiche del legal design.

Si è infine visto come l'immagine possa, all'atto pratico, svolgere più funzioni in relazione ad un contratto, specialmente con riferimento all'interpretazione del contratto e della volontà delle parti contrattuali, influenzandone addirittura la volontà contrattuale.

A fronte di tutto ciò, pare allora opportuno lasciare aperta la possibilità, in primis, di uno sviluppo da parte dell'autonomia privata nella quotidiana pratica economica, e successivamente di eventuali interventi legislativi in materia. Per far questo bisogna superare la prospettiva tradizionale che considera la disciplina degli artt. 1321-1469 c.c.

¹⁷⁸ Come riportato da: https://www.lexpert.com/our-approach/positive_proactive_law/.

¹⁷⁹ Waller, Roberts, Haapio, Helena e Passera, Stefania. 2017. "Semplificazione dei contratti: il perché e il come." IACCM Contracting Excellence Journal, 24 luglio 2017. https://journal.iaccm.com/contracting-excellence-journal/contract-simplification-the-why-and-the-how_

la “regola” e tutte le altre norme in tema di contratto come “eccezioni” ad essa, approcciandosi così a quella che è stata definita come la “diversificazione nella struttura dei diversi mercati” dove nei diversi mercati settoriali, spesso regolati da Autorità indipendenti (come ad es. AGCOM, IVASS, Banca d’Italia ecc.), emergono contratti che rispondono ad esigenze specifiche di quei mercati e che sono disciplinati da fonti eterogenee, tanto che la disciplina generale codicistica “solo raramente assume rilievo nella soluzione dello specifico conflitto.

In realtà, si può notare che lo strumento del legal design ha già trovato spazio in alcune normative settoriali, a livello comunitario nella tutela dei dati personali¹⁸⁰, a livello nazionale inerentemente al diritto dei consumatori dove viene positivizzata la necessità di mettere al centro della disciplina l’utente¹⁸¹.

Ecco, quindi, che le tecniche di legal design trovano già ingresso nelle norme di legge, con l’effetto, non secondario, di una sua positivizzazione e trasformazione da mera opportunità ad obbligo, specialmente in determinati settori in cui chiarezza, intellegibilità e semplificazione sono indispensabili per il destinatario finale. Il tutto allora sta nell’adottare una visione paternalistica o anti-paternalistica sulla questione.

¹⁸⁰ L’art. 12, comma 1, GDPR (Reg. UE 2016/679) stabilisce che l’informativa privacy deve essere fornita “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro” e, al comma 7, stabilisce che le informative “possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto”. L’impostazione del legislatore è chiara: ridurre i contenuti all’essenziale e semplificare le strutture linguistiche per pervenire a un messaggio chiaro e privo di ambiguità per l’utente allo scopo di raggiungere una standardizzazione dei modelli utilizzabili

¹⁸¹ L’art. 35 c. cons. (D.lgs. n. 206/2005) stabilisce infatti che le “clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”, prevedendo altresì un’interpretazione favorevole al consumatore in caso di dubbio sul senso di una clausola e una sanzione consistente nel diritto al risarcimento del danno.

CAPITOLO IV

LEGAL DESIGN: UNO STRUMENTO PER IL GIUDICE A SEGUITO DEL PNRR E DELLA RIFORMA CARTABIA

1. Premessa

L'insieme delle norme giuridiche garantisce la pacifica convivenza sociale dei suoi componenti o di uno Stato, e ne costituisce la sua spina dorsale, il carattere tipico della norma è la sua generale cogenza, che non ammette deroghe.

L'osservanza della norma, oltre ad essere garantita dalla sanzione derivante dalla violazione del suo contenuto prescrittivo, potrebbe essere parimenti garantita o assicurata se il suo destinatario, oltre a dover conoscere il precetto (che spesso ignora) fosse messo nelle condizioni di acquisire la consapevolezza effettiva del suo contenuto.

La comprensione dei precetti normativi, ontologicamente vitale in una società civile, è l'obiettivo perseguito dal movimento planetario del "*Plain Language*" che si sta sempre più diffondendo nella società moderna caratterizzata dall'uso massivo di strumenti informatici, intelligenza artificiale e metaverso. Ambiti nei quali la regolamentazione giuridica ha il duplice limite: 1) di inseguire la velocità esponenziale dei cambiamenti imposti dall'evoluzione scientifica e tecnologica in continuo divenire; 2) di essere formulata dal legislatore o da giuristi esperti per soli addetti ai lavori, e non invece, anche per la generalità dei consociati - destinatari.

A fronte di tale situazione, è maturato il sentimento diffuso e la constatazione di dover aderire a precetti normativi o accettare regolamenti contrattuali in modo del tutto fideistico senza comprenderne a fondo, o per nulla, né la portata del comando imposto dalla norma, né le conseguenze potenzialmente derivanti dall'aver sottoscritto determinati accordi negoziali.

Se questa è la direzione nella quale proliferano le norme giuridiche e si muovono i rapporti giuridici patrimoniali tra i privati (e non), si intuisce che tale tendenza deve essere controllata e governata per non travolgere i loro destinatari (c.d. utenti).

In questo contesto, come si è avuto modo di ripetere più volte, si inserisce la nuova frontiera della comunicazione e progettazione legale denominata *Legal Design*, la quale potrebbe incidere già a partire dalla formulazione delle norme¹⁸², tornando utile

¹⁸² In Italia secondo i dati riportati da *Normattiva*, banca dati gestita dal Poligrafo di Stato, si contano circa 110.000 leggi attualmente in vigore, le quali in alcuni casi sono composte addirittura da 150.000 parole. Si veda: <https://www.trasparenza.ipzs.it>.

successivamente a chi quotidianamente vive il diritto o deve applicare dette norme, tra cui i giudici, chiamati a risolvere controversie e sommersi sempre di più dall'arretrato giudiziario¹⁸³.

L'oggetto di indagine all'interno di questo capitolo IV sarà quello di prospettare come tale metodologia possa essere un ottimo strumento per il raggiungimento della semplificazione nel campo del diritto, della riduzione dell'arretrato giudiziario, oltre che dell'innovazione tecnologica in ambito giudiziario. Possibilità queste, che sono prospettabili alla luce delle normative internazionali, sovra-nazionali e nazionali, in quest'ultimo caso con particolare riferimento alle normative presenti all'interno del nostro ordinamento, specialmente a seguito dell'introduzione e attuazione del PNRR e della relativa riforma Cartabia, la quale è andata a rimodellare e concepire il processo.

2. Quadro generale: problematiche negli atti processuali, per il giudice e prospettive future

L'area di applicazione del diritto più restia all'adozione di nuovi linguaggi è senza dubbio quella giudiziale. Eppure, anche gli atti giudiziari, specialmente le controversie più complesse, acquisterebbero chiarezza se si utilizzasse non solo un linguaggio più preciso e semplice, ma anche qualche elemento visuale¹⁸⁴. In Svezia, già nel 2009, è stata adottata una sentenza contenente elementi visuali (c.d. *sentenza visual*), due *timeline* per raffigurare la catena degli eventi, cruciale per comprendere i fatti di causa¹⁸⁵ e arrivare ad una sentenza corretta.

Ma si pensi banalmente all'obbligo di motivazione della sentenza ex art. 111 co. 6 Cost. e la prescrizione secondo cui le sentenze, quale massima espressione dell'attività giurisdizionale, devono essere pronunciate "*in nome del popolo italiano*" ex art. 101 co.1 Cost., disposizioni queste che sembrano individuare come destinatario immediato della sentenza la collettività dei cittadini, chiamata ad un controllo democratico sull'esercizio

¹⁸³ Il Monitoraggio nazionale, elaborato trimestralmente, sull'andamento dei procedimenti pendenti civili e penali e dell'arretrato civile evidenzia per il I trimestre 2023 un miglioramento rispetto alla fine del 2022: le pendenze totali nel settore civile si riducono dell'1,6% nell'ultimo trimestre; l'arretrato civile è diminuito dell'1% in Corte di Cassazione e del 4% sia in Corte di appello sia in Tribunale; nel settore penale la riduzione delle pendenze è del 3,2%, con il totale che raggiunge il minimo dall'inizio della rilevazione; la variazione è del 2,4% se si escludono i procedimenti dinanzi al giudice di pace. La variazione annuale della pendenza penale del 2022 rispetto al 2021 è pari a -8,5%. Per tali consultazioni si rimanda al sito ministeriale: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi_giustizia_civile_e_penale#.

¹⁸⁴ De Muro B., Imperiale M., "*Legal Design: come il design può semplificare il diritto*", Milano, Giuffrè, 2021.

¹⁸⁵ Come riportato da: <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/09/legal-design-avvocati>.

del potere giurisdizionale¹⁸⁶. Il destinatario universale costituisce però, solamente un destinatario ideale o potenziale, mentre i destinatari reali - immediati della sentenza sono in realtà più circoscritti in quanto collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione e sono, dunque, le parti, vale a dire: il pubblico ministero; i difensori dell'imputato e delle altre parti private, i quali per poter esercitare il diritto all'impugnazione devono conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione; i giudici competenti per l'eventuale impugnazione, i quali esercitano poteri di controllo e verifica anche attraverso il riesame dei motivi del provvedimento impugnato; tutti i giudici (dunque, non soltanto quelli dell'impugnazione) e gli avvocati, poiché la sentenza può agire come canale di efficacia persuasiva per analoghe decisioni future (questo vale, in particolare, per le decisioni della Corte di cassazione, diventando così dei precedenti in grado di orientare la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito); destinatari reali della decisione sono, infine, gli studiosi, gli esponenti della c.d. "dottrina", che costruiscono tanta parte della propria elaborazione teorica proprio sulla base dei materiali giurisprudenziali¹⁸⁷.

L'individuazione dei destinatari della sentenza produce inevitabilmente riflessi sul piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento dell'ideazione del testo, i destinatari reali sono sicuramente ben presenti all'estensore della sentenza, il quale scrive in funzione di un pubblico di lettori che condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel tradizionale modello di scrittura retorico e argomentativo della professione forense¹⁸⁸.

Di conseguenza, la sentenza, che dovrebbe essere pronunciata "*in nome del popolo italiano*", non viene all'atto pratico formulata in modo comprensibile per il cittadino comune, nonostante la giustizia venga amministrata "*in nome del popolo*", anzi, l'attuale modalità linguistica utilizzata dalla prassi giudiziaria esclude ciò di fatto.

Molte sentenze si contraddistinguono per oscurità, la quale il più delle volte non è strettamente legata a necessità di tipo giuridico o esigenze specialistiche, ma deriva dall'incapacità o dalla mancanza di volontà di utilizzare una scrittura semplice e fluida, aderendo ad una certa prassi giudiziaria consolidata nel tempo di utilizzare un linguaggio sfarzoso e artificioso all'interno della sentenza. Tutto ciò spiega il perché l'ambiente giudiziario è quello più restio ad utilizzare un linguaggio maggiormente semplice e fluido, "*è innegabile che il giudice formi la sua decisione sulla base di una miriade di impulsi,*

¹⁸⁶ Emanuela Benanti, "*La motivazione della sentenza civile*", Tesi di dottorato, Università degli studi di Palermo. Reperibile al link: <https://core.ac.uk/download/pdf/53290257.pdf>.

¹⁸⁷ Nicola Triggiani, "*In nome del popolo italiano? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*", Rivista trimestrale diritto penale contemporaneo.

¹⁸⁸ Nicola Triggiani, "*In nome del popolo italiano? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*", Rivista trimestrale diritto penale contemporaneo.

non solo quelli strettamente processuali ma anche gli altri propri della sua formazione e della sua cultura giuridica e generale, sicché non è improprio affermare che le voci altrui condizionino in qualche modo la sentenza. È anche vero che le tante vite vissute dalle sentenze compongono un panorama tutt'altro che silente, creato apposta per dire qualcosa ed essere ascoltato”¹⁸⁹.

Ecco che la metodologia del Legal Design mira proprio a modificare e a ripensare la struttura linguistica e grafica degli atti giuridici, tra cui quelli giudiziali e di mediazione, svolgendo una fondamentale funzione proattiva e deflattiva del contenzioso, riducendo già a monte la possibilità che possano sorgere controversie in merito a specifici punti di difficile interpretazione a causa delle modalità in cui l'atto è stato scritto e, al contempo, pensato¹⁹⁰. L'approccio lavorativo del *design-thinking* ha iniziato a trovare recentemente uno spazio applicativo anche all'interno del settore pubblico, attirando l'interesse di molti giudici e tribunali esteri in collaborazione con varie università e scuole di *design*.

L'importanza della forma e dello stile nella redazione di testo giuridico è innegabile, tema questo che viene privilegiato dai numerosi corsi istituzionali di *legal writing*¹⁹¹ nelle School of Law statunitensi, come ad esempio il già citato Legal Design Lab di Stanford, il quale, tra i molti lavori sul banco, si sta occupando di studiare e progettare sistemi innovativi per rendere più accessibile Corti e Tribunali, come: sistemi di piattaforme per aiutare il cittadino comune (ma anche gli stessi operatori giuridici) in ambito giudiziario/giuridico¹⁹², studiare sistemi di comunicazione delle norme chiari e trasparenti utilizzando il *design thinking*, studiare nuovi modelli organizzativi per Tribunali/studi legali/Ministeri.

¹⁸⁹ Giglio Vincenzo Giuseppe, “*Il giudice e il suo linguaggio*”, Filodiritto, 11 Aprile 2019. Reperibile al link: <https://www.filodiritto.com/il-giudice-e-il-suo-linguaggio>.

¹⁹⁰ Aulino L., Errichiello E., Strazzullo M., “*Il legal design applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa*”, 2021.

¹⁹¹ In Italia, si tende a sostenere che l'Università non debba avere una funzione professionalizzante, avendo come obiettivo soprattutto la formazione culturale dello studente. Questa impostazione potrebbe essere anche condivisibile, se ci fosse, però, poi un momento di raccordo in cui il laureato in giurisprudenza, che si affaccia al mondo delle professioni legali, venga avviato a redigere correttamente, in forma chiara e comprensibile per la maggior parte delle persone, atti e provvedimenti. In questo momento non sussiste, né per gli aspiranti avvocati, né per gli aspiranti magistrati: nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ad esempio, l'approfondimento finora si è concentrato soprattutto su “*cosa*” scrivere per il superamento dell'esame di abilitazione forense o per il concorso di accesso alla magistratura e non su “*come*” scrivere.

¹⁹² Si segnala in Italia l'esistenza della piattaforma “*Visual Analytics*”, il cui elemento di innovazione non è tanto consentire la sola ricerca e la lettura online di massime giurisprudenziali, ma bensì di riuscire a desumere l'orientamento di un Tribunale vedendolo tramite dei grafici interattivi (c.d. analisi visiva). Le interfacce visive stimolano infatti il ragionamento deduttivo, ottimizzando il tempo di ricerca e potendo dedicare più tempo alla preparazione di un caso. Si rimanda al link: <https://giuridica.net/visual-analytics/>.

La stessa Margaret Hagan, direttrice del Legal Design Lab, in molteplici paper ed interviste, ha affermato di vedere un notevole incremento di interesse da parte di Istituzioni e Tribunali per poter fornire dei servizi maggiormente incentrati sull'uomo (i cittadini), e “*lavorando a contatto con vari tribunali presenti nel territorio americano, si è avuto modo di constatare il potenziale del design-thinking per trasformare gli attuali tribunali rendendoli più accessibili, e di poter prospettare quale potrebbe essere il tribunale del futuro*”¹⁹³.

In particolare, questo lavoro di progettazione esplorativa, dopo aver identificato i requisiti fondamentali di un ipotetico cittadino – utente, idealmente privo del proprio difensore, che cerca di utilizzare il sistema giudiziario, va ad individuare e definire i punti chiave di fallimento dell'attuale sistema giudiziario per le persone che devono intraprendere un'esperienza giudiziaria.

Questo progetto di lavoro ha individuato ben sette aree fondamentali in cui può essere effettuato un miglioramento dei tribunali, prospettando poi la possibilità di introdurre nuove tecnologie, servizi, spazi e altri interventi che potrebbero migliorare l'esperienza dell'utente o addirittura consentirgli di poter usufruire di centri di auto-assistenza giudiziaria. In particolare: 1) i tribunali devono aiutare le persone a comprendere l'intera sequenza di eventi che dovranno affrontare durante i loro processi legali e ad assisterli in modo più efficace durante le varie fasi del processo; 2) le persone hanno bisogno di strumenti per orientarsi e per navigare nelle procedure burocratiche; dunque, sorge la necessità di una segnaletica più *user-friendly* sia per processi fisici e sia per procedure online; 3) nel momento in cui le persone si interfacciano con il sistema legale hanno bisogno di accoglienza ed efficienza, da incoraggiarle così a portare a termine la procedura avviata e per dare loro fiducia e dignità mentre lo fanno; 4) affinché l'esperienza giudiziaria sia meno burocratica e cartolare, si devono riprogettare le pratiche burocratiche (moduli, istanze, ecc.) per renderle visivamente più chiare e gestibili, migliorando così la capacità delle persone di utilizzare correttamente il sistema; 5) prima che le persone si presentino fisicamente in tribunale devono avere l'opportunità di portare a termine una parte dei loro compiti legali online, cosicché queste possano arrivare preparate per le loro udienze; 6) quando si trovano nell'edificio del tribunale, le persone hanno bisogno di materiali e di postazioni di lavoro per portare a termine i propri compiti, in modo tale da poter essere maggiormente preparate per il contatto con il cancelliere del tribunale e il giudice; 7) nel complesso, il sistema giudiziario deve sviluppare una cultura di test di usabilità e *feedback* al fine di, da un lato, capire dove risiedono gli attuali

¹⁹³ Reena SenGupta, “*How design-thinking can help lawyers do a better job*”, Financial Time, 2021.

fallimenti del sistema e le maggiori difficoltà per le parti in causa, dall'altro lato, proporre idee di miglioramento¹⁹⁴.

Anche in Italia ci si sta muovendo verso questa direzione, vi è cioè un interesse da parte del settore pubblico inerentemente ad una maggiore accessibilità per il cittadino al sistema giustizia. Ciò trova riscontro, a livello istituzionale, sicuramente con gli obiettivi prefissati all'interno del PNRR¹⁹⁵, ma pure tra le nuove generazioni di operatori giuridici, le cui professioni sono da sempre immerse nel legalese.

L'unanimità degli studi in materia di scienze cognitive affermano che le persone preferiscono le cose più semplici da leggere e a cui pensare: la semplicità di un testo favorisce la fluidità cognitiva, rendendo più facile il modo con cui chiunque recepisce informazioni dall'esterno, le elabora e prende decisioni. Ecco che, nella formulazione della scrittura forense nell'esperienza giudiziale contemporanea, purché non renda insufficiente lo sviluppo della motivazione, l'esposizione brachilogica¹⁹⁶ è particolarmente apprezzata dal giudice che, sommerso dai fascicoli, gradisce senz'altro la concisione e l'indicazione dei punti essenziali dell'argomentazione: la selezione delle ragioni di fatto e di diritto più importanti e l'illustrazione delle medesime secondo un adeguato ordine logico si abbinano alla necessità stilistica di evitare ripetizioni e di riassumere elementi comuni a più proposizioni, conferendo maggiore chiarezza al periodare¹⁹⁷.

Il Legal Design interviene proprio negli snodi di "incomprensione", come elemento dirompente rispetto ad un certo modo di pensare, scrivere e procedere spiccatamente giuridichese, per andare a chiarire il più possibile e rendere in un linguaggio comprensibile a tutti il diritto, anche tramite l'utilizzo di elementi grafici. Il Legal Design è una materia multidisciplinare che coinvolge avvocati, giuristi, designer, comunicatori, tutti impegnati a rendere chiaro e facilmente percepibile il framework che dovrebbe regolare il nostro vivere in comune come persone, cittadini, aziende.

¹⁹⁴ Hagan, Margaret D. (2018) "A Human-Centered Design Approach to Access to Justice: Generating New Prototypes and Hypotheses for Intervention to Make Courts User-Friendly" Indiana Journal of Law and Social Equality: Vol. 6: Iss. 2, Article 2. Disponibile al link: <https://www.repository.law.indiana.edu/ijlse/vol6/iss2/2>.

¹⁹⁵ Tema che verrà approfondito al successivo par. 3.

¹⁹⁶ Come riportato dal dizionario Treccani, per "brachilogia" si intende: in senso largo, brevità del discorso, concisione di stile, e quindi atteggiamento stilistico contrario alle amplificazioni retoriche, alla verbosità; in senso specifico, con riferimento ai mezzi mediante i quali si ottiene la concisione, il termine indica l'uso di espressioni più brevi rispetto a quelle adoperate ordinariamente, nell'evitare la ripetizione di termini già precedentemente espressi e facilmente sottintendibili.

¹⁹⁷ Moro Paolo, *L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*, Libreria al segno editrice, 2018.

Della stessa idea è l'Associazione Nazionale Magistrati, la quale grazie ad Ignazio Vittorio Felcher¹⁹⁸, ha cominciato ad esplorare il tema e l'opportunità offerta dal *Legal Design*: *“in ambito giuridico e giudiziario il progettare bene in modo che le procedure a valenza pubblica siano chiare e intelleggibili è senz'altro un valore (...) le procedure ben progettate, a partire dalla loro funzionalità rispetto all'utente, e output chiari e intelleggibili, sono un valore perché ampliano la platea dei cittadini consapevoli e come tale dunque diventa anche uno strumento di democrazia”*¹⁹⁹.

Parlare di Legal Design può dare l'idea di trattare un argomento che si occupa di rendere più attuale e piacevole l'argomento “legal” per il quale possiamo intendere tutto ciò che concerne la legge e la giustizia: contrattazioni, processi e procedure, documentazione, accessibilità e conservazione della prova, i flussi, le metodologie e i tempi che caratterizzano questo comparto dell'amministrazione pubblica²⁰⁰.

Dunque, all'interno del contesto giudiziario il *Legal Design* sarebbe uno strumento molto utile, ad esempio, con riguardo ai fascicoli processuali cartacei, i quali essendo redatti secondo un ordine cronologico, pongono in essere un serio problema soprattutto in presenza di processi complessi, poiché cambiando banalmente di posto un documento inserito, la ricerca diventa molto complicata: *“progettare allora in modo funzionale allo scopo il software per la creazione e gestione dei flussi significherebbe giungere ad un prodotto razionale, pratico e ben strutturato ottenendo, contemporaneamente, un risparmio rilevante di costi, risorse e tempo”*²⁰¹.

Anche in Italia allora il Legal Design potrebbe contribuire ad una gestione efficace, snella e trasparente della giustizia, per la quale è inevitabile che regole e procedure vengano riprogettate, specialmente sulla base dei nuovi strumenti che l'innovazione ci mette a disposizione, soprattutto in relazione all'espansione della digitalizzazione, tra cui il processo telematico: *“nell'Italia del processo telematico l'informatizzazione della giustizia non può essere casuale, deve essere progettata e guidata prima che realizzazioni spontanee, poco pensate e a volte anarchiche compromettano un'innovazione, il processo telematico, invece quanto mai opportuna. L'infrastruttura necessaria al PCT, in termini*

¹⁹⁸ Avvocato, professore universitario e cultore di Informatica Giuridica presso l'Università degli Studi di Milano.

¹⁹⁹ Felcher Ignazio, Consolandi Enrico, *“L'opportunità del Legal Design”*, Rivista giuridica La magistratura, 20 Gennaio 2017.

²⁰⁰ Per un approfondimento sul tema si segnala la Deliberazione 22 dicembre 2022, n. 53/2022/G della Corte dei Conti, la quale oltre ad affrontare tematiche relative all'innovazione, propone anche dati concreti sull'effettivo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati all'interno del PNRR. Reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7e5e4f7f-91ab-429f-b0cb-2380d74e94c6>.

²⁰¹ Felcher Ignazio, Consolandi Enrico, *“L'opportunità del Legal Design”*, Rivista giuridica La magistratura, 20 Gennaio 2017.

*di risorse e uomini, non è stata considerata nel disegnare le nuove funzioni informatiche del processo, ma ancor prima non si è pensato al design del processo telematico*²⁰².

Dunque, attraverso l'unione, da un lato, dell'informatizzazione, e dall'altro lato, utilizzando principi, competenze e strumenti offerti dal *design* è possibile riprogettare le modalità operative e di efficienza del sistema giustizia, con inevitabili benefici per il cittadino (destinatario per eccellenza), per tutta l'organizzazione della giustizia, ma anche per l'economia del paese.

Occorre dunque un design che nel portare la procedura legale su supporto informatico ne consideri attentamente la funzione e, come tutti i design, ne consideri l'aspetto non solo funzionale, ma anche seduttivo ed estetico, *“al fine di restituire al sistema giudiziario nella sua interezza il ruolo di strumento al servizio dei cittadini è necessaria una visione strategica e un intervento di riforma complessivo che sia in grado di ridisegnare tutta l'organizzazione ad oggi caratterizzata da diseconomie e frammentarietà ad ogni livello, migliorando la capacità di gestione degli uffici, sia per ridurre i costi sia per accrescerne l'efficacia e la trasparenza sfruttando il contributo che le tecnologie digitali possono offrire in termini di efficienza dell'azione giudiziaria e dei consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere*²⁰³.

Ad ogni modo, progetti pilota di Legal Design dichiarati esplicitamente in Italia non se ne registrano, anche se qualche richiamo è forse già presente all'interno del nostro sistema, consentendoci così di poter ipotizzare un utilizzo di tale metodologia.

3. Il PNRR: obiettivo riduzione del tempo di giudizio

Il Piano “Italia Domani”, meglio noto come “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR)”, si inserisce nel programma “*Next Generation EU*”: 750 miliardi di euro per il rilancio degli Stati membri dopo la crisi pandemica, sviluppato dall'Unione Europea attorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Attraverso l'attuazione di riforme e investimenti, il PNRR punta al raggiungimento di *Target* e *Milestone*²⁰⁴ prestabiliti (obiettivi qualitativi e quantitativi) per risolvere

²⁰² Felcher Ignazio, Consolandi Enrico, “*L'opportunità del Legal Design*”, Rivista giuridica La magistratura, 20 Gennaio 2017.

²⁰³ Felcher Ignazio, Consolandi Enrico, “*L'opportunità del Legal Design*”, Rivista giuridica La magistratura, 20 Gennaio 2017.

²⁰⁴ Le *milestone* definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale: sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), individuano spesso fasi chiave dell'attuazione delle misure (es. legislazione adottata, piena operatività dei

debolezze strutturali dell'economia degli Stati, ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere, privilegiando la transizione ecologica e ambientale. In quest'ottica il PNRR, infatti, contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030.

In relazione al settore Giustizia, il PNRR indirizza delle somme di denaro per l'effettuazione di riforme ed investimenti incentrati sull'efficienza e competitività del sistema giustizia italiano²⁰⁵. Si tratta: a) della previsione di riforme volte ad accelerare lo svolgimento dei processi (riduzione del tempo di durata del giudizio); b) di specifici stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari (digitalizzazione del processo), per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali (abbattimento dell'arretrato giurisdizionale) e per l'efficientamento degli edifici giudiziari (riqualificazione del patrimonio immobiliare giudiziario, ulteriori risorse, dedicate all'edilizia penitenziaria, sono messe a disposizione dal Piano complementare)²⁰⁶.

Se in passato l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), elaborato annualmente dalla Commissione Europea, poteva anche essere accolto con disinteresse, d'ora in poi, sarà fonte di giudizi ben più rilevanti e conseguenti raccomandazioni formali da parte di Bruxelles. Di fatto, lo sviluppo della digitalizzazione nel nostro paese mostra un indice DESI ben al di sotto della media europea, ma va riconosciuto all'Italia che, seppure in modo lento, ha migliorato negli ultimi tempi sia la sua posizione, sia il punteggio²⁰⁷. Questo significa che il gap dell'Italia sul digitale non può e non deve più rimanere tale, e non a caso, la transizione digitale è tra gli aspetti più caratterizzanti in termini di impatto per il PNRR italiano: una sfida complessa che sta coinvolgendo in modo trasversale vari settori della società, non lasciando indenne neppure la magistratura e il sistema giudiziario.

Un'esigenza di rinnovamento sollecitata e avanzata molte volte dal Consiglio Europeo che, nelle sue annuali Raccomandazioni, ha costantemente spinto l'Italia a “*ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio*”, nonché ad “*aumentare l'efficacia*

sistemi informativi, etc.). I *target* rappresentano risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili: sono traguardi quantitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento); sono misurati tramite indicatori ben specificati (es. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, etc.).

²⁰⁵ L'elenco delle riforme e degli investimenti programmati, oltre alle informazioni dettagliate su tutti gli interventi, sono consultabili all'interno del sito web del Ministero della Giustizia, sezione “Attuazione misure PNRR”. Si veda: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr_attuazione_misure.

²⁰⁶ Bernardo Cecilia, Iadaronza Sabrina, “*Il PNRR tra sfide e attese*”, rivista La Magistratura, fascicolo 2/2022.

²⁰⁷ Nel triennio 2020 – 2023, l'Italia è passata dalla 24° alla 18° posizione.

della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione”.

La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre del 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, nel suo preambolo menziona un approccio incentrato sull’uomo, affermando: *“Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.*

Nonostante siano state mosse tali raccomandazioni, la Commissione Europea, nel recente *Country Report 2020-2021*²⁰⁸, ha rilevato come l’Italia abbia compiuto progressi limitatamente nel dare attuazione alle sopra citate Raccomandazioni, e dunque *“nel settore civile, viene ancora contestata la perdurante scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo all’utilizzo tuttora limitato del filtro di inammissibilità per gli appelli, che incide sulla durata dei processi, alla necessità di potenziare gli organici e alle differenze tra i tribunali per quanto riguarda l’efficacia della gestione dei procedimenti; nel settore penale, si rileva il perdurare della scarsa efficienza del processo, soprattutto di appello, che si ripercuote anche sull’efficacia del contrasto alla corruzione”*²⁰⁹.

Oggi però, il PNRR dovrebbe consentire, in maniera progressiva, una svolta definitiva e il superamento, quantomeno parziale, di queste inefficiente contestate al sistema giudiziario italiano, e lo fa partendo dall’individuazione di alcune riforme strutturali, senza le quali ci sarebbe un limite al potenziale di crescita dell’Italia.

In particolare, la riforma incentrata sul versante della riduzione del tempo del giudizio è stata inserita tra le c.d. riforme orizzontali, consistenti: a) in innovazioni strutturali dell’ordinamento attraverso il potenziamento delle risorse umane (c.d. assunzioni) e delle dotazioni strumentali/tecnologiche dell’intero sistema giudiziario; b) nell’emanazione di riforme ordinamentali da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa.

La Commissione europea autorizza, su base semestrale, l’erogazione dei fondi agli Stati membri solo se risultano conseguiti, in maniera soddisfacente, i traguardi

²⁰⁸ I *country reports* sono le relazioni con cui la commissione europea esamina la situazione economica e sociale degli stati membri dell’Ue. Questi documenti, uno per ogni paese, vengono pubblicati annualmente nel mese di marzo e contengono analisi relative agli indicatori macroeconomici e sociali più rilevanti (la crescita, il livello dei consumi, il tasso di occupazione e altri). Le relazioni per paese variano nel numero di sezioni ed elementi che presentano, a seconda della situazione economica e sociale dello stato in questione.

²⁰⁹ Si veda: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1256082.pdf?_169088881866.

(milestones) e gli obiettivi (target) previsti nel Piano nazionale, che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme programmati. A tal fine, in vista dell'erogazione della quarta rata, il Governo italiano ha predisposto la *“Terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR”*, relativa al primo semestre del 2023, con la quale ha inteso fornire una fotografia del Piano e del suo stato di attuazione, evidenziando punti di forza e debolezza, al fine di individuare margini di miglioramento.

Uno degli obiettivi che doveva essere raggiunto entro il 30 Giugno 2023²¹⁰ riguardava proprio l'effettuazione delle riforme relative al processo civile e penale volte alla riduzione dei tempi della giustizia (c.d. riforme 1.4 e 1.5.): in ambito civile, attraverso il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, semplificando il processo esecutivo e prevedendo un rito unificato nel settore del contenzioso della famiglia; in ambito penale lo scopo acceleratore è stato effettuato attraverso la semplificazione e la razionalizzazione del sistema degli atti processuali e delle notificazioni, gli interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ampliamento della possibilità di ricorrere ai riti alternativi, una maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento, il miglioramento dell'accesso al giudizio di appello ed infine la definizione dei termini di durata dei processi.

A seguito dell'approvazione delle leggi di delega n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia), per la riforma del processo penale, e n. 206 del 2021, per la riforma del processo civile, il Governo ha emanato il D. lgs. n. 149 del 2022 e il D. lgs. n. 150 del 2022, pubblicati entrambi nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il primo dei due decreti è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (18 ottobre 2022), mentre per il secondo l'entrata in vigore è stata posposta al 30 dicembre 2022.

La parola chiave che accomuna queste due riforme Cartabia è *“efficienza”* del processo e della giustizia, le quali *“sono espressione di una stagione politica e di una di pagina della storia della giustizia italiana caratterizzate, come mai prima, da riflessioni e interventi normativi sul tema della qualità e dell'organizzazione della giustizia, intesa come fattore fondamentale per la giustizia. Gli interventi riformatori sono infatti mossi dall'esigenza di raggiungere precisi, concreti e ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del*

²¹⁰ In relazione ai traguardi e agli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023 (ai fini dell'emissione della quarta rata), si veda il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera (aggiornato con i dati sull'attuazione disponibili all'11 aprile 2023).

*processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile*²¹¹.

Si tratta, d'altra parte di obiettivi del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali, che includono la ragionevole durata del processo tra i requisiti del giusto processo o *fair trial* (artt. 111 Cost. e 6 Cedu). Appare evidente il rapporto tra efficienza e ragionevole durata del processo, poiché senza l'una, non è raggiungibile l'altra.

Evidente è anche lo stato di inefficienza della giustizia italiana, rappresentata dai dati statistici che mostrano come i tempi medi dei processi siano generalmente superiori ai termini di ragionevole durata individuati dalla legge Pinto e di gran lunga superiori agli standard europei: nella storia della Corte di Strasburgo (1959-2021), l'Italia vanta il primato di primo Paese per numero di condanne per violazione dell'art. 6 Cedu, relativamente alla durata dei processi²¹².

Non è dunque difficile comprendere perché, in tema di giustizia, l'Unione Europea abbia individuato proprio la riduzione dei tempi della giustizia come fondamentale obiettivo strategico che il nostro Paese, con il supporto finanziario della stessa U.E., è chiamato a raggiungere attraverso riforme strutturali in grado di rilanciare l'economia, oltre al benessere sociale. L'impatto effettivo di tali misure potrebbe stimarsi alla fine del 2024, in concomitanza con la scadenza del lustro applicativo del PNRR²¹³.

Dopo decenni in cui il settore giustizia è stato interessato solo da riforme a costo zero, si può allora confidare che i fondi del PNRR possano rappresentare un'occasione per l'immissione di nuove risorse, e che possano dare alla giustizia lo spazio che merita, anche come fattore di crescita economica e sociale del Paese²¹⁴.

In un ottica del genere, questo cambiamento non può essere casuale, ma deve essere progettato: ad esempio, l'infrastruttura necessaria al PCT non è stata considerata nel disegnare le nuove funzioni informatiche del processo, ma ancor prima non si è pensato al design del processo telematico. Il legal design rappresenta allora un'opportunità, inteso come l'arte di realizzare forme di comunicazione e interazione finalizzate al miglioramento di procedure legali, e forse anche in Italia il Legal Design potrebbe contribuire a una gestione efficace, snella e trasparente della giustizia²¹⁵.

²¹¹ Gatta G. Luigi, “*Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*”, Rivista giuridica Sistema penale, ISSN 2704-8098, 15 ottobre 2021.

²¹² Le condanne dell'Italia sono 1202, mentre ad esempio, tra i Paesi a noi vicini, anche per tradizione giuridica, le condanne sono 284 per la Francia, 102 quelle della Germania).

²¹³ Gatta G. Luigi, “*Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*”, Rivista giuridica Sistema penale, ISSN 2704-8098, 15 ottobre 2021.

²¹⁴ Bernardo Cecilia, Iadarona Sabrina, “*Il PNRR tra sfide e attese*”, rivista La Magistratura, fascicolo 2/2022.

²¹⁵ Ignazio Felcher, Enrico Consolandi, “*L'opportunità del Legal Design*”, Rivista giuridica La magistratura, 20 Gennaio 2017.

4. I principi di chiarezza, specificità e di sinteticità negli atti processuali: dal codice del processo amministrativo al codice di procedura civile. Le conseguenze della riforma Cartabia

Nella pratica forense di oggi ove domina un tecnicismo linguistico ripetitivo e burocratizzato, la scelta del lessico, la combinazione dei vocaboli e delle proposizioni tra loro, la chiarezza sintattica e la correttezza ortografica nonché la scioltezza nell'esposizione costituiscono alcuni degli aspetti più rilevanti che la retorica suggerisce all'avvocato e al magistrato nella stesura di un atto giudiziale²¹⁶.

Il linguaggio giuridico è un linguaggio settoriale della lingua italiana, un linguaggio settoriale è quello proprio di uno specifico ambito, tecnico o scientifico²¹⁷. Una caratteristica che distingue il linguaggio giuridico dagli altri linguaggi settoriali è che descrive ed al tempo stesso crea il diritto²¹⁸, proprio per questo motivo è importante che il linguaggio giuridico sia semplice e preciso, se il diritto serve a fornire ai singoli individui che compongono la società le regole per una corretta convivenza, è logico che essi siano messi anche nella condizione di comprendere simili regole.

Dando per vero che gli stessi problemi di comprensione non si ripropongano agli operatori del diritto, se al momento di utilizzarlo, essi producono testi non chiari e non efficaci, generano degli spazi in cui possono insinuarsi dei ragionevoli dubbi. Ecco allora, che appare necessario cambiare e cominciare a scrivere in maniera chiara, anche perché sono le stesse norme, comunitarie e nazionali, a richiederlo: dal Regolamento Generale dei dati personali al Codice del Consumo, dalle norme sul processo amministrativo e civile a quelle davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea²¹⁹, dove si richiede l'uso di un linguaggio semplice, preciso, sintetico²²⁰.

Accantonando per un momento l'invito comunitario, il quale sarà oggetto del capitolo V, all'interno del nostro ordinamento abbiamo già dei richiami ad un ipotetico utilizzo del Legal Design, come ad esempio il principio di sinteticità e chiarezza.

²¹⁶ Paolo Moro, *L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*, Pordenone, Libreria al segno editrice, 2018.

²¹⁷ In tema, si segnala la lettura di: Fabrizio Megale, "Il linguaggio giuridico come linguaggio settoriale", in *Accademia.edu*.

²¹⁸ Ad esempio, se la parola utilizzata per descrivere una fattispecie di reato è assente in un ordinamento, in quell'ordinamento un certo comportamento non configurerà reato e non sarà perseguibile dalla legge.

²¹⁹ Il regolamento interno e di procedura del 31 gennaio 2014 della Corte Europea, che stabilisce che "le memorie od osservazioni depositate devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate".

²²⁰ Venezia Lorenzo, "Una critica al linguaggio giuridico", *Rivista giuridica DirittoConsenso*, 8 Febbraio 2021.

Nel processo amministrativo il principio di sinteticità e di chiarezza è stato codificato all'art. 3, co. 2 c.p.a., il quale prevede che *“Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”* e per quanto riguarda i soli atti di parte, ai sensi dell'art. 13-ter c.p.a, questi sono soggetti a dei limiti dimensionali stabiliti all'interno dell'art. 3 D.P.C.S. 22 dicembre 2016²²¹ relativo alla *“Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”*.

Il principio di sinteticità e chiarezza trova fonte in una norma ordinaria e può considerarsi un principio generale innovativo che rientra nell'economia dei mezzi processuali, costituendo un corollario dell'effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo che ne è una sub specie e come tale non avrebbe di per sé fondamento costituzionale²²².

Lo sviluppo di questo principio è stato significativo, in quanto è andato oltre il processo amministrativo, arrivando a toccare il processo civile e ad interessare il processo tributario²²³. Il sistema del processo amministrativo, infatti, è visto come un modello avanzato che potrebbe porre rimedio *“alla crisi di funzionalità del processo civile e soprattutto di quello di legittimità, afflitto da un arretrato spaventoso e difficilmente gestibile”*²²⁴. Da ultimo, il processo civile attraverso le riforme orizzontali previste dal PNRR (c.d. riforma Cartabia) è stato oggetto di molteplici modificazioni e in particolare, all'art. 121 c.p.c. ha anch'esso previsto i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti quali principi generali, mentre all'art. 46 disp. att. al c.p.c. ha previsto

²²¹ Senza entrare troppo nello specifico, abbiamo a che fare con un range di limiti dimensionali che varia da un minimo di 10.000 caratteri ad un massimo di 70.000 caratteri, a seconda della tipologia di atto processuale che la parte deve redigere.

²²² Crismani Andrea, *“L'eccesso di lunghezza degli atti processuali e l'accetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)”*, rivista giuridica GiustiziaInsieme, ISSN: 2974-9999, 6 Luglio 2023.

²²³ La Commissione Tributaria Regionale Veneto n. 367/2022 ha disposto l'inammissibilità dell'appello, reputando che: a) esiste un principio di sinteticità degli atti processuali, che governa il giudizio di cassazione; b) la violazione di detto principio comporta l'inammissibilità dell'atto processuale; c) tale principio deve caratterizzare l'intero processo e quindi anche i gradi di merito; d) il principio della sinteticità è anche attestato dall'art. 3, n. 2 del Codice del processo amministrativo del 2010. Come riportato da: S. Muleo, *Stravaganze in tema di inosservanza del principio di sinteticità degli atti processuali tributari (nota a CTR Veneto n. 367/2022)*, in Riv. Telematica diritto tributario, 2022.

²²⁴ La dottrina e gli operatori del processo civile seguono l'esperienza Consiglio di Stato che non ha esitato a qualificare la sinteticità degli atti come uno dei modi per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace, ma notano altresì che nel processo civile è tutto più difficile a causa delle antichissime radici che hanno sviluppato l'inclinazione alla prolissità e alla complessità dell'argomentazione. Come riportato da: De Stefano F., *“La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità. Commento a Cassazione, sentenza n. 21297/16”*, rivista giuridica Questione Giustizia, ISSN: 2420-952X, 24 Novembre 2016.

la forma e i criteri di redazione degli atti giudiziari. Assistendo dunque, ad una estensione all'interno del rito civile, di quelli che erano dei principi già richiesti all'interno del processo amministrativo.

L'attuale art. 121 c.p.c sancisce il principio della libertà delle forme degli atti processuali, ma va in realtà, e in ogni caso, conciliato con l'indirizzo generale del legislatore che difficilmente lascia indeterminati la forma ed il contenuto dei singoli atti, disciplinandone accuratamente i modelli ed il contenuto minimo²²⁵.

I concetti di chiarezza e sintesi presenti ai sensi dell'art. 121 c.p.c sono precisati all'interno di due Relazioni, una del Ministero della Giustizia e l'altra della Corte di Cassazione, le quali pur offrendo svariate definizioni sul punto, ricorrono sempre a termini valutativi soggettivi, affidando sempre al lettore il giudizio sulla chiarezza e sinteticità: sicché, un testo che per qualcuno è chiaro, specifico, utile, intellegibile per altri potrebbe non esserlo²²⁶.

A ciò si aggiunga il fatto che la legge delega ha altresì espressamente previsto il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese²²⁷. Tale principio di delega è stato recepito nella nuova formulazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. mentre per quanto riguarda la disciplina contenuta all'interno del codice del processo amministrativo, il co. 5 art. 13-ter prevede che *“Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”*.

²²⁵ Il testo riformato infatti, non corregge un grave errore di scrittura relativo alla frase tra le virgole, il cui significato attuale è: nessun atto del processo richiede forme determinate; mentre per rendere il significato corretto sarebbe stata invece necessaria una frase relativa restrittiva, cioè senza le virgole.

Visto che il codice di rito nella maggior parte dei casi determina precisamente la forma ed il contenuto degli atti, l'opinione dottrinale prevalente ritiene che il principio della libertà delle forme si specifichi in quello della congruità delle forme allo scopo dell'atto, principio generale nella disciplina degli atti processuali (art. 131, co. 2) nonché norma di chiusura e di salvezza per la validità degli atti stessi (art. 156, co. 2 e co. 3).

²²⁶ La Corte di Giustizia UE richiede un numero massimo di pagine, le Linee guida prevedono che *“nei limiti del ragionevole, le memorie dovrebbero essere il più sintetiche possibile”* e di mantenere *“uno stile semplice in modo che il documento sia agevolmente traducibile – periodi chiari e incisivi sono la scelta migliore”*. La Corte EDU impone l'utilizzo di un formulario di ricorso, richiedendo una sintetica esposizione dei fatti e dei motivi e un numero massimo di pagine per i documenti integrativi.

²²⁷ Dando uno sguardo comparatistico, è interessante notare come l'art. 132 c.p.c. svizzero, gli atti illeggibili/sconvenienti/incomprensibili/prolissi vanno sanati entro il termine fissato dal giudice, altrimenti, l'atto si considera non presentato.

La Relazione illustrativa alla riforma precisa che tale principio di delega è stato introdotto in un'ottica di accelerazione del processo, tenendo conto altresì dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico, che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici²²⁸.

Ecco che in quest'ottica, tentando di migliorare quello che è l'attuale linguaggio giuridico, emergono questioni riguardo le possibili tecniche di redazione degli atti che possono risolvere tali problematiche. Qui si innesta quella che è la possibilità di utilizzare la moderna tecnica di redazione chiamata Legal Design, applicata al campo degli atti giudiziari.

Il punto è che giurista (o meglio una parte di essi o alcune categorie o parti di esse) non è propenso al bello nel linguaggio, il valore della bellezza assume importanza per favorire lo sviluppo della conoscenza. Per i giuristi il bello non è un obiettivo ricercato anzi è percepito quasi come un disvalore, perché si sospetta ambiguo, non necessariamente completo, serio, affidabile, preferisce un linguaggio contorto.

L'ormai massiccia giurisprudenza del Consiglio di Stato conferma "definitivamente" l'importanza sempre maggiore di avere atti chiari e sintetici, in linea con quello che è il concetto di Legal Design, in quanto il Supremo Consesso in più occasioni ha stabilito l'inammissibilità dei ricorsi: *"E' inammissibile l'appello che viola i doveri di sinteticità, chiarezza e specificità delle censure sanciti dagli artt. 3, comma 2 (nel testo ratione temporis vigente, antecedente alla novella operata col d.l. n. 168 del 2016 e al d.P.C.S. 22 dicembre 2016), 40, commi 1, lett. d), e comma 2, 101, comma 1 c.p.a"*²²⁹.

Il limite relativo alle dimensioni entro il quale un atto di natura processuale dovrà contenersi deriva da una imposizione normativa, la cui violazione consente al giudice di non esaminare la parte che eccede i limiti della domanda ai sensi dell'art.13-ter co.5 c.p.a. Quindi, l'atto in sé è da considerarsi valido, però è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, la eventuale inopportunità (e quindi la non considerazione) di alcuni parti dello scritto difensivo²³⁰.

La questione della sinteticità degli atti processuali di parte e dei relativi provvedimenti giudiziari ha già fatto emergere diversi riscontri in sede legislativa ed è stata altresì questione assai discussa in dottrina. Come si è avuto modo di affermare, il principio su

²²⁸ Crismani Andrea, *"L'eccesso di lunghezza degli atti processuali e l'accetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)"*, rivista giuridica GiustiziaInsieme, ISSN: 2974-9999, 6 Luglio 2023.

²²⁹ Come riportato da: Consiglio di Stato sez. IV, 09/01/2023, n. 280; Consiglio di Stato sez. IV, 25/01/2023, n. 843; Consiglio di Stato sez. IV, 01/12/2020, n. 7622.

²³⁰ Come riportato da: Ordinanza n. 3006 emessa dal Consiglio di Stato del 13 aprile 2021.

cui poggia la questione è che gli atti del processo devono essere dotati di specifici requisiti, quali ad esempio, chiarezza e concisione.

Il principio della sinteticità ex art. 3 c.p.a, finora non era stato comunque considerato come una rigida imposizione di legge, ma piuttosto come un principio tendenziale che doveva ispirare comportamenti e condotte virtuose da parte degli operatori del diritto. Invero, non potendo essere considerato un dovere presidiato da autonome sanzioni, il giudice, per sanzionare comunque in qualche modo la condotta dell'avvocato prolisso, si avvaleva soltanto della condanna alle spese di lite, così come disciplinate ex art. 26 c.p.a.

In realtà la questione è più seria di quanto possa apparire, poiché ci si può rendere conto di come, in realtà, non è stato affatto facile dettare una regola generale in tema, visto oltretutto che la regola di sinteticità non può entrare in conflitto con gli artt. 24 co. 2 e 111 della Costituzione. Ecco quindi emergere il carattere innovativo dell'art. 13-ter c.p.a., introducendo una deroga rispetto all'obbligo generalmente esistente in capo al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda. Pertanto, la sinteticità non costituisce più un mero canone orientativo della condotta delle parti, ma è oramai da considerarsi una regola del processo amministrativo, e non solo, strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata²³¹.

La questione allora non è più forse precettiva, viste quelle che sono le tendenze sovranazionali e nazionali a seguito delle ultime riforme, ma bensì culturale, e magari cominciare ad ispirarci a ciò che ci insegna Calamandrei nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*: “la brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice”.

5. Decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023: un'analisi dei requisiti tipografici (criteri di redazione e limiti dimensionali) stabiliti per gli atti processuali civili. Una nuova concezione dell'Ufficio per il processo (UPP). Un'opportunità per il design relativamente agli aspetti visuali degli atti processuali e delle sentenze

In attuazione dell'art. 46 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile, e visto l'art. 121 del codice di procedura civile, l'11 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 contenente il “*Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari*

²³¹ Crismani Andrea, “*L'eccesso di lunghezza degli atti processuali e l'accetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)*”, rivista giuridica GiustiziaInsieme, ISSN: 2974-9999, 6 Luglio 2023.

per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo²³².”. Il decreto, come previsto dal proprio art. 12, si è cominciato ad applicare ai procedimenti civili introdotti dopo il 1° settembre 2023.

I principi di chiarezza e sinteticità degli atti, introdotti nel panorama civilistico a seguito dell'intervento della riforma Cartabia, secondo le prescrizioni contenute nel nuovo art. 121 c.p.c. sono gli obiettivi dei criteri fissati da tale decreto ministeriale, in particolare poi, tenendo conto che la riforma Cartabia è andata definitivamente a codificare la possibilità di svolgere le udienze in forma scritta (prassi iniziata durante il periodo pandemico), mediante il deposito di brevi note di trattazione da parte degli avvocati entro il termine fissato dal giudice. Il deposito delle note sostituisce l'udienza ex art. 127-ter cpc.

Partendo con un'analisi delle disposizioni contenute all'interno del Decreto Ministeriale, l'art. 1 ne dispone l'applicazione per le cause di valore inferiore a euro 500.000, mentre per le cause superiori ad un valore di euro 500.000, la sua applicazione non è esclusa, ma è facoltativa. Questo perché si presume la complessità della causa, e quindi ciò consentirebbe di derogare a tali limiti dimensionali contenuti all'interno del decreto ministeriale, come previsto dallo stesso art. 5 di tale decreto²³³.

L'art. 2 individua, attraverso un'elencazione, gli atti destinatari dei criteri di redazione, i quali sono: gli atti di citazione e ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento nonché, ove i criteri siano compatibili, gli altri atti del processo, così come disposto dal co. 2 dell'art. 2.

Tralasciando per un momento le questioni inerenti ai limiti dimensionali che vengono imposti alla lunghezza degli atti processuali, in realtà già parzialmente considerati nel precedente par. 4, è interessante esaminare in primis quelli che sono i requisiti tipografici stabiliti dal decreto come: il font, l'interlinea e i margini del documento, ma pure. l'indicazione all'inizio dell'atto dell'oggetto della controversia in 20 parole chiave e l'indice con i collegamenti ipertestuali interni al documento (quest'ultima la vera novità)²³⁴.

Questo decreto ministeriale non è il primo provvedimento che detta delle regole sugli aspetti visuali di atti processuali, infatti, il Decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023

²³² Si veda: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00120/sg>.

²³³ Art. 5 (Deroghe ai limiti dimensionali) D. m. n.110 del 7 agosto 2023: “*I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti (...)*”.

²³⁴ Per incentivare l'uso di questi collegamenti ipertestuali è previsto che il giudice possa concedere il 30% in più di spese legali.

ricalca in parte il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato (D.P.C.S) del 22 dicembre 2016 relativo alla “*Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*”, detta le regole per gli atti del processo amministrativo²³⁵, prassi che poi ha preso definitivamente piede nel periodo pandemico, durante il quale le udienze sono state trattate in forma cartolare e veniva dato ai legali il limite massimo di due pagine per le note scritte in vista dell’udienza.

L’art. 6 D. m. n. 110/2023, relativamente alle “*Tecniche redazionali*” afferma che tali atti processuali devono essere redatti “*mediante caratteri di tipo corrente*”, e preferibilmente: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Relativamente al carattere di tipo “corrente”, il D.m. non specifica l’uso di font specifici, a differenza invece di tutti i provvedimenti precedenti²³⁶, nei quali si indicava l’utilizzo del Times New Roman, Courier, Arial o Garamond, lasciando così una maggiore libertà di scelta agli avvocati, purché la loro conformazione non affatichi la vista²³⁷.

Proprio qui però emerge l’errore contenuto all’interno di tale decreto ministeriale (in realtà già contenuto all’interno degli altri provvedimenti in materia), il quale nel prevedere l’utilizzo di font “correnti”, e allo stesso tempo, stabilire un limite dimensionale degli atti processuali ai sensi dell’art. 4 (“*80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione*” e di “*50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio*”), non tiene conto del fatto che ogni font è diverso dall’altro, e quindi una stessa lettera e una stessa parola occupano sulla pagina uno spazio più o meno ampio a seconda del font usato. Di conseguenza lo stesso testo contenuto in un atto processuale occupa un numero di pagine diverso a seconda del font usato, comportando il problema del superamento del limite massimo imposto per gli atti ex art.4, nonostante il rispetto del formato richiesto all’art.6.

Se così stanno le cose, non ha senso prevedere all’interno del D.m. che nei diversi atti l’esposizione deve essere contenuta “*approssimativamente*” in un determinato numero

²³⁵ A sua volta, il Consiglio di Stato si era ispirato alle “Istruzioni pratiche” per i ricorsi che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha elaborato a partire dal 2004 (poi modificato nel 2014 e 2020). Reperibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:031:0001:0013:IT:PDF>.

²³⁶ Ci si sta riferendo a: Protocollo C.N.F 2015; D.P.C.S 22 settembre 2016; Corte CGUE 2020.

²³⁷ Reale Maurizio, “*Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023*”, Rivista giuridica *IlQuotidianoGiuridico*, 1° settembre 2023.

massimo di pagine, non sapendo per l'appunto quale font effettivamente verrà utilizzato dall'avvocato. Non potendo dare un significato a questo “*approssimativamente*”, se da intendersi in eccesso o in difetto rispetto ai limiti massimali previsti, più che guidare gli avvocati nella redazione degli atti, crea confusione ed incertezza, i quali da ora in poi oltre a doversi preoccuparsi del contenuto dell'atto, dovranno fare attenzione anche alla sua forma, margini, numero di caratteri, numero di pagine, tipo di carattere, interlinea, margini e altro, devono, dovrebbero, corrispondere ed essere in linea con il contenuto del decreto. In questo senso, il D.M avrebbe dovuto forse limitarsi a prevedere esclusivamente un numero massimo di caratteri²³⁸.

*Il mancato rispetto delle specifiche tecniche dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo, così come disposto ex art. 46 co. 4 disp. att. c.p.c, introdotto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia)*²³⁹. Si segnala infatti la recente pronuncia da parte del Giudice di Pace di Verona, sezione 01, in data 29 settembre 2023, il quale nell'emettere decreto di accoglimento di un ricorso per decreto ingiuntivo, è andato a compensare integralmente le spese legali richieste (solitamente liquidate da tariffario a favore del ricorrente), poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento non rispettava i caratteri redazionali previsti dal D.M. stesso, violando così le disposizioni ex co.4 art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 D.M n. 110 del 07.08.2023²⁴⁰.

Provvedimento questo che ha attirato l'attenzione e lo stupore di tutta l'avvocatura, l'Organismo Congressuale Forense, in una nota afferma che “i diritti non si prestano ad essere misurati con parametri redazionali e non possono essere giudicati in base alla dimensione dei caratteri e all'interlinea degli atti difensivi: in tal modo, l'unico vero approdo della riforma sarà quello di limitare la decisione a un atto fondato sul mero formalismo e non sulla rigorosa valutazione dei profili di diritto. (...) Del resto, la norma non agevola sinteticità o chiarezza degli atti, ma introduce surrettiziamente limiti a discapito dei cittadini e della funzione difensiva che deve mantenere libertà senza

²³⁸ Trono Giorgio, “Atti processuali civili e tipografia. Prima parte. Un'analisi dei requisiti tipografici stabiliti per gli atti processuali civili dal decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023”, 7 settembre 2023, in: <https://www.giorgiotrono.it/atti-processuali-civili-e-tipografia/>.

²³⁹ Reale Maurizio, “Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023”, Rivista giuridica IlQuotidianoGiuridico, 1° settembre 2023.

²⁴⁰ Reale Maurizio, “Spese compensate per il mancato rispetto del D.M. n. 110/2023”, ilQuotidianoGiuridico, 17 ottobre 2023. Machina Grifeo Francesco “Spese legali “compensate” per il mancato rispetto di carattere e interlinea”, Norme&TributiPlus, il Sole24Ore, 16 Ottobre 2023.

condizionamenti”²⁴¹. Ad opera di chi scrive, ben venga che tale pronuncia abbia attirato l’attenzione dell’intera avvocatura, questo decreto, con riferimento ai provvedimenti cui si ispira, non comporta nessuna novità assoluta in tema, ma dimostra come il tema sia sentito, e dunque sia attuale, dal legislatore, ma pure all’interno degli stessi operatori giuridici, consentendoci di poter pensare ad un possibile utilizzo della metodologia del Legal Design anche all’interno degli atti processuali e dunque, all’interno del processo, visto che di *elementi grafici stiamo parlando. Ogni innovazione “spaventa” o comporta dibattito, ma non si deve cadere nell’errore di pensare che ogni innovazione debba partire e operare in maniera perfetta, proprio come ci insegna lo schema logico – operativo del design: progettare, applicare, ottenere un feedback, riprogettare per giungere così ad un prodotto o servizio ottimale.*

*Un ulteriore mezzo, che consentirebbe di poter utilizzare la metodologia del Legal Design, deriva da quelle che sono le recenti attenzioni che il legislatore, sempre relativamente al tema della sinteticità e specificità dell’atto processuale nell’ottica di sfondo di riduzione del contenzioso giudiziario, rivolge all’Ufficio del Processo (UPP)²⁴², il quale a seguito dell’attuazione del PNRR²⁴³ viene concepito come “il cuore del cambio di paradigma che la giustizia italiana sta compiendo” nell’obiettivo di arrivare a un servizio più tempestivo, ma anche a un mutamento del modo di lavorare, con giudice non più solo ma supportato da un *team*, uscendo dalla classica concezione del giudice solitario ad un processo decisionale corale.*

Questo vuol dire che il magistrato potrà decidere le cause in maniera molto più veloce, poiché nella fase di stesura, che ora impegna giornate di lavoro dei magistrati, intervengono i suoi collaboratori: il giudice prende la decisione relativamente alla causa, ma la parte costruttiva della motivazione viene affidata ai collaboratori, specialmente per le cause che presentano minori difficoltà.

Come affermato da Andrea Montagni, Direttore generale della direzione Generale dei Magistrati del Ministero, durante il webinar, tenutosi il 7 settembre 2023 nel canale

²⁴¹ Si veda: <https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/comunicato-stampa-ocf-la-tutela-del-diritto-di-difesa-impone-un-intervento-legislativo-sostanziale-sullart-46-disp-att-c-p-c-e-sul-dm-110-2023/>.

²⁴² Istituito nel 2012, l’Ufficio del processo è una struttura organizzativa costituita con l’obiettivo di “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (D.L 179/2012 art. 16-octies come modificato dall’art. 50 del D.L n.90/2014).

²⁴³ In questo caso attraverso: un primo bando, scaduto il 23 settembre 2023, che ha avuto ad oggetto il reclutamento di circa 8.000 giovani giuristi con contratti a tempo determinato, con funzione di supporto all’attività dei magistrati; una seconda iniziativa consistente in un finanziamento di oltre 50 milioni di euro rivolto alle Università, allo scopo di sostenere progetti volti a rendere più efficiente il sistema giustizia in collaborazione con gli uffici giudiziari del territorio.

YouTube del “*Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*” e organizzato dal ministero di Giustizia, in collaborazione dell'Agazia per la coesione territoriale e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), si avranno “*sentenze più brutte, ma l'importante è che siano adeguate a livello motivazionale*” e per arrivare a questo, almeno nel civile, “*si può immaginare un patto con l'avvocatura e tra livelli di giurisdizione: le Corti di Appello dovranno accontentarsi di sentenze a modello – su modulistica, una standardizzazione che si scontra con la concezione classica giurisprudenziale del giudice artigiano*”²⁴⁴.

In quest'ottica, alla bruttezza delle sentenze non si può certamente contestare il ruolo pragmatico di andare a velocizzare i giudizi e di riduzione del contenzioso, ma si possono invece muovere alcune accortezze relativamente alla cura del fattore estetico di queste, in particolare utilizzando elementi visuali tipici del *visual design*, sottocategoria interna al Legal Design.

Nel prevedere questo “stravolgimento” dell'operato all'interno dei tribunali, è poi indispensabile il coinvolgimento delle Università, e come riportato da Gian Luigi Gatta, Consigliere della Ministro per le libere professioni: “*l'esistenza di un ufficio del processo con questi numeri e queste dimensioni, è una realtà di cui anche chi fa formazione universitaria deve tenere conto adeguando i propri programmi: chi si laurea in giurisprudenza ed entra nell'ufficio del processo avrà grandi responsabilità e potrà aiutare il magistrato a scrivere un provvedimento. Quindi la formazione deve essere orientata anche ad un taglio pratico, tra i tanti strumenti che ti vengono in mente c'è quello delle legal clinics, che viene anche all'estero*”²⁴⁵.

Queste parole ci rimandano a quanto già affermato all'interno del capitolo II, relativamente all'approccio lavorativo tipico del processo di *design thinking*: sviluppare soluzioni, che pongano al centro l'utente e l'innovazione finalizzate ad una necessità reale, analogica o digitale, attraverso la multidisciplinarietà, in quanto all'interno del processo di Legal Design co-operano più figure, costituendo così una squadra (*team*) di lavoro, riuscendo a riunire e a contaminare in un unico contesto lavorativo più saperi diversi tra di loro, ma tutti necessari ai fini della progettazione e nella riuscita di un innovativo prodotto o di una procedura legale²⁴⁶.

Quanto alla formazione del futuro laureato in giurisprudenza o del neo-giurista, inutile menzionare, e suggerire ad Università e scuole di specializzazione, come esempio pratico,

²⁴⁴ Si veda: <https://www.youtube.com/@pongovernance/about>.

²⁴⁵ Si veda: <https://www.youtube.com/@pongovernance/about>.

²⁴⁶ De Muro B., Imperiale M., “*Legal Design: come il design può semplificare il diritto*”, Milano, Giuffrè, 2021.

il lavoro che viene compiuto già da molti anni ormai all'interno delle Università americane, il cui esempio più lampante, specialmente in tema Legal Design, è la Stanford University con la sua D. school.

6. Rapporto tra ADR e legal design

La legge positiva nelle società moderne si sta rivelando uno strumento non sempre idoneo a regolare le contingenze, e aggiungendo a ciò l'attuale situazione in cui versa l'Italia, dove la tutela del diritto appare sempre più difficile da realizzare per il singolo, in ragione dello spropositato numero di norme presenti nell'ordinamento e del volume del contenzioso che aumenta di molto i tempi del processo.

Si è già data menzione all'interno del capitolo III e dell'attuale capitolo IV, di quelle che possono essere le molteplici funzioni che possono essere svolte dall'utilizzo di tutte le tecniche operative della metodologia del Legal Design. In questo paragrafo ci si deve soffermare sulla funzione deflattiva del contenzioso che può derivare dall'uso del Legal Design.

Il Legal Design continuerà ad evolversi e a diffondersi in diversi ambiti del diritto, ci saranno sempre più opportunità per utilizzare il Legal Design per rendere il diritto più accessibile e comprensibile per i cittadini. Un esempio più recente di ciò, come si è avuto modo di vedere, si ravvisa nell'ultima Riforma Cartabia, intervenuta sul processo civile e penale, ma soprattutto sulle ADR, ovvero mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, nel senso della digitalizzazione efficiente ovvero utilizzando strumenti, modelli schematici che facilitano l'accesso alle procedure prodromiche al processo²⁴⁷.

All'interno della generale categoria dei procedimenti di giustizia alternativa o complementare, troviamo l'istituto della mediazione, la quale viene regolata all'interno del nostro ordinamento dal D.lgs. 4 marzo 2010, n.28, ed è comunemente definita come *“una trattativa tra una o più parti di una controversia, assistita da un terzo indipendente al fine di raggiungere un accordo che eviti il processo o vi ponga termine”*.

La mediazione persegue il duplice obiettivo di realizzare, attraverso la composizione preventiva della lite: a) l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo; b) di abbattere, in un'ottica deflattiva e nell'interesse generale, il contenzioso giudiziario.

²⁴⁷ D'Onofrio Cristina, *“Legal Design e Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive per il futuro del diritto”*, Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale. Vol. 16 n. 1 (2023), ISSN 1825-1927.

Vi sono pratiche di mediazione molto diffuse, in molti campi, ed alcune di queste sono già state normate in Italia, in altri paesi e anche a livello comunitario²⁴⁸, come ad esempio la mediazione nelle liti civili e commerciali, nella composizione della crisi d'impresa, nelle liti familiari. Altre invece sono oggetto di numerosi esperimenti e proposte di legge come ad esempio la mediazione penale.

In materia è recentemente intervenuta una riforma con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante *“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* intesa a semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente la giustizia civile, la quale ha anche fissato principi e criteri direttivi per la modifica della procedura di mediazione di cui al D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Tale riforma è intervenuta su molti aspetti del procedimento, nell’ottica di incentivare il ricorso alla procedura e chiarire alcuni punti controversi della materia, e con particolare riferimento alla *“mediazione demandata al giudice (o ex officio)”*²⁴⁹ è emersa l’espressa volontà del legislatore di *“valorizzare e incentivare tale tipologia di mediazione, in un regime di collaborazione necessaria tra gli uffici giudiziari, le università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle operazioni e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione”* e *“prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi, definiti a seguito di mediazione o mediante accordi conciliatici, al fine della valutazione della carriera dei magistrati”*²⁵⁰.

Se queste sono le premesse, le intenzioni e gli obiettivi che il legislatore ha voluto perseguire con questa recente riforma, e tenuto conto che uno dei compiti dell’avvocato ibrido (dunque, dell’avvocato futuro) è quello di fornire una sempre maggiore assistenza

²⁴⁸ Il legislatore europeo definisce la mediazione come *“un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo di risoluzione della medesima, con l’assistenza di un mediatore, con la precisazione che tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro”*.

²⁴⁹ La *“mediazione demandata/delegata”* è prevista all’interno dell’art. 5-quater D.lgs. 4 marzo 2010, n.28, e prevede che *“il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione”*. Tale procedura non è impedita dal fallimento dell’eventuale precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria, ed è applicabile a tutte le controversie relative a diritti disponibili e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria.

²⁵⁰ Si rimanda al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00229/sg>.

giudiziale nelle procedure regolate da soluzioni alternative alle controversie (ADR) o soluzioni regolate da corti virtuali (ODR)²⁵¹, a seconda delle situazioni conflittuali oggetto di mediazione, è interessante indagare su quali possono essere gli strumenti operativi attraverso i quali il mediatore possa affidarsi per realizzare una mediazione alle liti efficace e non meramente formale.

Uno strumento che può rispondere a tali esigenze può essere il Legal Design, la visualizzazione per immagini, e non solo in realtà, “*può essere uno strumento rivolto ad una giustizia più performativa, per la costruzione di percorsi non ancora conosciuti ma più efficaci, oltre a rendere più comprensibile le rotte già tracciate e codificate*”²⁵². In questa prospettiva allora, si può dar nota di quelle che sono le affinità che l’istituto della mediazione presenta, sia a livello pratico e riguardo alle finalità, con la metodologia del Legal Design.

Lo scopo del mediatore è quello di generare soluzioni che escano dalla logica competitiva ed entrino in quella collaborativa, l’accordo di mediazione infatti, non è una transazione in cui le parti si concedono reciproche rinunce, ma bensì un’intesa che genera valore per entrambe le parti, prendendo in considerazione tutte le aspettative presenti nelle parti. Nel fare ciò, una tecnica che può essere utilizzata dal mediatore e le parti coinvolte nella mediazione è quella del Legal Design, essendo questo un approccio comunicativo, finalizzato alla ricerca di una soluzione condivisa dei problemi, tramite lo stimolo di processi creativi all’interno di un’organizzazione.

Un buon mediatore, ma in generale un buon operatore giuridico, deve creare un rapporto tra lui stesso e il suo cliente per farsi descrivere al meglio il problema e poterlo identificare correttamente, non essendo possibile d’altronde risolvere un problema senza averne messo in luce tutte le sue sfumature, ed allo stesso tempo il cliente deve essere convinto delle soluzioni che gli vengono prospettate dal professionista a fronte del proprio problema.

Ecco che il Legal Design può intervenire già a monte di tutto l’iter di mediazione, aiutando le parti a descrivere un problema giuridico attraverso un linguaggio intuitivo e comprensibile, anche mediante l’utilizzo di strumenti grafici. La novità risiede nelle forme con cui tale attività didattica viene attuata, cambia il c.d. approccio comunicativo, un *modus operandi* incentrato sull’utilizzatore del servizio legale - *user*. (c.d. approccio *human-centered*).

²⁵¹ P. Moro, C. Sarra, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, Franco Angeli, 2017.

²⁵² Diego Comba, “*Adr e legal design manuale di mediazione*”, Formazione Giuridica Editore, 2023.

La mediazione, oltre ad essere un procedimento di giustizia complementare - alternativa, è prima di tutto un approccio comunicativo: la mediazione funziona se il mediatore utilizza un approccio comunicativo efficace finalizzato all'instaurazione di un dialogo tra le parti, arrivando così ad una risoluzione della controversia.

Il rapporto tra cliente e professionista non è più di tipo paternalistico, cambia, diventando di tipo collaborativo, il cliente viene messo al centro del servizio legale, essendo lui che ne ha avuto bisogno per risolvere il proprio problema e dovrà utilizzarlo successivamente. Il sapere tecnico non fornisce più di per sé autorità all'operatore giuridico, il quale deve invece lavorare sulle proprie capacità relazionali per guadagnarsi la fiducia del proprio cliente. Questo nuovo strumento comunicativo consentirebbe quindi al professionista di porre al centro l'esigenza del cliente, di descrivere efficientemente il problema e guidare il cliente verso la soluzione del problema²⁵³.

La centralizzazione dell'utente emerge anche dalla lettura della legge delega n. 206/2021, la quale ha previsto all'interno dell'art. 1 co.4, lett. e), di “*riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse e le conseguenze della mancata partecipazione*”. La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie sia sul piano processuale che su quello sanzionatorio: lo spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione e la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli altri incontri successivi, rappresenta una condotta doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità²⁵⁴.

Proprio la centralizzazione dell'utente costituisce la prima affinità tra la mediazione e lo strumento del Legal Design, dimostrando così come quest'ultimo possa essere utilizzato all'interno del procedimento di mediazione.

Altra affinità è quella di rendere le parti attive nella procedura, cosicché il mediatore possa ricevere dei feedback. Proprio come avviene nelle fasi del processo di *design thinking*²⁵⁵, il compito del mediatore non è convincere/orientare la parte ad accettare un

²⁵³ B. de Muro, M. Imperiale, *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

²⁵⁴ Diego Comba, “*Adr e legal design manuale di mediazione*”, Formazione Giuridica Editore, 2023.

²⁵⁵ Vedi Cap. II, Par. 2.2.

accordo, ma come il designer, il mediatore ha il compito di aiutare le parti a descrivere il problema tenendosi lontano dalla soluzione finale.

Ecco che, all'atto pratico, il mediatore può diventare un designer e sfruttare quelli che sono i principi operativi del Legal Design: la controversia ha ad oggetto una situazione di fatto, e la prima esigenza delle parti e del mediatore è quella di descrivere la situazione di fatto che ha dato origine alla controversia. In questa fase il mediatore è un soggetto attivo, pone domande e aiuta a farsi raccontare meglio i fatti, portando l'attenzione su singoli fatti o un singolo argomento²⁵⁶. Il mediatore nello svolgere tali attività deve chiaramente comprendere chi ha di fronte, attività che nel processo di *design thinking* è la c.d. fase di *emphatize*. In entrambi i casi, il primo passo è quello di mappare il problema: per il designer è indispensabile creare con il cliente la mappa delle esigenze da soddisfare al momento dell'affidamento dell'incarico, mentre per il mediatore è essenziale mappare la situazione conflittuale per comprendere il problema.

Una volta individuati i problemi di fatto, si devono individuare gli aspetti tecnici del conflitto incorso tra le parti, ovvero le possibili norme applicabili al conflitto, ma pure tutti gli aspetti di valutazione economica, medica o ingegneristica. È proprio in questa fase che il Legal Design dispiega la sua massima utilità: molto spesso accade che di questi aspetti il mediatore finisca per relazionarsi solo con gli avvocati delle parti che assistono le parti, mentre la sfida è quella di coinvolgere le parti e di chiarire anche a loro gli aspetti tecnici del problema, in modo tale che l'eventuale raggiungimento di un accordo sia più consapevole²⁵⁷. In questo senso emerge la possibilità di utilizzare un approccio visuale mediante il disegno di progetti intuitivi.

Possiamo dunque affermare che il Legal design è un approccio che si avvale di strumenti che aiutano, da un lato, il mediatore a portare la comunicazione su un piano comune, dall'altro lato, a stimolare la reazione della parte nei confronti di un determinato oggetto o argomento, cosicché queste possano generare autonomamente una soluzione del problema.

Anche la mediazione, come il Legal Design, è allora un processo creativo: il mediatore ha di fronte a sé una relazione che non funziona e che potrebbe essere risolta con l'intervento di un terzo che aiuta le parti a ricomporla trovando l'alternativa più appropriata. Se le finalità del designer e del mediatore coincidono, salvo avere un oggetto diverso, il mediatore può certamente trarre vantaggio dagli studi e dalla prassi in materia

²⁵⁶ Le parti in questa fase spesso non sono abituate a descrivere i loro problemi affinché gli altri li capiscano, omettendo involontariamente di trattare alcune questioni, oppure danno per scontate determinate premesse. Le parti, dunque, tendono a non adottare un approccio comunicativo che metta al centro il mediatore; dunque, è compito del mediatore in questa fase farsi mettere al centro, cioè farsi spiegare al meglio i fatti.

²⁵⁷ Diego Comba, "*Adr e legal design manuale di mediazione*", Formazione Giuridica Editore, 2023

di design. L'approccio metodologico del design thinking, basato su una sequenza di step, è applicabile a qualsiasi problema e settore: il focus, nella mediazione e nel design, è posto sull'emersione delle reali esigenze e interessi delle parti. È attorno a ciò che si dipana la ricerca della soluzione e si fanno le diverse scelte necessarie per arrivare ad una "felice" conclusione del processo.

7. Conclusioni

A fronte delle disposizioni inerenti al principio di sinteticità e chiarezza contenute nel codice del processo amministrativo ed estese, da ultimo, all'interno del codice di procedura civile, possiamo affermare che questo può essere un ottimo punto di spunto per poter utilizzare il Legal Design, o quantomeno la sua sottoforma di *Visual Design*, anche all'interno del nostro ordinamento, aderendo così a quello che sono ormai da molto tempo le istanze semplificatorie e deflattive sentite e richieste dalle istituzioni sovranazionali, ma sia da chi opera nel mondo del diritto e da chi deve usufruire quotidianamente del diritto come destinatario finale per regolare le proprie attività negoziali e non.

L'innovazione del diritto e della giustizia, i tentativi di semplificazione e di rinnovamento del linguaggio giuridico attraverso il Legal Design, comportano come ogni cambiamento alcuni snodi critici²⁵⁸, ma al netto dei pro e dei contro, questo principio semplificatorio rappresenta una vera e propria occasione verso un diritto più certo e accessibile.

Nel poter dare attuazione a ciò, deve sussistere una condizione indispensabile affinché si possa essere fiduciosi nei confronti di questa "ventata di aria fresca", e cioè che tutti gli operatori giuridici facciano la propria parte, cambiando la classica prospettiva rispetto all'atto processuale (più è lungo, più è pagato), e che si faccia uno sforzo di design thinking o di logica conversazionale.

Viste quelle che sono le attenzioni che il legislatore ha prestato al tema della sinteticità e della tipografia dell'atto processuale, perché non possiamo immaginare anche una sentenza dotata di elementi innovativi, ad esempio, visuali (c.d. sentenze visual)? Alla fine, le disposizioni ex art. 132 c.p.c. e 546 c.p.p. in relazione alla forma della sentenza civile e penale richiedono "solamente" quella scritta.

²⁵⁸ Come, ad esempio, il tema della parità delle parti nel processo, il ruolo del giudice, la declinazione reciproca del principio di chiarezza e specificità e di quello di sinteticità ai fini dell'efficacia della argomentazione.

CAPITOLO V

LEGAL DESIGN, TUTELA DELLA PRIVACY, DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL CONSUMATORE

1. Premessa

Dopo aver visto come le prime applicazioni del Legal Design hanno riguardato l'ambito dei contratti, degli atti processuali e in generale di tutti i documenti aventi contenuto legale in cui l'accurata scelta delle parole e l'inserimento di elementi grafici consentono di esprimere i concetti in modo più semplice, chiaro e diretto, con l'obiettivo di ridurre il rischio di incomprensioni e l'insorgere di controversie, caratterizzandosi per avere un approccio *human – centered*, in cui viene messo al centro della tutela l'utente – destinatario, in quest'ottica antropocentrica si inseriscono altre due importanti materie che riguardano il vivere quotidiano di ogni persona: la tutela dei dati personali e della privacy, la tutela del consumatore.

Alla luce di quelle che sono le normative settoriali che regolano quest'ultime, nel presente capitolo si andrà ad analizzare come queste possano essere “portatrici” degli stessi ideali del Legal Design, ponendo al centro dell'intera struttura l'utente, fornendo così ai fini della nostra indagine un concreto “assist” ad un possibile utilizzo delle tecniche tipiche del Legal Design. Uno degli scopi del Legal Design è quello di abbattere le barriere che tipicamente vengono a crearsi tra colui che progetta o produce il contenuto giuridico e coloro che sono i vari destinatari della comunicazione e/o servizio legale, andando ad eliminare qualsiasi meccanismo di sfiducia che si viene a creare in questa relazione.

Pensiamo, ad esempio, alla redazione dell'informativa privacy richiesta all'interno del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (c.d. GDPR) in merito all'acquisizione e conservazione dei dati personali: siamo tutti abituati a subire documenti che scorriamo o leggiamo senza comprenderne realmente il contenuto, accettiamo e controfirmiamo documenti e *policy* perché sappiamo di non avere alternativa, ma non perché ci fidiamo, non sapendo effettivamente dove finiranno i nostri dati e come verranno gestiti. Ma non solo, allo stesso modo spesso vengono violate anche le normative a tutela dei consumatori per quanto riguarda la pratica della vendita online (c.d. *e-commerce*)²⁵⁹.

²⁵⁹ De Muro B., Imperiale M., “*Legal Design: come il design può semplificare il diritto*”, Milano, Giuffrè, 2021.

2. Legal Design e Informativa privacy: il problema dei dark pattern e bias cognitivi. Il Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 e le linee guida dell'European Data Protection Board (EDPB)

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CEDU) e ai sensi dell'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i quali stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Oggi il diritto alla protezione dei dati personali trova una specifica tutela su un duplice piano: a livello generale - comunitario, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo appunto alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati”; a livello nazionale, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il quale si adegua alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101²⁶⁰.

La *privacy* può essere definita come il diritto del soggetto i cui dati sono trattati, chiamato interessato al trattamento, di sapere quali sono i dati trattati e con quali finalità, e il diritto di chiederne la modifica, la cancellazione e la portabilità. Affinché questo diritto sia effettivo, l'accesso ai dati personali che il soggetto ha rilasciato, deve essere semplificato al massimo: ecco che l'obbligo corrispondente a carico di colui che raccoglie tali dati, chiamato titolare del trattamento, è quello di agire con la massima trasparenza e rendere il più possibile agevole l'accesso ai dati.

Proprio in tema di trasparenza e agevolazione all'accesso ai dati personali rilevano i c.d. *dark pattern*, tradotto letteralmente dall'inglese “percorso oscuro o modello oscuro”, ed è un'espressione che viene spesso correlata al loro utilizzo all'interno dei siti web. In

²⁶⁰ Il Considerando n.10 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede infatti che “*per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE, gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito».*

un contesto operativo digitale, un *dark pattern* può essere definito come “una scelta di design dell’interfaccia di un sito web progettata in maniera volutamente e consapevolmente ingannevole, con lo scopo di spingere l’utente di quel sito a compiere un’azione che altrimenti non avrebbe compiuto, o viceversa a non compiere azioni che vorrebbe intraprendere, ma che sono sfavorevoli (commercialmente ed economicamente parlando) per il titolare di quello stesso sito”²⁶¹.

Si pensi infatti, all’uso quotidiano di internet quale strumento per operare qualsiasi tipologia di attività da parte di una persona fisica o giuridica, il quale però è anche il luogo in cui occorre prestare maggiore attenzione riguardo al tema della sicurezza dei dati personali e della propria privacy, in quanto gli utenti si trovano per lo più in una situazione di squilibrio informativo, accentuato per di più dall’uso di pratiche sleali, attuate attraverso i c.d. *dark pattern*, utilizzati per nascondere determinate informazioni o funzioni agli utenti ed influenzarli a compiere azioni che altrimenti, in delle condizioni normali, non avrebbero compiuto²⁶².

Purtroppo, sempre più spesso le piattaforme *web* utilizzano questi “percorsi oscuri” per spingere gli utenti a compiere azioni che altrimenti non svolgerebbero o per rendere più difficile compierne altre, tra queste rientra, ad esempio, quella di spingere l’utente a prestare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali²⁶³: accade frequentemente all’utente medio, che volendo intervenire sulle impostazioni dei *cookie*²⁶⁴ di un determinato sito web per limitare l’utilizzo dei propri dati personali a quelli strettamente necessari, si ritrovi a dover navigare tra una moltitudine di pagine con l’unico

²⁶¹ Di Giacomo Luisa, “*Dark pattern nel web: che cosa sono e a cosa servono*”, Portale giuridico online *Diritto.it*, 2 Luglio 2023. Reperibile al link: <https://www.diritto.it/dark-pattern-nel-web-che-cosa-sono-a-cosa-servono/>.

²⁶² Affermi Andrea, “*Dark pattern: cosa sono e il loro rapporto con il GDPR*”, in *NetworkDigital360*, 21 Maggio 2020. Reperibile al link: <https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/dark-pattern-cosa-sono-e-il-loro-rapporto-con-il-gdpr/>.

²⁶³ Uno studio internazionale del 2019 ha rilevato che tra le 5.000 notifiche sulla privacy analizzate da diverse società in Europa, il 54% utilizza i *dark pattern*. Si veda: Christine Utz, Martin Degeling, Sascha Fahl, Florian Schaub, and Thorsten Holz. 2019. (Un)informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field. In 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS ’19), November 11–15, 2019, London, United Kingdom. ACM, New York, NY, USA, 18 pages.

²⁶⁴ I *cookie* sono stringhe di testo che i siti web visitati dagli utenti (cd. *Publisher*, o “prime parti”) ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo terminale dell’utente medesimo, perché siano poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I *cookie* sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, o per agevolare la fruizione dei contenuti on line, come ad esempio per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti o delle informazioni per la compilazione di un modulo informatico ecc.; ma possono essere impiegati anche per profilare l’utente, cioè per “osservarne” i comportamenti, ad esempio al fine di inviare pubblicità mirate, misurare l’efficacia del messaggio pubblicitario e adottare conseguenti strategie commerciali. In questo caso si parla di *cookie* di profilazione.

risultato che, data l'inesperienza, l'impazienza e la fretta, è spinto ad accettare e dare il proprio consenso anche all'utilizzo di quei *cookie* aggiuntivi, originariamente non voluti e dunque, non strettamente necessari ai fini della profilazione dell'utente.

Per la realizzazione dei *dark pattern* si utilizzano quindi studi di scienza cognitiva e di abitudini del comportamento umano, allo scopo di portare benefici esclusivi all'azienda che rende il servizio (responsabile del trattamento), come ad esempio un temporaneo incremento di fatturato, un aumento degli iscritti o, per quanto qui interessa, una raccolta di dati personali per i quali difficilmente l'utente avrebbe prestato un consenso libero e consapevole.

Non è quindi infrequente che il pessimo o l'oscuro design di un sito web sia, in realtà, il risultato di uno studio mirato a sfruttare i c.d. bias cognitivi²⁶⁵ degli utenti per il profitto/interesse del fornitore del servizio. I bias cognitivi, infatti, sono utilizzati in correlazione proprio con i *dark pattern* al fine di spingere gli utenti di un servizio verso decisioni o scelte apparentemente logiche ed obiettive, ma, in realtà, fortemente condizionate²⁶⁶. Esempi concreti di *dark pattern* si hanno quando un sito web facilita l'iscrizione degli utenti ad un servizio, ma rende estremamente difficile la cancellazione dallo stesso, nascondendo le indicazioni sulle modalità di cancellazione dell'account, rendendo così tale iter lungo e non intuitivo, spingendo l'utente a desistere dall'esercitare un proprio diritto alla cancellazione da un servizio, ma ciò avviene anche quando all'utente viene chiesto l'inserimento di informazioni personali in realtà non necessarie per l'utilizzo del servizio, inducendolo all'errata convinzione che detto inserimento sia in realtà obbligatorio²⁶⁷.

²⁶⁵ I bias cognitivi sono errori "semi-automatici" del pensiero in cui il cervello umano incorre facilmente, influenzando le decisioni e i giudizi di ciascuno. Sono errori a cui tutti gli esseri umani sono soggetti, indipendentemente dal livello culturale e di istruzione. Di fronte a scelte, decisioni o problemi, la mente umana tende ad utilizzare soluzioni euristiche per ricercare una risposta efficace, ma spesso approssimativa e soggetta a margine d'errore. Sono quindi distorsioni cognitive automatiche attraverso le quali la mente opera sui dati di partenza per arrivare a formulare pensieri, idee, giudizi, istruzioni, critiche, desideri e, conseguentemente, azioni sfruttando il desiderio inconscio di ciascun essere umano di essere obiettivo e logico. Questi errori del pensiero sono spesso il risultato del tentativo di semplificare l'elaborazione delle informazioni portando conseguentemente l'essere umano ad adottare scelte errate e a dare giudizi sbagliati. Le pressioni sociali, le motivazioni individuali, le emozioni e i limiti della capacità della mente di elaborare le informazioni, possono contribuire a questo tipo di errori. Come riportato da: Rumiatì Rino, Bona Carlo "Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello", il MolinoEditore, 2019.

²⁶⁶ Di Giacoma Luisa, "Dark pattern nel web: che cosa sono e a cosa servono", Portale giuridico online *Diritto.it*, 2 Luglio 2023. Reperibile al link: <https://www.diritto.it/dark-pattern-nel-web-che-cosa-sono-a-cosa-servono/>.

²⁶⁷ Si immagini, ad esempio, quando il metodo per "saltare" l'inserimento dell'informazione non necessaria è rappresentato non come pulsante alternativo, bensì come una semplice "X" per la chiusura della schermata (o "salta" o "ignora"), ma questa viene posta in luogo poco evidente e di un colore non

Ecco che, di fronte ad una contestazione circa l'inopportunità e la scorrettezza di queste "strategie sleali", il titolare del trattamento potrebbe rispondere che il modo per evitare la cessione della comunicazione del dato personale non strettamente necessario da parte dell'interessato al trattamento in realtà esiste ed è presente nelle relative interfacce seppur difficilmente visibile o praticabile, con il risultato che la tutela dell'utente - *user* risulta formalmente garantita. Tuttavia, poiché l'opzione di diniego per la cessione dei dati non strettamente necessari non risulta essere facilmente visibile o intuibile, si pone un problema di tutela effettiva e non solo formale dell'utente, specie se tali meccanismi vengono utilizzati per sottrarre dati personali, violando così quello che è il diritto alla privacy e delle relative norme in tema contenute all'interno del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 (c.d. GDPR).

In ambito privacy, dunque, non è infrequente imbattersi nei c.d. *dark pattern* soprattutto *online*, dove molti siti web raccolgono dati non strettamente necessari dei propri utenti, con il fine di profilarli o di comunicare e vendere questi dati a soggetti terzi.

I *dark pattern* rappresentano una preoccupazione tanto sentita e tanto grave al punto di spingere, il 24 febbraio 2023, il Comitato Europeo per la protezione dati (EDPB)²⁶⁸ a pubblicare delle linee guida su come riconoscere ed evitare questi sistemi sleali: questo documento²⁶⁹, indirizzato inizialmente ai soli gestori di social network (Facebook, Instagram, Tik Tok), offre delle raccomandazioni pratiche in realtà, pure a qualsiasi altro gestore di siti web soggetti alla normativa del GDPR, oltre a rappresentare un ottimo testo di studio non solo per il giurista/avvocato che si occupa dell'aspetto legale del sito, ma anche per tutti i *web-designers*, psicologi o *digital marketers* che devono intervenire nella progettazione dei *template*²⁷⁰ utilizzati dai gestori di siti web ed interessati al tema e allo studio di metodi alternativi di comunicazione giuridica

Queste linee guida dell'EDPB individuano sei tipologie di *dark pattern* rispetto alle quali si può parlare di "modelli di progettazione ingannevoli", in particolare:

leggibile (es. un grigio molto chiaro su sfondo bianco). Situazioni del genere se ne registrano molte volte, specialmente durante il reperimento di informazioni necessarie per scrivere questo elaborato.

²⁶⁸ Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organismo europeo indipendente. È l'organizzazione sotto la cui egida si riuniscono le Autorità nazionali per la protezione dei dati personali (Autorità nazionali di controllo) dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS). L'EDPB garantisce che il Regolamento generale sulla protezione dei dati e la Direttiva "polizia e giustizia" siano applicati in modo coerente; inoltre, l'EDPB garantisce la cooperazione, anche in materia di attuazione della normativa. L'EDPB adotta decisioni vincolanti sui casi transfrontalieri sui quali non viene raggiunto un consenso.

²⁶⁹ Per la consultazione delle linee guida si veda: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_03-2022_guidelines_on_deceptive_design_patterns_in_social_media_platform_interfaces_v2_en_0.pdf.

²⁷⁰ Un modello grafico, realizzato attraverso dei software, che definisce l'impaginazione e l'impostazione funzionale di un sito web.

- quando gli utenti si trovano di fronte ad un enorme numero di richieste, informazioni, opzioni o possibilità finalizzate a spingerli a condividere più dati possibili e consentire involontariamente il trattamento dei dati personali contro le aspettative dell'interessato (*c.d. overloading*);
- quando le interfacce sono realizzate in modo tale che gli utenti dimentichino o non riflettano su aspetti legati alla protezione dei propri dati (*c.d. skipping*);
- quando le scelte degli utenti sono influenzate facendo appello alle loro emozioni o usando sollecitazioni visive (*c.d. stirring*);
- quando gli utenti sono ostacolati o bloccati nel processo di informazione sull'uso dei propri dati o nella gestione dei propri dati (*c.d. hindering*);
- quando gli utenti acconsentono al trattamento dei propri dati senza capire quali siano le finalità a causa di un'interfaccia incoerente o poco chiara (*c.d. flickle*);
- quando l'interfaccia è progettata in modo da nascondere le informazioni e gli strumenti di controllo della privacy agli utenti (*c.d. leftinthedark*)²⁷¹;

In presenza di almeno una di queste pratiche scorrette, le interfacce informatiche e le informazioni sottoposte agli utenti non riflettono fedelmente le conseguenze dell'azione da loro intrapresa e non sono coerenti con il percorso di esperienza – utente (UX) come richiesto dal GDPR, al contrario dunque, di quella che dovrebbe essere la regola ordinaria, in cui all'utente dovrebbero essere prospettate tutte le modalità di raccoglimento dei dati personali e le conseguenze derivanti da questo “*in maniera semplice, trasparente, lecita e corretta*”.

Per non creare o incappare in una di queste pratiche scorrette di design, un documento che può e che viene oramai sempre più spesso sottoposto ad una revisione mediante le tecniche semplificative del Legal Design è la c.d. informativa sulla privacy, ovverosia un documento regolato direttamente all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 649/2016, il quale consiste in una comunicazione rivolta all'interessato al trattamento che ha lo scopo di informarlo, prima che il trattamento inizi, sulle finalità e modalità dello stesso²⁷².

L'informativa sulla privacy è sicuramente una condizione non solo del diritto individuale dell'interessato ad essere informato sulle finalità e le modalità dei trattamenti

²⁷¹ Chizzola Elisa, “*Dark pattern, le interfacce grafiche che "ingannano" gli utenti: il primo intervento del Garante privacy*”, *Norme&TributiPlusDiritto*, 20 giugno 2023.

²⁷² In particolare, l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 649/2016 prevede un'elencazione di indicazioni che vi devono essere contenute, come: l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la base giuridica del trattamento; i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

operati dal titolare del trattamento, addirittura ancora prima di diventare interessato (cioè prima che inizi il trattamento), ma ha anche lo scopo di permettere che l'interessato possa rendere un valido consenso informato, se richiesto come base giuridica del trattamento (in questo caso l'informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di legittimità del trattamento)²⁷³. Non solo, ma l'informativa è anche e soprattutto una condizione del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e la correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione, e di essere in grado di provare la validità della sua preparazione in qualsiasi momento, così come previsto dal principio di accountability^{274 275}.

Pertanto, si intuisce come si abbia a che fare con un testo denso di adempimenti, contenuti e informazioni tecniche, spesso presentati in modo poco chiaro a livello visivo (il più delle volte con un carattere piccolo), il quale viene accettato o firmato perché si è tenuti a farlo, ma senza la minima fiducia nella consegna delle informazioni date²⁷⁶. Questo documento informativo allora, si presta ad essere arricchito di spiegazioni e chiarimenti da parte di aziende, consulenti legali, avvocati e designer al fine di

²⁷³ Iaselli Vittorio, “*Legal design e protezione dei dati personali. Applicare la disciplina della "semplificazione" delle procedure legali alla Personal Data Protection è davvero una priorità?*”, *IlQuotidianoGiuridico*, 25 marzo 2021.

²⁷⁴ L'art. 5 del GDPR aggiunge, tra i vari principi da osservare nell'operare un trattamento di dati, il principio di responsabilizzazione (*accountability*) del titolare del trattamento, spostando il fulcro della normativa in materia dalla tutela dell'interessato e dei suoi diritti alla responsabilizzazione del titolare del trattamento. Occorre precisare che *accountability* in inglese vuol dire “*dover rendere conto del proprio operato*”, per cui è qualcosa in più della semplice responsabilizzazione, il titolare del trattamento, quindi, tenuto conto della natura, del contesto e della finalità del trattamento, dovrà garantire ed essere in grado di dimostrarlo/renderne conto, che il trattamento è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi gravare sui diritti e le libertà degli interessati. Si supera, quindi, la concezione formalistica del passato, quando bastava avere il consenso per sentirsi in regola, perché oggi l'essere conformi al regolamento non è più sufficiente, in quanto il titolare ha sempre la responsabilità di tutelare l'interessato e la collettività dai rischi impliciti del trattamento. E non è sufficiente adottare misure di conformità alle norme, ma occorre anche documentarle (principio di trasparenza) e garantirne l'efficacia.

²⁷⁵ Saetta Bruno, “*Informativa privacy (art. 13 GDPR)*”, in *ProtezioneDatiPersonali.it*, 6 giugno 2016.

²⁷⁶ Alcune ricerche hanno dimostrato che molte comunicazioni sulla *privacy* vanno al di là della comprensione da parte dell'utente medio di Internet, tenuto conto del fatto che richiedono un determinato livello di istruzione. È stato rilevato che un europeo su cinque, di età compresa tra 16 e 65 anni, ha difficoltà di lettura, il che significa che possono leggere nel migliore dei casi testi semplici, recuperare fatti semplici, mentre non sono in grado di comprendere testi più lunghi o più complessi e interpretare al di là di quanto esplicitamente dichiarato nel testo. Ciò significa che i livelli di alfabetizzazione presunti dalla maggior parte delle politiche sulla *privacy* non corrispondono al reale livello di alfabetizzazione della popolazione europea. È stato stimato che per le persone con un'istruzione scolastica o universitaria occorrono dai 29 ai 32 minuti per leggere una politica sulla *privacy* media di circa 8000 parole. Come riportato da: Helena Haapio, Margaret Hagan, Monica Palmirani e Arianna Rossi “*Legal Design Patterns for Privacy*”, in *JUSLetter IT "Internet of Things – Digital Edition of Proceedings of the 22nd International Legal Informatics Symposium 2019"*, 21st February 2019.

coinvolgere i propri clienti ad una lettura maggiormente consapevole. In questo senso, questioni come il layout dell'impaginazione, la scelta dell'interlinea, l'utilizzo di una grafica più accattivante potranno contribuire a rendere più comprensibile la materia trattata²⁷⁷, con la conseguenza che l'approccio alla progettazione, da ora in poi, deve essere “*quello di non mettere in discussione la decisione della persona per indurla a scegliere o mantenere un ambiente meno protettivo nei confronti dei propri dati. Il modello deve invece essere utilizzato per avvisare la persona che una scelta appena compiuta potrebbe comportare rischi per i propri dati e la privacy*”²⁷⁸.

Nonostante la presenza di queste linee guida, ad oggi non esiste una specifica disposizione del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n.679/2016 (c.d. GDPR) che definisce e vieta l'utilizzo assoluto dei *dark pattern*, in quanto non tutte queste pratiche si pongono in netto contrasto con tale disciplina²⁷⁹, stante però l'esistenza e il dovere di rispetto di alcuni principi fondamentali contenuti nel Regolamento, come:

- il principio di minimizzazione (art. 5 GDPR), secondo il quale il trattamento deve limitarsi ai soli dati minimi strettamente necessari per le finalità per cui vengono raccolti.
- il principio di trasparenza (art. 5 GDPR), secondo il quale l'interessato deve conoscere quali trattamenti verranno effettuati sui propri dati e per quali finalità, ancora una volta “*in maniera semplice e accessibile a tutti*”.
- il principio di liceità (art. 5 GDPR), secondo il quale per effettuare in maniera lecita un trattamento dei dati personali è necessario che il titolare individui e illustri chiaramente la corretta base giuridica sottesa al trattamento stesso.
- il dovere di informativa (art. 13 GDPR), documento questo fondamentale, assieme all'onere di *accountability* del titolare del trattamento, poiché l'informativa è lo strumento di base attraverso il quale l'interessato è messo nelle condizioni di sapere quali operazioni di trattamento vengono effettuate sui dati e per quali finalità, in maniera semplice e facilmente da qualsiasi persona.

Proprio qui emerge il problema dei c.d. *dark pattern*, nei cui confronti si deve menzionare il *Working Party 29* (gruppo di lavoro ex art. 29 GDPR, formato dai Garanti dei vari Stati membri dell'Unione Europea durante la stesura del

²⁷⁷ Ferraro Nicola, “*Cos'è il legal design e quali sono i suoi vantaggi*”, in *DeTillaStudio*, 13 Dicembre 2021. Reperibile al link: <https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2>.

²⁷⁸ Haapio, Helena, Margaret Hagan, Monica Palmirani e Arianna Rossi. 2018. “*Modelli di progettazione legale per la privacy*” In *Protezione dei dati / LegalTech. Atti del 21° International Legal Informatics Symposium IRIS*, a cura di Erich Schweighofer et Al., 445-50.

²⁷⁹ Si pensi ad esempio al fatto che il *dark pattern* viene utilizzato per ottenere l'acquisizione dei dati personali strettamente necessari, pratica sicuramente discutibile, ma certamente non in contrasto netto con la disciplina contenuta nel Gdpr.

Regolamento, gruppo che oggi è confluito nell'European Data Protection Board), il quale ha affermato che “*disporre le informazioni relative alla privacy in modo difficile da trovare su un sito web, o scritte con colori difficilmente leggibili (come è tipico dei dark pattern) viola i principi del Regolamento sul trattamento dei dati*”.

- le caratteristiche del consenso al trattamento (art. 4 GDPR), il quale è da intendersi come qualsiasi manifestazione di volontà dell'interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso al trattamento dei propri dati. Consenso che deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile e revocabile.

Anche qui si deve prestare attenzione al problema dei “percorsi oscuri”, poiché rendere la revoca del consenso precedentemente prestato in maniera difficoltosa e macchinosa integra la messa in atto di un *dark pattern*.

- i principi di *privacy by design* e *privacy by default* (art. 25 GDPR), i quali devono essere intesi come l'obbligo in capo al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i dati degli interessati sono protetti fin dalla fase progettazione (*by design*) e come impostazione predefinita (*by default*)²⁸⁰.

Questi principi che costituiscono il cuore della Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali non sono mere regole formali, ma scendono nel merito della questione e guidano la responsabilità del titolare del trattamento dalla forma alla sostanza: ecco il motivo per il quale la maggior parte dei *dark pattern* non possono essere considerati leciti alla luce della normativa vigente, la quale mira a garantire il rispetto effettivo e sostanziale delle libertà fondamentali e dei diritti degli interessati al trattamento²⁸¹.

Il Regolamento Europeo, dunque, vuole dare una tutela concreta ed effettiva alle persone relativamente al trattamento dei loro dati personali rispetto alla disciplina previgente all'entrata in vigore della normativa in questione, stabilendo in maniera chiara quali sono gli obblighi in capo al titolare del trattamento, e quali sono i diritti in capo all'interessato al trattamento, pur tralasciando di codificare successivamente alla sua entrata in vigore una specifica disciplina circa il problema dei *dark patterns*, rendendo necessario l'intervento successivo dell'EDPB con l'elaborazione delle linee guida in materia di trasparenza e di *privacy by design*.

²⁸⁰ Il tema del concetto di *privacy by design* verrà ripreso in maniera approfondita nel paragrafo successivo.

²⁸¹ Di Giacomo Luisa, “*Dark pattern nel web: che cosa sono e a cosa servono*”, Portale giuridico online *Diritto.it*, 2 Luglio 2023. Reperibile al link: <https://www.diritto.it/dark-pattern-nel-web-che-cosa-sono-a-cosa-servono/>.

3. Il GDPR come “assist” all’utilizzo del Legal Design: dal concetto di *privacy by design* alla funzione informativa dell'icona nella tutela e nella protezione dei dati personali

Da quanto detto fin ora, traspare l'enorme diffusione di irregolarità o di utilizzo di *dark pattern* all'interno della maggior parte dei siti web che vengono visitati, consultati ed utilizzati quotidianamente dalle persone, venendo violate così le disposizioni preposte alla tutela della protezione dei dati personali. Un aspetto fondamentale in tutto questo discorso che è stato infatti in parte toccato è quello legale, tramite il corpus legislativo attualmente in vigore: il Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (c.d. GDPR), dovendo osservare come sia impostata l'intera disciplina, cosicché da poter capire come possa essere sfruttata e utilizzata la metodologia del Legal Design anche all'interno di questa importante materia per tutelare gli utenti.

3.1. Il concetto di *privacy by design* e il principio di responsabilizzazione

Quando si parla di *dark pattern* si fa spesso riferimento all'espressione *manipulation by design*, il cui diretto contraltare è il concetto di *privacy by design* disciplinato direttamente all'interno dell'art. 25 GDPR, ponendosi in contrasto con l'attitudine a manipolare gli utenti tramite delle mere tecniche di design, sia per un fattore etico, sia perché non in linea con i principi e le norme previste all'interno del Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di dati personali.

Prima di analizzare questa disposizione, poiché strettamente collegato, è bene dar nota preliminarmente a ciò che è previsto all'interno dell'art. 5 del GDPR, il quale va ad aggiungere tra i vari principi da osservare nell'operare un trattamento di dati da parte del titolare del trattamento, il c.d. principio di responsabilizzazione (o di *accountability*), con il quale si sposta il fulcro di tale normativa dalla tutela dell'interessato e dei suoi diritti alla responsabilizzazione del titolare del trattamento: quest'ultimo infatti, tenuto conto della natura, del contesto e della finalità del trattamento, dovrà garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa, ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi gravare sui diritti e le libertà degli interessati.

Oggi allora l'essere conformi al regolamento non è più sufficiente per non incappare in qualche sanzione prevista dalla normativa in questione, in quanto il titolare ha sempre la responsabilità di tutelare l'interessato e la collettività dai rischi impliciti del trattamento,

non essendo più idoneo adottare misure di tutela in conformità alle norme, ma occorre anche documentarle (stante il principio di trasparenza) e garantirne l'effettiva efficacia²⁸².

Il Regolamento in questione adotta un c.d. approccio basato sul rischio²⁸³, inteso come misura delle conseguenze del trattamento sui diritti e le libertà dell'interessato: in questo senso, il titolare del trattamento dovrà innanzitutto progettare i trattamenti dei dati personali fin dall'inizio, stante il principio di *privacy by design*, in modo da limitare il più possibile i rischi, eventualmente procedendo ad una valutazione di impatto preventiva²⁸⁴, e adottando le misure di sicurezza ritenute adeguate. Anche in questa ipotesi è bene notare ancora una volta la centralità del ruolo che riveste il titolare del trattamento, il quale opera da sé tutte queste valutazioni (salvo controlli ex post dell'autorità di controllo) e decide in autonomia le misure da adottare, e quindi le modalità e i limiti del trattamento, alla luce dei principi previsti dal regolamento²⁸⁵.

Appare evidente quindi il ruolo centrale che deve essere attribuito al concetto di *privacy by design* disciplinato all'art. 25 GDPR, il quale impone al titolare del trattamento dei dati personali l'obbligo di progettare il documento legale dell'informativa prevedendo sin dall'inizio della progettazione una tutela adeguata dei dati personali. In questo senso,

²⁸² Saetta Roberto, "La responsabilizzazione del titolare", in *ProtezioneDatiPersonali.it*, 01 Luglio 2021

²⁸³ Il considerando n. 75 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ci fornisce una definizione di "rischio", per il quale si devono intendere "I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati".

²⁸⁴ La valutazione di impatto preventiva (DPIA) è richiesta ogni volta che il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. È necessaria una valutazione d'impatto almeno nei tre casi seguenti: 1) una valutazione sistematica ed esaustiva degli aspetti personali di una persona, compresa la profilazione; 2) il trattamento di dati sensibili su vasta scala; 3) il monitoraggio sistematico e su vasta scala degli spazi pubblici. Come riportato da: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/when-data-protection-impact-assessment-dpia-required_it.

²⁸⁵ Saetta Roberto, "La responsabilizzazione del titolare", in *ProtezioneDatiPersonali.it*, 01 Luglio 2021.

assume una rilevanza pragmatica la “progettazione preliminare” dell’informativa sulla privacy, la quale sappiamo fungere da chiave di volta pure nella metodologia del Legal Design: immaginare il destinatario, semplificare il messaggio e rendere visibile e trasparenti le fasi operative, raggiungendo così la massima funzionalità.

Ma non solo, in comune con il Legal Design incontriamo pure un approccio spiccatamente proattivo del concetto di *privacy by design*. Tale approccio si focalizza maggiormente sul futuro che sul passato, cercando di prevenire l’insorgere di controversie piuttosto che risolvere i conflitti posticipati (per questo si definisce un approccio preventivo), e che tenta di raggiungere i risultati desiderati ed i benefici fin dall’inizio, invece di affrontare le conseguenze del fallimento (per questo l’approccio si definisce proattivo)²⁸⁶.

In tal modo, ponendo l’utente al centro fin dalla fase della progettazione dell’informativa privacy, si raggiunge un grado di tutela relativo al trattamento dei dati personali non solo formale, ma anche sostanziale: seguendo questo ragionamento, il Legal Design, attraverso le sue tecniche di design, può diventare uno strumento utile per garantire l’effettiva tutela dell’interessato al trattamento, non soltanto a ricevere l’informazione sulla privacy, ma a comprenderne anche il significato concreto di questa, garantendogli quello che è il diritto alla trasparenza e alla chiarezza informativa, così come stabilito all’interno del GDPR²⁸⁷, evitando a priori di potersi imbattere in qualche pratica manipolativa di design o dover accettare condizioni strettamente non necessarie²⁸⁸.

Lo scopo, dunque, è quello di informare gli interessati al trattamento affinché questi capiscano chi farà cosa, e perché, con i loro dati personali. Ciò che si intende sovvertire con il Legal Design è allora l’ordine venutosi a creare secondo cui l’obbligo di informazione, tradotto ad oggi nella maggioranza dei casi in testi non decifrabili, rischia

²⁸⁶ Helena Haapio, Margaret Hagan, Monica Palmirani e Arianna Rossi “*Legal Design Patterns for Privacy*”, in *JUSLetter IT "Internet of Things – Digital Edition of Proceedings of the 22nd International Legal Informatics Symposium 2019"*, 21st February 2019. In particolare, le autrici pongono in essere un assimilazione tra l’attuale situazione contrattualistica e dell’informativa sulla privacy, affermando che: “(...) le informazioni fornite nelle note sulla privacy dovrebbero essere non solo facilmente comprensibili, ma anche perseguibili. Tradizionalmente, i contratti sono elaborati per gli avvocati che vogliono proteggere i loro clienti in caso di controversie giudiziarie, piuttosto che per le persone che vogliono che la relazione contrattuale abbia successo. Allo stesso modo, le politiche sulla privacy chiare e trasparenti dovrebbero rispecchiare la trasparenza dell’elaborazione dei dati che descrivono per generare fiducia negli interessati. Tuttavia, la realtà è che la maggior parte delle politiche sulla privacy, analogamente ai termini contrattuali, favoriscono la certezza del diritto e l’esecutività formale rispetto alla comunicazione che migliora l’efficienza: le politiche sulla privacy possono essere concepite come responsabilizzanti strumenti che informano gli interessati dei loro diritti ma anche dei loro doveri”.

²⁸⁷ Brunello Martina, “*Dark pattern, gdpr e legal design*”, in *LegalForDigital*, 14 Novembre 2022.

²⁸⁸ Vezzi Federica, “*Il legal design applicato agli atti giudiziali. Nota a Cons. St., sez. IV, Ord. 13/04/2021, n. 3006*”, in *Processociviletelematico.it*, 9 giugno 2021.

di produrre l'effetto paradossale di rafforzare la posizione del soggetto "forte" (il c.d. titolare del trattamento), piuttosto che quella del soggetto "debole" (il c.d. utente), vero beneficiario dell'informativa sul trattamento dei dati²⁸⁹.

3.2. La funzione informativa dell'icona nella tutela e nella protezione dei dati personali

Sempre all'interno del Regolamento UE 679/2016 troviamo altre disposizioni che ci consentono di poter osservare come il Legal Design possa trovare, o trovi già spazio all'interno della disciplina volta alla tutela dei dati personali, ma prima ancora di poter ipotizzare tale utilizzo, si pensi banalmente al contenuto dell'art. 7 del Regolamento UE 679/2016, relativo alle "Condizioni per il consenso al trattamento dei dati personali", il quale prevede che "(...) *la richiesta di consenso è presentata (...), in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro*", qualificando così un ennesimo caso esplicito in cui è lo stesso legislatore a richiedere semplicità, chiarezza e comprensione delle informazioni in tema di tutela dei dati personali, utilizzando cioè un *plain language*.

L'importanza che viene attribuita dal legislatore, e dalla giurisprudenza, all'esigenza che gli atti in tema *privacy* siano maggiormente consultabili e fruibili²⁹⁰ è percepibile pure dalla lettura del successivo art. 12 GDPR, il quale oltre a stabilire nel suo co. 1 che l'informativa *privacy* deve essere fornita, per l'ennesima volta, "*in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro*", dispone al co. 7 che il titolare, prima del trattamento, ha il dovere di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli artt. 15-22 "*in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intellegibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate*".

L'intenzione del legislatore qui è chiara: l'inserimento di icone grafiche, unitamente all'uso di un linguaggio chiaro, efficace e comprensibile, facilita la fruibilità del

²⁸⁹ Trono Giorgio, "Sul design dell'informativa *privacy*. Come progettare una informativa *privacy* efficace: un'applicazione di *legal design*", in *GiorgioTrono.it*, 9 novembre 2020.

²⁹⁰ Come riportato dallo stesso Considerando n. 60 del Regolamento UE n. 679/2016, questo specifica che: "*i principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità*" e che "*il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie per assicurare un trattamento corretto e trasparente*".

contenuto legale dell'informativa sulla privacy anche per quei soggetti che non hanno una preparazione giuridica²⁹¹. Riducendo i contenuti all'essenziale e semplificando le strutture linguistiche si giunge ad un messaggio chiaro e privo di ambiguità per l'utente²⁹².

In questa direzione, tutte le informative sulla privacy o, in generale, tutti quei contratti aventi ad oggetto prestazioni che implicano il trattamento di dati personali, potranno avvalersi, accanto ad un'informativa sulla privacy tradizionalmente intesa, di "icone" che con chiarezza, immediatezza e facile accessibilità potranno consentire all'interessato al trattamento di essere posto nella condizione di poter comprendere sempre come saranno trattati i suoi dati personali: cosicché le principali esigenze di chiarezza e di immediata fruibilità potranno essere soddisfatte in modo agevole con l'utilizzo di immagini nel documento giuridico²⁹³.

La funzione assolta dall'icona, oltre ad essere semplificativa, è essenzialmente informativa, in quanto mediante la stessa si intende trasmettere all'interessato quale sarà la sorte del trattamento dei suoi dati. Pertanto, l'utilizzo di grafiche e/o icone risulta essere allora essenziale per facilitare la comprensione delle informazioni e la memorizzazione delle medesime, anche se occorre evidenziare che gli elementi grafici non dovrebbero essere utilizzati in via esclusiva, sarebbe buona pratica accompagnarli sempre con elementi testuali per quanto semplificati.

Una proposta relativa all'utilizzo delle icone e/o simboli all'interno delle informative sulla privacy si rinviene in Italia, dove lo stesso Garante per la privacy, nell'ottica di rendere le informative privacy più semplici, chiare e immediatamente comprensibili, ha deciso di lanciare nel marzo 2021 un contest aperto a sviluppatori, avvocati, designer, studenti universitari e a chiunque fosse interessato a cimentarsi nell'individuare e proporre un set di simboli o icone capaci di esemplificare gli elementi che, a norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento, devono essere contenuti nell'informativa. Tra le proposte pervenute negli uffici del Garante, il Gruppo di valutazione istituito dall'Autorità ha selezionato quelle che più rispondevano a criteri di completezza e conformità al contenuto delle norme, stilando poi una classifica basata sui seguenti criteri: concept (che include, gli aspetti di efficacia e sinteticità); visual (grafica, leggibilità, chiarezza); originalità; inclusività (eguaglianza di genere, non discriminazione)²⁹⁴.

²⁹¹ Esigenza di una maggiore consapevolezza che emerge esponenzialmente dove l'interessato al trattamento dei dati sia un minore (art. 8 GDPR).

²⁹² Amorese Francesca, "NO LEGALESE, WE PROMISE: principio di trasparenza e legal design", in *StudiolegaleDellePonti.it*, 1 marzo 2023.

²⁹³ Roberto Pusceddu, "L'immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali", Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

²⁹⁴ Come riportato da: <https://www.garanteprivacy.it/temi/informativechiare#1>.

Sulla scia di questa proposta, un “simpatico” esempio pratico relativamente al modo attraverso cui comunicare le informazioni in materia di trattamento dei dati personali, è stato oggetto nel 2020 di un annuncio fatto da Apple con il quale si è previsto che ogni applicazione presente sul suo store dovrà presentare una scheda, redatta sul modello delle schede nutrizionali che si trovano nelle confezioni del cibo, in cui vengono riassunte le informazioni principali in materia di trattamento dei dati dell’utente (il grado cioè dai dati personali), confermando che un approccio interdisciplinare, essenza del Legal Design, rappresenta la strada migliore per comunicare in maniera adeguata le informazioni sul trattamento dei dati personali²⁹⁵.

3.3. La violazione dei dati personali: il Data Breach, le sanzioni previste dal GDPR

La violazione dei dati personali, c.d. *Data Breach*, come previsto all’art. 4 co. 12 del Regolamento (UE) n. 679/2016, consiste in “ogni violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.

Un *Data Breach* si verifica quando la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. Nell’evenienza di un incidente che interessi tali dati, e nella misura in cui si determini una perdita di riservatezza o di integrità o di disponibilità (R.I.D.), il titolare del trattamento di tali dati ha l’onere di verificare tempestivamente l’accaduto valutandone eventuali ricadute sugli interessati: qualora queste siano accertate, siamo in presenza di un *Data Breach*.

Una circostanza di questo tipo non dovrebbe accadere, in quanto, come abbiamo avuto modo di vedere nel par. 3.1, il titolare del trattamento, secondo il Regolamento UE n. 679/2016 ha l’obbligo di mettere in atto adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee ed efficaci, in grado di contrastare qualsivoglia evento negativo del genere. La corretta determinazione di tali misure di sicurezza deve essere poi attuata attraverso un processo di valutazione preventiva del rischio.

Una violazione dei dati personali può compromettere quindi la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali, ed alcuni possibili esempi pratici possono riguardare l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, la perdita o la distruzione di dati

²⁹⁵ Trono Giorgio, “*Sul design dell’informativa privacy. Come progettare una informativa privacy efficace: un’applicazione di legal design*”, in *GiorgioTrono.it*, 9 novembre 2020.

personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità, la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, professionista ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche²⁹⁶. Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo, inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurre l'impatto. Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consentirà all'Autorità preposta di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

Concentrandoci poi su quelle che sono le vere e proprie sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016, ed in particolare all'utilizzo di *dark pattern*, che in Europa grazie al GDPR è possibile individuare e qualificare come non compliant, a prendere una decisa ed inequivocabile presa di posizione su questi, è stato direttamente il Garante della Privacy italiano, attraverso l'Ingiunzione n. 51 del 23 febbraio 2023, con la quale l'autorità ha irrogato una sanzione di 300.000 euro ad una società che si occupa di offrire servizi di digital marketing, per aver trattato in modo illecito dati personali a fini di marketing. Qui è interessante notare che in sede di contestazione, il Garante ha richiamato anche i sopra richiamati chiarimenti espressi dall'EDPB nelle linee guida sui *dark pattern*, i quali erano ancora in fase di consultazione pubblica al momento della redazione dell'atto di avvio del procedimento.

Nel caso di specie, la Ediscom s.p.a. veicolava agli utenti presenti nel proprio database i messaggi ricevuti dalle società sue clienti (committenti) per effettuare campagne promozionali via sms, e-mail e attraverso chiamate automatizzate. Questo database era

²⁹⁶ Notifica che deve essere effettuata unicamente per le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali.

costituito da dati raccolti direttamente dalla società attraverso i propri portali online e da informazioni personali acquisite da broker di dati.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, è emerso che in alcuni dei portali di proprietà della società venivano utilizzati i c.d. *dark pattern* che, attraverso interfacce grafiche opportunamente realizzate e altre modalità potenzialmente ingannevoli, invogliavano l’utente a prestare il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing e alla comunicazione dei dati a terzi sempre per la stessa finalità. Negli stessi portali, l’Autorità ha rinvenuto una serie di altre violazioni, a partire dalla incapacità della società di dimostrare, in alcuni casi, l’acquisizione del consenso per l’invio di messaggi promozionali, fino all’obbligo per l’utente di fornire risposte sulle sue abitudini di acquisto o alla richiesta di inserire i dati di contatto (nome, e-mail) di amici potenzialmente interessati ai servizi offerti.

La contestazione mossa dall’Autorità di controllo trae origine da alcuni accertamenti ispettivi, svolti in base sia attività accertative pianificate, sia in base ad alcuni reclami pervenuti da alcuni interessati, ed è sfociata in una ammonizione della società, vietando alcuni trattamenti e ordinando il pagamento di una sanzione. Nel provvedimento sanzionatorio in commento il Garante privacy ha sottolineato come la progettazione dell’interfaccia grafica del sito web in questione, rappresentava un “*tentativo che si caratterizzava per una maggiore opacità delle modalità con cui la richiesta di consenso veniva presentata aumentando le probabilità che l’interessato rilasciasse il proprio consenso non per scelta consapevole ma piuttosto perché indotto in errore o per la fretta di concludere il processo*”²⁹⁷.

4. Legal design e commercio elettronico (c.d. e-commerce): un modo per garantire la tutela effettiva del consumatore

Le nuove sfide per il giurista del futuro sono delineate dai limiti e dalle potenzialità degli strumenti informatici che hanno ormai sostituito il mezzo stampa, cosicché il più delle volte, in ambito giudiziario o nei rapporti commerciali, il fruitore del servizio entra in contatto con i relativi contenuti legali principalmente attraverso un mezzo digitale.

Ebbene, in un contesto del genere, o ci si rassegna ad una lettura distratta e sommaria dei contenuti legali, o dovranno essere ricercati dei metodi comunicativi più efficaci rispetto a quelli attualmente usati, per veicolare e far comprendere quello che il giurista ritiene sia necessario e rilevante: ciò potrà essere utile sia per persuadere efficacemente l’interlocutore, sia per dare sostanza agli obblighi informativi che sempre più spesso

²⁹⁷ Si veda: www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870014.

l'ordinamento impone ad imprese e professionisti²⁹⁸, proprio come esplicitamente previsto dalla disciplina prevista a tutela dei consumatori.

L'approccio multidisciplinare del Legal Design persegue proprio questi scopi, coniugando la fase della progettazione del documento, in cui sono selezionati i contenuti, e quella della redazione, in cui è realizzato il risultato da visualizzare, potendo adempiere efficacemente agli obblighi informativi richiesti dalle singole discipline settoriali previste all'interno dell'ordinamento. Come si è avuto modo di vedere nei capitoli e paragrafi precedenti, l'applicazione della disciplina del Legal Design può riguardare la redazione delle leggi o regolamenti (riducendo il rischio di incomprensioni ed incertezza sulla legge), dei contratti (prevenendo l'insorgere di controversie, c.d. approccio proattivo), degli atti processuali (ipotizzando come l'utilizzo di schemi o elementi visuali potrebbero raccontare i fatti di causa in una sentenza o spiegare a coloro che non sono operatori del diritto ma che ne sono, in ogni caso, i destinatari, oppure spiegare il percorso argomentativo individuato dal magistrato per rendere la propria decisione), delle informative sulla privacy (c.d. *privacy policy*) o delle *policy* interne.

Ma si pensi inoltre ad una possibile applicazione del Legal Design relativamente all'elaborazione delle clausole che costituiscono le condizioni generali di un contratto, oppure all'uso di schemi chiari e di testi semplici che potrebbero favorire, nel commercio *online*, la politica dei resi commerciali (quindi trovare le informazioni su come restituire un prodotto, comprenderle e metterle in pratica) e l'adempimento degli oneri di trasparenza e chiarezza nella pratica commerciale da parte del venditore, tutelando così il compratore, soggetto debole del rapporto contrattuale.

Proprio in relazione a quest'ultimo ipotetico campo di applicazione, si viene a configurare il fenomeno dell'*e-commerce*, il quale può essere definito come “*l'insieme delle transazioni e scambio di beni e servizi effettuati mediante l'impiego della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'informatica*”²⁹⁹. I mercati relativi all'*e-commerce* vengono generalmente classificati in tre macrocategorie: B2B (*Business to Business*, commercio fra imprese); B2C (*Business to Consumer*, commercio fra imprese e consumatori); C2C (*Consumer to Consumer*, commercio fra consumatori). Queste tre possono poi essere a loro volta suddivise in ulteriori sottocategorie. In particolare:

- a) All'interno della rete B2B (*Business to Business*) possiamo trovare il c.d. commercio *Intra-Business*, che coinvolge un'azienda con sedi distribuite sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo stesso gruppo, il commercio B2G (*Business to Government*, in cui la pubblica amministrazione

²⁹⁸ Verni Giovanni, “*Il legal design nel commercio elettronico. Opportunità e criticità*”, Alma mater studiorum università di Bologna, 2018-2019.

²⁹⁹ Come riportato dall'Enciclopedia Treccani.

acquista beni e servizi dal settore privato), il commercio G2B (*Government to Business*, in cui le imprese private acquisiscono servizi offerti dalla pubblica amministrazione);

- b) Per quanto riguarda la categoria B2C (*Business to Consumer*), questa costituisce il settore dell'*e-commerce* attualmente più sviluppato (si stima il 70-85% del valore totale) ed interessa tutte le attività produttive, specialmente nel settore terziario e quello finanziario. I mercati B2C si sono sviluppati per quanto riguarda beni standardizzati di tipo superiore, ma anche per beni più tradizionali (si pensi ai beni di consumo durevoli) e per i beni digitali (come musica e software on-line);
- c) Infine, per quanto concerne la tipologia di commercio elettronico C2C (*Consumer to Consumer*), questo riguarda essenzialmente mercati d'asta, in cui sia i venditori e sia gli acquirenti sono individui (la piattaforma *eBay* è la più importante di queste aste telematiche).

Capiamo allora che abbiamo a che fare con un fenomeno che, dal 2010 ad oggi, ha subito una crescita esponenziale, arrivando a rivestire un ruolo centrale all'interno dei rapporti commerciali quotidiani di ognuno di noi (Pubblica Amministrazione, imprese, privati), con la conseguenza che, anche in quest'ambito, si sono iniziate ad adottare delle pratiche discutibili che utilizzano tecniche di *design* per ingannare o manipolare gli acquirenti, i c.d. *dark pattern*. I quali possono assumere varie forme e sono più che semplici elementi visivi fuorvianti per ottenere l'acquisizione illecita dei dati personali, potendo ricorrere ed applicarsi anche quando un sito o un *app* utilizza un linguaggio confuso, nascondendo il prezzo intero di un prodotto/servizio, oppure omettendo informazioni chiave su un determinato prodotto/servizio oggetto di vendita.

Traspare dunque la necessità anche in materia consumeristica, oltre alla già citata disciplina relativa alla protezione dei dati personali, di porre al centro della tutela l'utente-consumatore, così come previsto e positivizzato dalla stessa normativa sovranazionale e nazionale in tema, le quali richiedono chiarezza e trasparenza nel rapporto commerciale elettronico, tutelando così il soggetto debole del rapporto contrattuale.

4.1. Il contesto normativo europeo ed italiano: la chiarezza e trasparenza nei rapporti commerciali

Quando si parla di normativa *e-commerce* non ci si riferisce ad un'unica legge, ma si deve intendere l'insieme delle leggi e degli adempimenti posti a carico del venditore che decide di aprire ed esercitare un'attività *online*. Oltre a questo aspetto primario, si deve aggiungere e tenere a mente che queste regole di riferimento cambiano poi in funzione delle tipologie di soggetti coinvolti nelle transazioni e in base alle tipologie di prodotti

che saranno venduti, cosicché per la vendita di determinate merci sarà necessario far riferimento alle discipline specifiche.

Alla luce di questa complessa disciplina, sarà compito del buon interprete ed operatore, andare a coordinare caso per caso le disposizioni rilevanti per disegnare il quadro normativo di riferimento.

Cominciando, per quel che a noi interessa, con un indagine sommaria della disciplina in materia, possiamo affermare che i principi fondamentali della disciplina a tutela del consumatore traggono origine da norme di rango sovranazionale e, in particolare, dal vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale all'art. 169 afferma che *“Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.”* Sulla base di questi indirizzi programmatici l'Unione Europea ha emanato, via via, le Direttive tese ad armonizzare le legislazioni nazionali di settore innalzando progressivamente il livello di tutela del consumatore.

In Italia, dopo alcune novelle al Codice Civile, è stato emanato il D. Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, il cui obiettivo principale è quello di armonizzare e riepilogare gli strumenti di tutela del consumatore, soggetto caratterizzato da debolezza strutturale ed informativa, soprattutto con riferimento alle clausole vessatorie. È bene ricordare fin da subito la nozione di consumatore, per il quale si deve intendere ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, solo ed esclusivamente *“(...) la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*, chiarendo come i requisiti necessari per individuare la figura del consumatore siano essenzialmente due: deve trattarsi di una persona fisica e non deve agire per scopi professionali³⁰⁰. Tale nozione deve essere integrata con il contenuto del successivo art. 5 del Codice del Consumo, il quale, in relazione agli obblighi informativi, stabilisce che *“si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale*

³⁰⁰ La prima caratteristica è stata confermata anche dalla sentenza del 22 novembre 2001, n. 541 con cui la Corte di Giustizia Europea ha sancito apertamente il principio per cui la nozione di consumatore si riferisce esclusivamente alle persone fisiche. Riguardo alla seconda, la Corte di Cassazione ha ribadito nel luglio 2008 (Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n.18863) che è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività (*“la persona fisica che conclude un contratto in relazione ad esigenze della propria vita privata, personale o familiare”*). Con questa pronuncia si è affermato il principio per cui l'applicabilità della disciplina in oggetto presuppone un'indagine sullo scopo dell'atto posto in essere dal contraente, per cui si afferma la distinzione tra le esigenze professionali e le necessità della sfera privata, personale o familiare del contraente, concludendo nel senso che se si è in presenza di queste ultime si possa ritenere applicabile la disciplina di favore prevista per il consumatore.

sono dirette le informazioni commerciali". In posizione speculare a quella del consumatore si pone la figura del professionista, ossia di colui che il Codice del Consumo, sempre all'art. 3, definisce *"la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario"*.

Per quanto riguarda l'analisi delle prescrizioni di maggiore dettaglio relative alla figura del consumatore, all'art. 2, co. 2 del Codice del Consumo, gli sono riconosciuti, sempre per ciò che a noi interessa, alcuni diritti fondamentali: *"lett. c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; lett. c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; lett. e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali [...]"*. Mentre il Titolo II del Codice del Consumo, rubricato *"Informazioni ai consumatori"*, si apre all'art. 5 con un'interessante norma di indirizzo metodologico, specificando al co. 3 che *"Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore"*.

Alla lett. c-bis), co. 2, art. 2, viene riconosciuto al consumatore e all'utente il diritto fondamentale all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. Principi rispetto ai quali dobbiamo riferirci a quelle che sono le clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) contenute nel Codice Civile³⁰¹, che nella declinazione di tale settore mirano a rendere il consumatore consapevole ed obbligano il professionista ad una corretta, esaustiva e trasparente informazione precontrattuale, ad utilizzare tecniche comunicative semplici ed univoche, ed infine a predisporre iter chiari per la conclusione di un contratto.

Con la Direttiva 2011/83/UE e con il conseguente D. Lgs. 21/2014 è stata novellata ed aggiornata la disciplina dei contratti tra consumatori e professionisti, vedendo l'introduzione all'art. 45, co. 1, lett. g) del Codice del Consumo, una nuova definizione di *"contratti a distanza"* che esplicita l'applicazione del Codice ai c.d. contratti telematici, per i quali deve intendersi *"qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il*

³⁰¹ La dottrina generalmente attribuisce a queste clausole funzione integrativa delle specifiche obbligazioni contrattuali; la giurisprudenza specifica, inoltre, che *"la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico"* (Cass. Civ. n. 14.605/2004).

consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Tuttavia, è bene ricordare che lo stesso Codice del Consumo, all'art. 68, rinvia per gli aspetti non disciplinati dal Codice del Consumo alla specifica disciplina giuridica del commercio elettronico contenuta nel D. Lgs. n. 70 /2003, in attuazione della Direttiva 2000/31/CE.

Per quanto riguarda il contenuto del Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico, relativamente agli obblighi informativi che devono essere garantiti al consumatore, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 70 /2003, prima dell'inoltro dell'ordine il prestatore di servizi deve fornire *"in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile"* alcune informazioni, come *"a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie"*. Il professionista deve, inoltre, mettere a disposizione del destinatario le clausole e le condizioni generali del contratto, in modo tale che l'utente possa prenderne visione, consultarle e memorizzarle.

Ulteriori obblighi informativi, relativamente ad un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, sono previsti all'art. 49 del Codice del Consumo, dove viene prescritto: *"prima che il consumatore sia vincolato (...), il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile"*, quali: le caratteristiche principali dei beni o servizi; l'identità del professionista; il prezzo totale dei beni o dei servizi, comprensivo delle imposte e di ogni altro costo; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; i termini di esercizio del diritto di recesso ovvero l'inapplicabilità di tale tutela; la durata del contratto e le condizioni per l'eventuale recesso se a tempo indeterminato o a rinnovo automatico; le funzionalità del contenuto digitale (se applicabile); le possibilità di risoluzione extra giudiziale delle controversie³⁰²; eventuali restrizioni relative alla consegna ed ai mezzi di pagamento accettati.

³⁰² Il Regolamento 2013/524/UE ha introdotto l'obbligo di indicare sul sito web del prestatore di servizi della società dell'informazione, in maniera facilmente accessibile, un link alla piattaforma ODR (sistema di risoluzione delle controversie *online*) istituita dall'Unione Europea.

Tutte queste informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore, su un supporto durevole³⁰³, *“in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, in un linguaggio semplice e comprensibile”* e dovranno essere riportate nella conferma d’ordine entro un termine ragionevole ovvero, al più tardi, al momento della consegna dei beni o prima dell’esecuzione del servizio acquistato³⁰⁴.

Per sottolineare, infine, il livello di dettaglio che la normativa di protezione raggiunge al fine di innalzare il livello di consapevolezza del consumatore, si segnala che all’art. 51 co. 2 del Codice viene previsto che: *“il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista”*.

Tutte queste informazioni che sono state rese, e che devono di regola essere rese, al consumatore, formeranno parte integrante del contratto e non potranno essere modificate se non mediante un accordo espresso tra le parti. In ogni caso, al fine di compensare il deficit informativo del consumatore e la sua posizione di intrinseca debolezza contrattuale, è riconosciuto all’art. 52 del Codice del Consumo il c.d. diritto di recesso: il quale è strutturato come un diritto di ripensamento da esercitare, entro quattordici giorni, senza alcuna formalità o necessità di giustificazione e senza dover sostenere alcun costo diverso dalle spese di riconsegna dei beni eventualmente ricevuti³⁰⁵.

Infine, è bene ricordare che i diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili e, oltre alle sanzioni sul piano contrattuale, l’ordinamento affida all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la vigilanza del rispetto delle disposizioni a tutela dei consumatori con strumenti inibitori e sanzionatori, salvo che il fatto costituisca reato.

Al cospetto di tutte queste prescrizioni ed insidie sanzionatorie rivolte al professionista, è chiaro che chi voglia acquisire, mantenere o rafforzare la propria reputazione commerciale dovrà privilegiare un rapporto trasparente con il consumatore al fine di stabilire una relazione di fiducia, ancor più fragile perché virtuale. I passi da compiere per raggiungere questo obiettivo sono allora quelli di fornire tutte le informazioni necessarie, utilizzare un linguaggio chiaro ed univoco, ed infine agevolare la comprensione degli *step* contrattuali, dei diritti e delle obbligazioni del consumatore.

³⁰³ V. art. 45, lett. L, Codice del Consumo: *“ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”*.

³⁰⁴ Verni Giovanni, *“Il legal design nel commercio elettronico. Opportunità e criticità”*, Alma mater studiorum università di Bologna, 2018-2019.

³⁰⁵ Questa tutela così ampia viene rafforzata dalla previsione per cui nell’ipotesi in cui il professionista non abbia fornito tutte le prescritte informazioni su tale diritto il periodo di recesso si estenderà per ulteriori dodici mesi

Di particolare importanza per la nostra indagine, potendo immaginare un possibile utilizzo del Legal Design anche all'interno di questa materia, è la disciplina relativa alle clausole vessatorie, la cui disciplina è contenuta nella Parte III (riguardante il "Rapporto di consumo"), Titolo I ("Dei contratti del consumatore in generale"), in particolare negli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del Codice del Consumo.

La vessatorietà di una clausola contenuta all'interno di un contratto, o atto unilaterale (a contenuto patrimoniale) predisposto dal professionista viene definita dall'art. 33, il quale afferma che *"nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*³⁰⁶. Il vero punto centrale per tutto il nostro ragionamento, apparendo a più come un fondamento banale e generalista, ma che in realtà non si rivela come tale, è ciò che viene stabilito dall'art. 35 del Codice del Consumo, ovverosia che *"le clausole (inserite nei contratti) devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile"*, prevedendo altresì al co.2 che *"in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore"*.

Ecco, quindi, che le tecniche di Legal Design trovano già una concreta via di ingresso nelle norme di legge, con l'effetto, non secondario, di una loro positivizzazione e trasformazione da opportunità ad obbligo in tutti quei settori in cui chiarezza, intelligibilità e semplificazione sono indispensabili per il destinatario di un contenuto giuridico, tra cui quello consumeristico. Un esempio concreto, a dimostrazione dell'importanza che riveste tutto ciò che è stato affermato, e dunque a sostegno dell'utilizzo delle tecniche di Legal Design, ne è la società Amazon, leader mondiale per quanto riguarda le vendite online. La quale nel 2016 è stata multata dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato italiano per non avere reso informazioni chiare e obbligatorie, secondo quanto stabilito all'interno del Codice del Consumo, in materia di diritto di recesso: secondo l'Autorità infatti, le informazioni sul recesso, contenute in una pagina *linkata* in fondo al processo di acquisizione di un prodotto, erano da reputarsi illegittime in quanto il Codice del consumo dispone che questa tipologia di informazioni, nell'interesse del cliente, deve essere resa, oltre che con un linguaggio semplice e comprensibile, anche prima della conclusione del processo di vendita, così come previsto all'interno dell'art. 51 del Codice del Consumo.

Per la società Amazon, questa non è l'unica contestazione che le è stata mossa, da ultimo è stata contestata pure la difficoltà alla cancellazione del proprio account Amazon e correlativamente al trattamento dei propri dati personali: nel caso di specie, l'iscrizione

³⁰⁶ Quindi la vessatorietà viene intesa come applicabile ad ogni negozio tra vivi a contenuto patrimoniale.

alla piattaforma AmazonPrime risultava molto semplice ed intuitiva, mentre la cancellazione risultava molto lunga e in alcuni passaggi oscura, risultando così molto faticoso esercitare il proprio diritto alla cancellazione dal sito cui non si voleva essere più iscritti. A seguito della denuncia di ciò da parte di alcune associazioni preposte a tutela dei consumatori in tutta Europa, la Commissione Europea ha aperto un dialogo con Amazon, con la conseguenza che la società in questione si è detta disponibile a risolvere il problema, arrivando alla cancellazione dal servizio AmazonPrime con soli “due click” attraverso un chiaro e riconoscibile pulsante.

A rilevare è ciò che è susseguito alle numerose sanzioni pecuniarie che sono state emesse negli anni³⁰⁷, dove la società Amazon è andata ad adeguare la propria comunicazione delle clausole e delle procedure relative ai resi, al diritto di recesso e così via. Oltre alla pubblicazione, in termini chiari e comprensibili per l'utente medio, delle condizioni di vendita e di tutto il post-vendita, ha realizzato dei video tutorial molto intuitivi per guidare i clienti passo dopo passo, dimostrando così di aver fatto proprie le direttive del Legal Design avanzato³⁰⁸.

Un interessante studio accademico internazionale³⁰⁹ ha poi comparato, su vari piani, un contratto testuale ed una sua versione visuale, migliorata attraverso l'utilizzo di diagrammi esplicativi. I risultati raccolti evidenziano le grandi potenzialità di questo tipo di strumenti e sollecitano gli operatori ad un repentino cambio di paradigma per differenziarsi dai concorrenti ed innalzare il grado di fiducia e soddisfazione dei propri clienti. In questo modo il costo per la *compliance* normativa potrà essere trasformato in un investimento di comunicazione e marketing con un interessante ritorno sul piano commerciale. Nonostante i numeri inequivocabili, gli *e-commerce* italiani non dedicano particolare attenzione ai due fattori, limitandosi a delegare ad un legale la scrittura delle condizioni che regolano il diritto di recesso, da ricopiare poi in maniera acritica sul sito. Se però tre consumatori su quattro dedicano attenzione a questi aspetti³¹⁰, è opportuno

³⁰⁷ Basti ricordare, tra le molte sanzioni in diversi Stati UE, che il 16 luglio 2021, l'Authority lussemburghese per la protezione dei dati personali (*Commission nationale pour la protection des données*, "CNPD") ha inflitto una multa da record di 746 milioni di euro ad Amazon Europe Core S.à.r.l. per violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE ("GDPR"). Il CNPD ha anche ordinato ad Amazon di rivedere alcune delle proprie pratiche in tema di trattamento dei dati personali degli utenti. Poiché Amazon ha la sua sede centrale in Lussemburgo, il CNPD ha agito come autorità di vigilanza principale nell'ambito dell'UE.

³⁰⁸ Ferraro Nicola, “*Cos'è il legal design e quali sono i suoi vantaggi*”, in *DeTillaStudio*, 13 Dicembre 2021. Reperibile al link: <https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2>.

³⁰⁹ Passera Stefania, “*Contract understanding and usability test*, Aalto University School of Science, Helsinki, Finland”; report del Maggio 2014 della International Association for Contract & Commercial Management.

³¹⁰ Il 72% dei consumatori italiani verifica sempre la politica di reso prima di decidere di acquistare un prodotto online (Sendcloud Compass: report *e-commerce* e logistica 2020/2021). Il 73% dei consumatori

che l'*e-commerce* progetti una esperienza di reso che sia positiva per il cliente e che permetta al venditore di essere percepito come affidabile.

nel mondo afferma che l'esperienza relativa al reso di un prodotto influisce sulla probabilità di tornare a fare acquisti sullo stesso sito (Ups – *Pulse of the online shopper* 2019). Secondo queste ricerche, una semplice procedura ed una chiara politica di reso sono fattori chiave nell'offrire una positiva esperienza di reso.

CONCLUSIONI

Il Legal Design in Italia è allora possibile? Ciò che emerge dall'analisi che è stata svolta all'interno dei capitoli del presente elaborato è chiaro: la metodologia del Legal Design può trovare spazio in numerosi ambiti giuridici, e addirittura, in alcuni casi, ha forse già trovato un riconoscimento normativo all'interno dell'ordinamento italiano.

In particolare, all'interno del Capitolo III, è stata prospettata con successo la concreta possibilità di poter utilizzare l'immagine all'interno del contratto, in perfetta coerenza con quelle che è la disciplina generale dei contratti interna al Codice Civile (artt. 1321 – 1469), in quanto nessuna specifica disposizione sembra all'apparenza imporre in maniera univoca l'utilizzo di un linguaggio naturale mediante l'utilizzo di parole e testi nella redazione dei contenuti contrattuali.

Pertanto, sul presupposto dell'esistenza di un contesto di multilinguismo giuridico, l'utilizzo di immagini all'interno di un documento contrattuale, può addirittura assolvere alcune funzioni, tra cui: una funzione semplificativa, in quanto l'immagine può eliminare o diminuire la vaghezza e l'equivocità della formulazione normativa sotto forma linguistica; una funzione preventiva del contenzioso, in quanto l'inserimento di elementi visuali, come l'immagine, può evitare l'insorgere di future controversie in relazione ad una divergenza sull'interpretazione di una clausola o di un termine contenuto nel contratto (c.d. approccio proattivo del Legal Design); ed infine, una funzione integrativa della volontà contrattuale, contribuendo ad individuare l'oggetto del contratto e costituire un elemento perfezionante della fattispecie contrattuale.

Con particolare riferimento alla funzione integrativa dell'immagine nel contratto, si deve menzionare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione relativamente all'utilizzo della planimetria catastale (ovverosia una raffigurazione grafica del bene immobile) per individuare nei contratti di compravendita immobiliare il bene oggetto di vendita: viene dunque riconosciuto alle planimetrie allegate ai contratti di vendita immobiliare il compito di individuare il bene compravenduto, purché esse siano sottoscritte dalle parti e siano richiamate nel testo dell'accordo come parte integrante del suo contenuto (cfr., Cass. 5 marzo 2020, n. 6307; cfr. Cass. 21 dicembre 2016, n. 26609; Cass. 6 aprile 1005, n. 4016).

Capiamo bene che se queste sono le tendenze espresse da tale filone giurisprudenziale, relativamente alla valenza e al ruolo svolte da questa tipologia di rappresentazioni grafiche, non si vede il motivo per il quale si debba mantenere un approccio restio all'adozione di elementi grafici all'interno dei contratti, continuando, per tradizione, a

prediligere in maniera esclusiva una formulazione linguistica scritta, mediante l'utilizzo di parole e testi nella redazione degli atti giuridici, in questo caso contrattuali.

Per quanto riguarda invece l'indagine svolta all'interno del Capitolo IV si sono analizzati nello specifico gli obiettivi fondamentali prefissati all'interno del PNRR, tra cui quello di ridurre il tempo del giudizio riportando così il processo italiano ad un modello di efficienza e di competitività. Il piano di riforme orizzontali e verticali, abbracciano materie civili, penali, amministrative e tributarie: il presente elaborato si è soffermato con particolare riferimento alla materia civile, la quale è stata oggetto da parte della recente riforma Cartabia di un'estensione, al proprio interno, dei principi di chiarezza e sinteticità già presenti da molto tempo all'interno del codice del processo amministrativo, modificando così il contenuto degli artt. 121 c.p.c (ora nominato "*Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*") e 46 disp. att. c.p.c. (relativo alla "*forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*").

In quest'ottica di riduzione del tempo del giudizio e di riduzione dell'arretrato giudiziario ad emergere, quale strumento risolutivo, è la metodologia del Legal Design, caratterizzata da un approccio spiccatamente proattivo, mirando a prevenire un'eventuale controversia, piuttosto che gestirlo in una futura sede giudiziaria. Questo è un approccio che aspira a conoscere il diritto, muovendosi con certezza al suo interno, per evitare il contenzioso, facendo risparmiare tempo e risorse che potrebbero essere utilizzate altrove.

Sempre in ambito civile, è stato analizzato anche il D.M n. 110 del 7 agosto 2023, contenente il "*Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo*", il quale nell'andare a prevedere il rispetto di determinate tecniche redazionali sul fronte ipertestuale degli atti processuali, ci fornisce ancora una volta un ulteriore spunto per poter ipotizzare un utilizzo del Legal Design, nella sua sottoforma di *Visual Design*: decisioni come la scelta del carattere tipografico, la limitazione del numero dei caratteri che devono essere rispettati durante la scrittura di un testo a contenuto giuridico, sono elementi che rivestono sicuramente una loro importanza all'interno del processo di Legal Design, ma il solo utilizzo di queste tecniche non consentono di trasformare un atto giuridico tradizionale in un prodotto innovativo. Certo è che il rapporto tra Legal Design e Visual Design rimane comunque funzionale e indispensabile al fine di trovare un equilibrio tra contenuto e forma, non potendoci essere contenuto nitido se trasmesso in maniera oscura³¹¹.

Da ultimo, all'interno del Capitolo V si è posta l'attenzione nei confronti di due particolari materie, l'una preposta a tutela dei dati personali e della privacy, l'altra

³¹¹ De Muro B., Imperiale M., *Legal Design: come il design può semplificare il diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

preposta a tutela del consumatore, entrambe caratterizzate dalla messa al centro delle rispettive discipline l'utente, soggetto caratterizzato da debolezza nel rapporto contrattuale.

Questo approccio evidenzia fin da subito una similarità operativa che ritroviamo anche all'interno del Legal Design, ma non solo, un possibile utilizzo di tale metodologia emerge pure dalla semplice lettura di entrambe le discipline, il Regolamento Ue n. 679/2016 e il Codice del Consumo, dalla quale si capisce che la loro costruzione si fonda attorno al pilastro principale dell'utilizzo di un linguaggio semplice, chiaro e precisi, i cui benefici si dovrebbero riversare nei confronti dell'interessato al trattamento, il quale assumerebbe consapevolezza delle finalità per le quali sta acconsentendo al trattamento dei suoi dati personali, e del consumatore, grazie al quale risulterebbe posto in una posizione di minore asimmetria contrattuale.

Alla luce di tutti questi presupposti normativi, che ci suggeriscono implicitamente e ci richiedono, delle volte, esplicitamente di sostituire il linguaggio di tipo legalese a favore di un linguaggio semplice e preciso, ci conferma che di Legal Design in Italia, ma non solo, c'è bisogno su più livelli.

Primo fra tutti quello normativo, nella produzione delle fonti, il caos dominante nella produzione normativa è ormai un problema sotto gli occhi di tutti. Da ultimo però, si segnala la proposta di legge n. 2721 del 22 ottobre 2020, relativa all'integrazione della legge con elementi grafici, il cui scopo è quello di *“introdurre una nota illustrativa per agevolare la comprensione del contenuto delle leggi e degli atti aventi forza di legge”*³¹².

La proposta prende spunto dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 364/1988, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del Codice Penale, laddove esso non esclude *“l'ignoranza inevitabile dall'ambito dell'ignoranza inescusabile della legge”*, e sulla scia di questa, la proposta di legge evidenzia che la complessità del linguaggio giuridico utilizzato nella redazione dei testi normativi impedisce al cittadino la reale comprensione delle norme, rendendolo così *“inevitabilmente ignorante”*.

Nel tentativo di porre rimedio al problema, la proposta in esame suggerisce che le leggi siano affiancate da un *“supplemento comunicativo e divulgativo”* che ne favorisca la fruibilità, rendendole così accessibili ai loro naturali destinatari: i cittadini.

Tale supplemento consisterebbe in una nota illustrativa del contenuto dell'atto legislativo, da redarsi secondo criteri di chiarezza espositiva, predisposta da un Comitato di esperti in materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione³¹³. Ad ogni modo,

³¹² Si veda: <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2731.18PDL0120360.pdf>.

³¹³ I deputati propongono che il Comitato rediga una «rubrica di conversione» che traduca il linguaggio tecnico-giuridico in termini di uso comune o che il contenuto del testo di legge venga *“massimato”*

anche se priva di efficacia normativa o interpretativa, la nota avrebbe invece una natura illustrativa e divulgativa³¹⁴.

Non può che apprezzarsi ed essere condiviso tale impulso normativo, volto a dare pregio e sostanza giuridica ai principi di Legal Design, rendendo così fruibile a chiunque il contenuto e il testo di un corpus sempre più complesso e articolato anche per gli addetti ai lavori³¹⁵.

In secondo luogo, c'è necessità di Legal Design sul piano amministrativo, il Legal Design è anche e soprattutto semplificazione, informazione accessibile, digitalizzazione, e chi più dell'amministrazione italiana ne ha bisogno? La stessa L.n. 241/1991 sul procedimento amministrativo sancisce il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma come può essere trasparente l'azione amministrativa se non si esprime con un linguaggio chiaro? A cosa serve consentire di accedere a documenti di cui non si comprende il significato?

In terzo luogo, il Legal Design dovrebbe attraversare profondamente e radicalmente tutti coloro che operano all'interno del mondo del diritto, dall'ambito giudiziario a quello forense. In particolare, ne hanno bisogno gli avvocati.

Non possiamo nascondere che la professione del legale è cambiata ripeto al passato, ed è tutt'ora in continua evoluzione, l'obiettivo dell'avvocato non è più solo quello di vincere le cause in giudizio, ma deve porsi come primo obiettivo quello di intercettare eventuali elementi di crisi, anticipando soluzioni che evitino all'utente di restare intrappolato tra le maglie della giustizia. Per fare questo, è inevitabile che la sua strategia e il suo modo di comunicare debbano cambiare.

Un invogliamento ad un approccio propositivo nei confronti del Legal Design può essere con riferimento ai nuovi parametri forensi: il riferimento va al Decreto 8 marzo 2018 n. 37 (che ha modificato il D.M. 55/2014 sulla determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense), il quale ha introdotto l'art. 1, comma 1-bis, che prevede un aumento del 30% dei compensi dell'avvocato quando *“gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*. In sostanza, ciò che viene chiesto e premiato è proprio di facilitare l'esperienza d'uso da parte del Giudice che deve visionare gli atti, se l'avvocato *“facilita”*

similmente a quanto già accade con le sentenze. Ancora, propongono l'elaborazione di un elenco di FAQs (Frequently Asked Questions) o l'utilizzo di rappresentazioni grafiche nella nota.

³¹⁴ Paulesu Caterina, *“Il Legal Design alla camera: una nota illustrativa per chiarire la legge”*, Altalex, 4 agosto 2021.

³¹⁵ Grimaldi Cinzia, Lombardo Edoardo, *“Legal design”*, in *FieldFisher.com*, 11 maggio 2023.

il giudice rendendo più accessibile il contenuto dei suoi atti, qualora l'atto difensivo sia stato redatto secondo determinate tecniche informatiche idonee a facilitare la fruizione e la consultazione, ed in particolare la navigazione dell'atto, può chiedere che gli sia liquidato un compenso maggiorato.

Come si può intuire, la maggiore fruibilità non passa per una semplificazione del lessico, trattandosi di un destinatario con competenze tecniche, ma attraverso tutti quegli espedienti che possono velocizzare, alleggerire, rendere più immediata la lettura: dai link ipertestuali alle tabelle, fino ad elementi grafici più elaborati³¹⁶.

Infine, di Legal Design ha bisogno la formazione e la didattica: ne hanno bisogno le accademie e le università se vogliono formare dei futuri professionisti in grado di fornire reale supporto a chi si rivolge loro.

In conclusione, si può ritenere che il Legale Design in Italia non solo sia possibile ma sia addirittura doveroso. A noi la scelta, da giuristi e da cittadini.

³¹⁶ Immaginiamo di avere un atto giudiziario da leggere in cui è contenuta una lunga cronistoria, allegati tantissimi documenti e riportata molta giurisprudenza a supporto della tesi di chi lo scrive. Una banale operazione di Legal Design potrebbe essere anche solo rendere quel documento leggibile inserendo dei collegamenti ipertestuali al suo interno che consentano di cliccare sul documento citato e aprirlo immediatamente o di cliccare su una massima giurisprudenziale e poterla leggere per esteso. Come riportato da: <https://servicematica.com/il-legal-design-per-rendere-linformazione-legale-piu-fruibile/>.

BIBLIOGRAFIA

Affermi Andrea, “*Dark pattern: cosa sono e il loro rapporto con il GDPR*”, in NetworkDigital360, 21 Maggio 2020.

Altomare Francesca, “*Legaltech: il settore legale è tecnologico*”, DirittoConsenso, 20 settembre 2021.

Aparo C., “*Legaltech: percezione e prospettiva italiana*”, Dirittoconsenso, 26 febbraio 2021.

Aulino L., Errichiello E., Strazzullo M., “*Il legal design applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa*”, 2021.

Barbieri Ezio Maria, “*Considerazioni sul principio di sinteticità nel processo amministrativo*”, Periodico Nuovo notiziario giuridico, Fascicolo 1, 2022.

Battaglini Raffaele, “*Il tecnodiritto e il dovere deontologico degli avvocati nell'era digitale*”, in *4clegal.com*, 29 settembre 2023.

Benanti Emanuela, “*La motivazione della sentenza civile*”, Tesi di dottorato, Università degli studi di Palermo, 2012.

Bernardo Cecilia, Iadarona Sabrina, “*Il PNRR tra sfide e attese*”, rivista La Magistratura, fascicolo 2/2022.

Bianca M. C., “*La vendita e la permuta*”, Utet, 1972.

Brunello Martina, “*Dark pattern, gdpr e legal design*”, in LegalForDigital, 14 Novembre 2022.

Bussi C., Intervista a Richard Susskind “*Concorrenti Law Cost e Super Tecnologie sfidano l'Avvocato*”, Il Sole24Ore, 8 maggio 2018.

Carbone Leonardo, “*Minimi tariffari inderogabili per l'avvocato*”, in *ConsiglioForenseNews.it*, 19 maggio 2023.

Catarozzo Mario Alberto, “*Il futuro dello studio legale: dominus o leader alla guida?*”, DirittoeGiustizia, 26 marzo 2021.

Chizzola Elisa, “*Dark pattern, le interfacce grafiche che "ingannano" gli utenti: il primo intervento del Garante privacy*”, Norme&TributiPlusDiritto, 20 giugno 2023.

Cippitani Roberto, “*Il diritto diviso. Appunti per una semiotica dell'ordinamento-testo*”, CEDAM, 1998.

Comba Diego, “*Adr e legal design manuale di mediazione*”, Formazione Giuridica Editore, 2023.

Cornelius Grossmann, “*Perché i fornitori di servizi legali alternativi sono in aumento*”, in *ey.com*, 19 marzo 2020.

Crismani Andrea, “*L’eccesso di lunghezza degli atti processuali e l’accetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)*”, rivista giuridica *GiustiziaInsieme*, ISSN: 2974-9999, 6 Luglio 2023.

Curtotti Michael, Helena Haapio & Stefania Passera, *Interdisciplinary Cooperation in Legal Design and Communication*, 2015; Rossana Ducato, *House of Terms: Fixing the Information Paradigm with Legal Design*, 2018; Helena Haapio e Margaret Hagan. *Design Patterns for Contract*, 2016

D’Onofrio Cristina, “*Legal Design e Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive per il futuro del diritto*”, *Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*. Vol. 16 n. 1 (2023), ISSN 1825-1927.

De Muro B., Imperiale M., “*Legal Design: come il design può semplificare il diritto*”, Milano, Giuffrè, 2021.

De Stefano F., “*La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità. Commento a Cassazione, sentenza n. 21297/16*”, rivista giuridica *Questione Giustizia*, ISSN: 2420-952X, 24 Novembre 2016

Dell’Atti Gabriele, “*Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione*”, *LaPrevidenzaForense*, settembre-dicembre 2021.

Di Giacomo Luisa, “*Dark pattern nel web: che cosa sono e a cosa servono*”, Portale giuridico online *Diritto.it*, 2 Luglio 2023. Reperibile al link: <https://www.diritto.it/dark-pattern-nel-web-che-cosa-sono-a-cosa-servono/>.

Faralli C., Gigliotti V., Heritier P., Mittica M.P. (eds.), “*Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle fonti*”, Mimesis, Milano-Udine, 2014.

Felcher Ignazio, Consolandi Enrico, “*L’opportunità del Legal Design*”, *Rivista giuridica La magistratura*, 20 Gennaio 2017.

Felix E. Oppenheim, “*Outlines of a Logical Analysis of Law*”, 1944.

Ferraro Nicola, “*Cos’è il legal design e quali sono i suoi vantaggi*”, in *DeTillaStudio*, 13 Dicembre 2021.

Francis T. Marchese, Ebad Banissi, “*Knowledge Visualization Currents: From Text to Art to Culture*”, Springer, 2014.

Gallo Paolo, “*Trattato del contratto*”, Utet giuridica, 2010.

Gatta G. Luigi, “*Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*”, *Rivista giuridica Sistema penale*, ISSN 2704-8098, 15 ottobre 2021.

Giglio Vincenzo Giuseppe, “*Il giudice e il suo linguaggio*”, *Filodiritto*, 11 Aprile 2019.

Grimaldi Cinzia, Lombardo Edoardo, “*Legal design*”, in *FieldFisher.com*, 11 maggio 2023.

Haapio Helena, Alina Plewe Daniela e De Rooy Robert, “*Progettazione di offerte di nuova generazione: fumetti e piattaforme visive per l'appalto*”, Internationales Rechtsinformatik Symposium, 2018.

Haapio Helena, Margaret Hagan, Palmirani Monica, Rossi Arianna. 2018. “*Modelli di progettazione legale per la privacy*” In *Protezione dei dati / LegalTech. Atti del 21° International Legal Informatics Symposium IRIS*, a cura di Erich Schweighofer et Al., 445-50.

Hagan Margaret D. (2018) “*A Human-Centered Design Approach to Access to Justice: Generating New. Prototypes and Hypotheses for Intervention to Make Courts User-Friendly*” *Indiana Journal of Law and Social Equality*: Vol. 6: Iss. 2, Article 2.

Ianni Giovanna, “*Legaltech, ecco come l'innovazione sta rivoluzionando i servizi legal*”, *NetworkDigital360*, 27 settembre 2022.

Iaselli Vittorio, “*Legal design e protezione dei dati personali. Applicare la disciplina della "semplificazione" delle procedure legali alla Personal Data Protection è davvero una priorità?*”, *IlQuotidianoGiuridico*, 25 marzo 2021.

Latini Stefano, “*Come studi legali e consulenti salgono sul treno dell'IA. L'ufficio del futuro*”, *IPSOA Rivista*, 28 febbraio 2022

Liva Alberto, “*Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*”, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1979.

Lorini Giuseppe, “*La norma disegnata*”, Università di Cagliari, 2015.

Machina Grifeo Francesco “*Spese legali compensate per il mancato rispetto di carattere e interlinea*”, *Norme&TributiPlus*, il Sole24Ore, 16 Ottobre 2023.

Minussi Daniele, “*L'individuazione dell'immobile oggetto di vendita*”, Wikijus, 08/04/2019.

Morelli Claudia, “*L'innovazione non seduce gli avvocati. Negli ultimi dieci anni nessun progetto per gestire la trasformazione in atto*”, *Altalex*, 17 luglio 2023.

Moro Paolo, “*L'arte della scrittura giuridica: retorica e testo difensivo*”, Libreria al segno editrice, 2018.

Moroni Stefano, “*Urbanistica e regolazione. La dimensione normativa della pianificazione territoriale*”, Franco Angeli, Milano 1999.

Muleo S., “*Stravaganze in tema di inosservanza del principio di sinteticità degli atti processuali tributari (nota a CTR Veneto n. 367/2022)*”, in *Riv. Telematica diritto tributario*, 2022.

Munari Bruno, “*Artista e designer*”, Editori Laterza, 2017.

Norberto Bobbio, “*Teoria della norma giuridica*”, Giappichelli Editore, 1958, p. 75.

P. Moro, C. Sarra, *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, Milano, Franco Angeli, 2017.

Patrizia Gabellini, *“Tecniche urbanistiche”*, Carocci editore, 2001.

Paulesu Caterina, *“Il Legal Design alla camera: una nota illustrativa per chiarire la legge”*, Altalex, 4 agosto 2021.

Ponti Chiara, *“L’IA bussa alle porte degli studi legali: i vantaggi per l’avvocato 4.0”*, NetworkDigital360, 26 giugno 2023.

Pusceddu Roberto, *“I contratti ‘a fumetti’: l’immagine e l’atipicità del contratto”*, Rivista informatica “Nuove frontiere del diritto”, 8 gennaio 2019.

Pusceddu Roberto, *“Il contratto attraverso le immagini: verso una ‘nuova’ prospettiva del diritto”*, rivista il diritto amministrativo, 7 luglio 2023.

Pusceddu Roberto, *“L’immagine nel contratto: la funzione integrativa della volontà”*, in *Giuricivile*, 2018, 12 (ISSN 2532-201X).

Pusceddu Roberto, *“L’immagine nel contratto: uno studio filosofico-giuridico delle rappresentazioni grafiche nei documenti contrattuali”*, Dottorato di ricerca scienze giuridiche, Università degli Studi di Cagliari, Gennaio-Febbraio 2020.

Reale Maurizio, *“Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023”*, Rivista giuridica IlQuotidianoGiuridico, 1 settembre 2023.

Reale Maurizio, *“Spese compensate per il mancato rispetto del D.M. n. 110/2023”*, ilQuotidianoGiuridico, 17 ottobre 2023.

Redazione Alma Laboris, *“Legal tech: anche il settore legale diventa più tecnologico”*, in *AlmaLaboris.it*, 11 marzo 2022.

Rumiati Rino, Bona Carlo *“Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello”*, il MolinoEditore, 2019.

Saetta Bruno, *“Informativa privacy (art. 13 GDPR)”*, in *ProtezioneDatiPersonali.it*, 6 giugno 2016.

Saetta Roberto, *“La responsabilizzazione del titolare del trattamento”*, in *ProtezioneDatiPersonali.it*, 01 Luglio 2021.

Santini Matteo, *“Due diligence: uno strumento imprescindibile nella valutazione delle aziende”*, *DirittoConsenso*, 25 giugno 2009.

Santosuosso Amedeo, Sara Azzini, *“Legal design e contratto: un nuovo sviluppo o un’alternativa?”*, Rivista giuridica *“I contratti”*, n. 4/2022.

Sapuppo Maria Grazia, *“Tecnodiritto e CyberEthics. Avvocato Ibrido. L’implementazione della tecnica nella professione forense”*, in *Academia.edu*, 2019.

SenGupta Reena, *“How design-thinking can help lawyers do a better job”*, *Financial Time*, 2021.

Tagliapietra Susanna, “*Pubblicità per gli avvocati: le ragioni storiche di una diffidenza ormai superata*”, in *4clegal.com.*, 26 aprile 2021.

Triggiani Nicola, “*In nome del popolo italiano*”? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*”, *Rivista trimestrale diritto penale contemporaneo*

Utz Christine, Martin Degeling, Sascha Fahl, Florian Schaub, and Thorsten Holz. 2019. *(Un)informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field*. In 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '19), November 11–15, 2019, London, United Kingdom. ACM, New York, NY, USA, 18 pages

Venezia Lorenzo, “*Una critica al linguaggio giuridico*”, *Rivista giuridica DirittoConsenso*, 8 Febbraio 2021.

Vezi Federica, “*Il legal design applicato agli atti giudiziari. Nota a Cons. St., sez. IV, Ord. 13/04/2021, n. 3006*”, in *Processocivile telematico.it*, 9 giugno 2021.

Wenzel Nathan, “*4 in-house tools every legal team need*”, in *simplelegal.com*, 20 luglio 2020.

Zampella Claudia, “*Il Legal Design e le novità dei principali strumenti giuridici*”, *Rivista ius in itinere*, 2019.

SITOGRAFIA

<http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=mpbosg>
<http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=930>
<https://alessandravitagliano.it/news/dark-pattern-cose-perche-e-come-evitarlo>
<https://blog.law.cornell.edu/voxpath/2013/05/15/visual-law-what-lawyers-need-to-learn-from-information-designers>
<https://contract-design.worldcc.com/>
<https://contrattiinternazionalidimarcobianchi.it/il-nuovo-legal-design-senza-dimenticare-i-paciscenti-brevi-considerazioni-di-un-pratico/>
<https://contrattiinternazionalidimarcobianchi.it/il-nuovo-legal-design-senza-dimenticare-i-paciscenti-brevi-considerazioni-di-un-pratico/>
<https://dirittoaldigitale.com/2023/04/19/legal-design-concetti-giuridici/>
<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0026:0033:EN:PDF>
<https://giustiziacivile.com/ricerca?search=LEGAL%20DESIGN>
<https://ilprogressonline.it/news/legal-design-il-diritto-incontra-la-tecnologia/>
<https://legaldesign.eu/blog/perche-il-plain-language-e-meglio-del-tradizionale-legalese/>
<https://legalfordigital.it/azienda/legal-design-cosa-e/>
<https://legalforlaw.com/servizi-legali/legal-design/>
<https://officeadvice.it/novita-giuridiche/limmagine-nel-contratto-un-tema-nuovo-nel-panorama-giuridico-moderno/>
<https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/40116/1/A.%20Rossi%2c%20R.%20Ducato%2c%20H.%20Haapio%20et%20S.%20Passera.pdf>
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5313>
<https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/La-formazione-del-giurista.-Contributi-a-una-riflessione.pdf>
<https://studioavvmorlacchi.it/legal-design/>
<https://thesis.unipd.it/retrieve/56a3a493-bc49-4183-9a04-393dec7f0825/Comunicazione%20giuridica%20e%20legal%20design%20pdfa.pdf>
<https://uxdesign.cc/legal-design-explained-e43129710cd9>
<https://www.altalex.com/documents/2022/09/08/legal-design-e-contratto-un-nuovo-sviluppo-o-un-alternativa>

<https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/09/legal-design-avvocati>
<https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/02/contratti-esempi-chiari-tabelle-disegni-valgono-come-clausole>
<https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/21/big-tech-selva-oscura-condizioni-general-contratto>
<https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/25/legal-design-e-protezione-dei-dati-personali>
<https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/12/sara-simeone-perche-abbiamo-bisogno-di-legal-tech-specialists>
<https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/04/legal-design-alla-camera>
<https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/04/legal-design-alla-camera>
<https://www.associazionemagistrati.it/doc/2473/lopportunit-del-legal-design.htm>
<https://www.assolombarda.it/servizi/diritto-di-impresa/informazioni/tavolo-di-lavoro-legal-design-e-smart-processes>
https://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=2255
<https://www.comunicareildiritto.it/comunicare-il-diritto-con-il-legal-design/>
<https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/legal-design-a-cosa-serve-e-quali-gli-utilizzi-nelle-informative-privacy/>
<https://www.cybersecurity360.it/legal/sistemi-online-di-accettazione-contrattuale-e-legal-design-quali-tutele-per-i-consumatori/>
<https://www.dirittoconsenso.it/2021/12/02/legaltech-il-settore-legale-e-tecnologico/>
<https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9181964>
<https://www.e-legal.it/2022/09/14/dove-si-crea-innovazione-una-chiacchierata-con-la-prof-claudia-sandei/>
<https://www.eqs.com/it/polo-di-conoscenza-compliance/blog/legal-design/>
<https://www.filodiritto.com/il-legal-design-il-diritto-su-misura>
<https://www.ft.com/content/25480beb-0e15-41e9-b2f4-1fa84302308c>
https://www.garanteprivacy.it/temi/informativechiare?fbclid=IwAR0BRJbEngrphKmLycejHV1_bmkN_Ze9Zqacmv7nR5LKwSPPgyTtZ8z628w
<https://www.giorgiotrono.it/categorie/legal-design/>
<https://www.giorgiotrono.it/legal-design-cose-che-ho-imparato/>
<https://www.giorgiotrono.it/legal-design-definizione/>
<https://www.giorgiotrono.it/legal-design-e-contratti-visuali/>
<https://www.giorgiotrono.it/legal-design-italia-storia/>
https://www.google.com/search?q=tesi+legal+design&rlz=1C5CHFA_enIT1015&ei=yWTVYpidCsLx6APp2b-

oCA&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjYpfqIyoL5AhXCOHoKHensD4U4KBDy0wN6
BAgBEDs&biw=1440&bih=717&dpr=2 (<https://lawbydesign.co/legal-design/>
<https://www.heulegal.com/design-101-le-origini-del-legal-design/>
<https://www.iccitalia.org/prodotto/legal-design-come-il-design-puo-semplificare-il-diritto/>
<https://www.ilsole24ore.com/art/i-contratti-ridisegnati-regola-d-arte-ACpa0pJ>
https://www.iusinitinere.it/il-legal-design-e-le-novita-dei-principali-strumenti-giuridici-19380#_ftn2
<https://www.iusinitinere.it/the-right-to-respect-for-private-life-and-the-requirement-of-transparency-of-public-administration-in-the-italian-legal-system-41966>
<https://www.lcalex.it/wp-content/uploads/2019/11/LEGAL-DESIGN.pdf>
<https://www.lcalex.it/wp-content/uploads/2021/07/Un-nuovo-umanesimo-forense.pdf>
<https://www.ldezign.it/legal-design/>
<https://www.ldezign.it/legal-design/>
<https://www.legalcreatives.com/blog/legal-design-an-introduction>
<https://www.legaldesignalliance.org/#purposes>
<https://www.legaltechitaly.com/files/Italian%20Legal%20Tech%20Under%2030%20Awards%202021.pdf>
https://www.lexpert.com/our_team/
https://www.lexpert.com/our_team/more-about-helena_haapio/
<https://www.maddalena.it/maddalena-sicurezza-legal-design/>
<https://www.milanonotai.it/visual-legal-lo-strumento-di-legal-design-per-la-due-diligence-nel-settore-energy/>
<https://www.nuovefrontierediritto.it/making-law-accessible-useful-and-engaging-il-legal-design/>
<https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/140737>
<https://www.processociviletelematico.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/Il-legal-design-applicato-agli-atti-giudiziali-finale.pdf>
<https://servicematica.com/il-legal-design-per-rendere-linformazione-legale-piu-fruibile/>
<https://www.questionegiustizia.it>
<https://www.questionegiustizia.it/cat/indici-qg-online>
<https://www.riskcompliance.it/news/il-legal-design-ed-il-compliance-design-spiegato-in-tre-mosse/>
<https://www.studiarediritto.it/legal-design/>
[https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2 \(](https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2)
[https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2.](https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/#indice2)

<https://www.toplegal.it/knowledge/knowledge/37816/il-legal-design-un-processo-innovativo-che-rende-piu-agile-la-comunicazione-nel-mondo-legale?y=2022&m=07&d=01>

<https://www.trakti.com/riprogettare-contratto-utilizzando-legal-design/>

<https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2022/2023-coding-lawyers-legal-tech-legal-writing-and-legal-design-pz1>

<http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2731.18PDL0120360.pdf>